

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 settembre 1997)

### INDICE

ANGIUS: sul distaccamento dei vigili del fuoco di Posta (Rieti) (4-03932) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	Pag. 3289	CUSIMANO: sulle minacce di cui è stato oggetto il presidente della provincia di Catania Nello Musumeci (4-01190) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	Pag. 3299
BESOSTRI ed altri: sulla chiusura dell'ufficio postale di piazza Tirana a Milano (4-04124) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3290	DE CORATO: sull'insediamento di una moschea abusiva a Milano (4-00213) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3301
BONATESTA: sul servizio pediatrico a Ronciglione (Viterbo) (4-02198) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> )	3292	DEMASI, COZZOLINO: sulle domande di pensionamento presentate dal personale della scuola (4-04540) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	3303
BORNACIN: sul ritiro della copia del rapporto redatto dai vigili urbani di Genova in caso di incidenti (4-00340) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3293	DI BENEDETTO: sui titoli per l'iscrizione all'elenco degli idonei al concorso per direttore di parco (4-02127) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3305
BOSI: sulla regolamentazione del fondo per l'editoria (4-05129) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3294	DI BENEDETTO: sul disagio verificatosi nell'invio dei moduli per l'autocertificazione di invalidità (4-05145) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3307
CARCARINO ed altri: sulla cattura del tonno rosso in acque internazionali del bacino del Mediterraneo (4-06170) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	3295	DOLAZZA: sulla vicenda del signor Fiorina, ex dipendente della Olivetti (4-04323) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	3309
CARUSO Luigi: sulla vigilanza sulla pesca nel Canale di Sicilia (4-01102) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	3297		
COZZOLINO, DEMASI: sulla situazione del bacino del Sarno (4-06380) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3298		

FOLLONI ed altri: sull'aumento delle tariffe postali (4-06213) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	Pag. 3310	MARINI ed altri: sullo sbarco dei profughi albanesi (4-04865) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	Pag. 3336
FUMAGALLI CARULLI: sulla scarsa visibilità della data riportata sui certificati elettorali relativi alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di alcuni comuni della provincia di Milano (4-05328) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3312	MARRI ed altri: sull'utilizzo degli elicotteri dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo (4-03784) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3338
sull'aumento delle tariffe postali (4-05726) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3313	sugli incarichi della professoressa Vittadini (4-05917) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3340
GRILLO: sul trasferimento della sede della società Tirrena Gas da Chiavari ad altra località (4-02613) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	3315	sugli incarichi del dottor Grimaldi (4-05918) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3342
LAURO: sull'erogazione dei fondi ai parchi nazionali (4-06629) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3315	sullo svolgimento di un seminario presso la sede dell'ANPA (4-05919) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3343
LORETO, PIATTI: sull'attuazione di interventi nel comparto ortofrutticolo (4-07082) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> )	3316	sul funzionamento del Ministero dell'ambiente (4-05920) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3345
MACERATINI ed altri: sui componenti della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente (4-04686) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3318	sul funzionamento del Ministero dell'ambiente (4-05921) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3347
MANFREDI: sulla coltivazione di cave in Piemonte (4-02178) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3326	sul funzionamento del Ministero dell'ambiente (4-05941) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3350
sull'aumento delle tariffe postali (4-06367) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3327	MARTELLI ed altri: sulla conformità delle apparecchiature alla legislazione relativa alla compatibilità elettromagnetica (4-06908) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3357
MANFREDI ed altri: sui vigili del fuoco volontari (4-03967) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3329	MASULLO: sulla ASL NA/4 (4-03826) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> )	3359
MANIERI: sul licenziamento di una lavoratrice madre a Lecce (4-04450) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	3330	MAZZUCA POGGIOLINI: sull'occultamento di fusti contenenti materiale tossico nel comune di Riano (Roma) (4-03989) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	3360
MANZI, CÒ: sulla situazione dei dipendenti dell'Ente poste della Lombardia (4-01550) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3332	PACE: sui dipendenti italiani della Banca di Roma a New York (4-02018) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	3363
MARCHETTI: sull'aumento delle tariffe postali (4-05896) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3334	sugli incarichi del signor Pasquali, dipendente della filiale delle poste di Rieti (4-05522) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> )	3366
		PACE, DE CORATO: sulle sedi del Ministero delle poste a Roma (4-06870) (risp. MACCANICO, <i>ministro e delle comunicazioni</i> )	3367
		PALOMBO: sulle linee ferroviarie Velletri-Roma e Nettuno-Roma (4-01455) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	3368

sulla sospensione del consiglio comunale di Anzio (Roma) (4-03207) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) Pag. 3371	sulla cooperazione italiana allo sviluppo (4-06578) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) Pag. 3392
sul distretto telefonico di Roma (4-05340) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 3372	SERVELLO ed altri: sulla proprietà italiana denominata «Colonia Barbero» in Paraguay (4-04362) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 3394
PAPPALARDO ed altri: sull'aumento delle tariffe da parte delle Ferrovie appululucane (4-02217) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) 3374	sulla nomina della signora Guastoni a membro della Commissione consultiva per la musica (4-05673) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 3400
PEDRIZZI: sul collegio dei revisori dei conti nel comune di Sezze (Latina) (4-04460) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 3375	sulla trasmissione da parte della RAI di un documentario storico il 4 febbraio 1997 (4-06909) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 3402
PEDRIZZI, BATTAGLIA: sul Consolato italiano in Canada (4-05800) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 3376	SPECCHIA: sull'inquinamento del Canale Patri di Brindisi (4-00264) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 3404
PERUZZOTTI: sull'incidente occorso durante il volo AZ 178 del 16 luglio 1996 (4-01258) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) 3376	sull'importazione di angurie di provenienza greca (4-00870) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> ) 3405
sul centro smistamento pacchi «Farini» di Milano (4-06861) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 3380	sullo smaltimento dei bastoncini di cotone usati (4-01955) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 3407
SEMENZATO: sul regime delle quote latte (4-04324) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i> ) 3381	sulla cattiva manutenzione degli impianti di depurazione della Ecosud (4-06782) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 3409
SERENA: sull'installazione a Cornuda (Treviso) di un seggio per le elezioni da parte della comunità marocchina residente in Italia (4-01761) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 3382	sul ritrovamento a Brindisi di alcuni fusti contenenti materiale tossico (4-07006) (risp. RONCHI, <i>ministro dell'ambiente</i> ) 3410
sulle interferenze causate da telefonini e giocattoli elettronici (4-01780) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) 3384	SPERONI: sul cattivo funzionamento degli uffici consolari di Mannheim e Francoforte in Germania (4-04742) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 3410
sulla soppressione di corse presso la stazione ferroviaria di Montebelluna (Treviso) (4-01917) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) 3385	TERRACINI: sul mancato versamento da parte della Telecom Italia Mobile spa del deposito richiesto all'abbonato al momento del contratto di telefonia cellulare (4-06859) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle comunicazioni</i> ) 3413
sull'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero (4-02804) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) 3388	UCCHIELLI: sull'adozione delle «camicie verdi» da parte della Lega Nord (4-00547) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 3414
sulla richiesta di iscrizione anagrafica di alcuni nomadi residenti in un comune del Trevigiano (4-04830) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 3391	WILDE: sulle cooperative «Comitato di quartiere San Polo case» e «Case degli amici di San Polo» di Brescia (4-00528) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 3415
	sulle cooperative «Comitato di quartiere San Polo case» e «Case degli amici di San Polo» di Brescia (4-00873) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )

NO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	Pag. 3416	sulla realizzazione di una discarica di rifiuti tossici nel comune di Lonato (Brescia) da parte della ditta Sageter (4-03904) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	Pag. 3428
sulle cooperative «Comitato di quartiere San Polo case» e «Case degli amici di San Polo» di Brescia (4-01711) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	3417	sulla realizzazione di una discarica di rifiuti tossici nel comune di Lonato (Brescia) da parte della ditta Sageter (4-04183) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	3430
sulla ditta Ecoservizi spa di Brescia (4-02726) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	3419	sulla realizzazione di una discarica di rifiuti tossici nel comune di Lonato (Brescia) da parte della ditta Sageter (4-04185) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	3431
sul Giubileo del 2000 (4-03464) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	3421	WILDE ed altri: sulla costituzione dell'Agens (4-02068) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	3436
sulla realizzazione di una discarica di rifiuti tossici nel comune di Lonato (Brescia) da parte della ditta Sageter (4-03465) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	3423	WILDE ed altri: sul progetto Sipax delle Ferrovie dello Stato (4-02077) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	3438
sulla realizzazione di una discarica di rifiuti tossici nel comune di Lonato (Brescia) da parte della ditta Sageter (4-03521) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	3424	WILDE ed altri: sui corsi per l'accesso alla carriera dirigenziale delle Ferrovie dello Stato (4-02088) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	3440
sulla realizzazione di una discarica di rifiuti tossici nel comune di Lonato (Brescia) da parte della ditta Sageter (4-03674) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> )	3426	WILDE ed altri: sui corsi per l'accesso alla carriera dirigenziale delle Ferrovie dello Stato (4-02106) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	3442

ANGIUS. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che, al fine di garantire adeguati e tempestivi livelli di sicurezza nel soccorso tecnico alle popolazioni dell'Alta Valle del Velino e dei limitrofi territori della provincia di Perugia, di Ascoli Piceno, dell'Aquila, è necessario e urgente procedere all'apertura del distacco dei vigili del fuoco di Posta, premiando la disponibilità e l'impegno economico-finanziario già dimostrate al riguardo dall'amministrazione comunale, l'interrogante chiede di sapere se non sia prioritario l'avvio immediato di atti amministrativi indispensabili per l'apertura del distacco operativo entro il 1° settembre 1997 di Posta e per l'assegnazione di idonea quota di vigili permanenti al Comando dei vigili del fuoco di Rieti.

(4-03932)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Va sottolineato in primo luogo che il potenziamento dei servizi antincendio, su tutto il territorio nazionale e quindi anche nella Alta Valle del Velino e nei territori limitrofi, è esigenza particolarmente sentita dall'amministrazione dell'Interno.

L'attuale crisi di risorse, la carenza di personale e di mezzi che affligge il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella sua interezza costituiscono d'altra parte problemi ben noti oltre che agli Organi di Governo anche al Parlamento la cui attenzione viene costantemente richiamata sull'argomento.

Riguardo alle esigenze cui si riferisce in particolare l'atto ispettivo si precisa che recentemente il comune di Posta ha deliberato di cedere in comodato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la durata di tre anni, un edificio, ex ENEL, per la creazione di un distacco vigili del fuoco che dovrebbe assicurare una adeguata copertura antincendi nell'area di cui trattasi.

Pur apprezzando la disponibilità della citata amministrazione non è possibile prevedere in tempi brevi l'utilizzo dell'immobile in parola come sede di un presidio permanente, attese le evidenziate carenze di personale.

Tuttavia, fermo restando l'eventuale utilizzo di tale immobile come sede di un presidio a carattere stagionale, si sta valutando, di intesa con il Comando di Rieti, la possibilità di attivare in Posta un distacco a carattere volontario.

Anche la realizzazione di tale iniziativa è tuttavia legata alla presenza e alla disponibilità di personale volontario locale che andrà comunque opportunamente addestrato ed iscritto negli appositi ruoli del volontariato dei vigili del fuoco.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

BESOSTRI, DUVA, SQUARCIALUPI, ELIA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che si ha notizia della prossima chiusura dell'ufficio postale di piazza Tirana a Milano con la motivazione che non rispetta le norme di sicurezza nei posti di lavoro;

che tale decisione aggrava le condizioni di gestione del servizio per la popolazione in generale, ma in particolare per i pensionati che in numero di circa 2.000 riscuotono presso l'ufficio postale di piazza Tirana la loro pensione;

che, in base agli stessi criteri, è destinato alla chiusura l'ufficio postale di largo Scalabrini, con la conseguenza che nella zona di decentramento n. 17 sarebbero chiusi ben due uffici su tre;

che la chiusura di piazza Tirana è motivata altresì dall'azione di sfratto per finita locazione e cioè per inerzia dell'amministrazione che a tempo debito non ha provveduto al rinnovo della locazione ovvero a trovare altro locale da adibire a sede idonea nella zona;

che nella seduta del 15 dicembre 1993, nell'8<sup>a</sup> Commissione del Senato, a seguito di denuncia della senatrice Senesi sulla interpretazione troppo restrittiva dell'articolo 17 della legge n. 412 del 1991 con conseguente soppressione e chiusura per ristrutturazione di uffici postali, è stato predisposto un ordine del giorno che impegna il Governo: «a provvedere con idonei atti amministrativi a sospendere ogni iniziativa che prevede la chiusura degli uffici postali, sia in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, sia quelli relativi a provvedimenti di ristrutturazione o di accertamenti di violazioni dei decreti del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e n. 547 del 1956, affinché tali decisioni siano assunte dall'Ente poste italiane in un contesto più ampio di quanto finora non sia avvenuto. In particolare si ravvisa l'opportunità che ciò avvenga nell'ambito di piani di riorganizzazione o di chiusura provvisoria di uffici postali, con l'eventuale concorso di amministrazioni comunali interessate, onde consentire il minor disagio ai cittadini-utenti, anche avvalendosi dei competenti uffici delle prefetture»;

che l'ordine del giorno è stato esaminato nella seduta del 16 dicembre 1993 ed è stato accolto dal Governo in persona dell'allora ministro Pagani «... ritenendo che il patrimonio rappresentato dagli uffici postali costituisca una ricchezza per l'intera comunità nazionale e ricordando come in tal senso il Governo avesse emanato precise disposizioni per la sospensione di ogni iniziativa che prevedesse la chiusura di tali uffici ancorchè a basso traffico. Tali disposizioni tuttavia non sono sempre state rispettate»;

che a distanza di più di tre anni la situazione invece di migliorare è peggiorata quantomeno nella zona 17 di Milano;

che la chiusura di uffici postali colpisce in particolare i settori più deboli della società (cittadini meno abbienti, pensionati) e dirotta l'utenza verso gli istituti bancari con aggravio dei costi;

che la minacciata chiusura va in direzione contraria al potenziamento dell'Ente poste italiane ed alla tendenza in tutti i paesi europei a rafforzare e diversificare i servizi offerti dagli uffici postali,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale iniziativa il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per evitare la chiusura degli uffici postali di piazza Tirana e di largo Scalabrini o per far coincidere la chiusura con la contestuale apertura di uffici postali sostitutivi con lo stesso bacino di utenza;

quali siano state le ragioni del ritardo con il quale si è fatto fronte allo sfratto per finita locazione ed alle esigenze di interventi per adeguare gli uffici postali alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;

se il Ministro stesso non ritenga grave il disagio provocato all'utenza e come intenda far fronte al depotenziamento degli uffici postali in generale e segnatamente nella città di Milano.

(4-04124)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la chiusura dell'agenzia postale n. 60 sita in piazza Tirana è avvenuta a seguito della convalida dello sfratto da parte del Pretore; la filiale di Milano, proprio per evitare l'interruzione del servizio, aveva dichiarato la propria disponibilità a rinnovare la locazione dell'immobile sin dal maggio 1994, ma, nonostante i continui solleciti, soltanto alla fine del 1996, il proprietario dei locali comunicava, attraverso i propri legali, la indisponibilità al rinnovo della locazione.

I dirigenti preposti si sono attivati per la ricerca di una nuova sede nell'ambito della zona servita dall'agenzia n. 60, reperendola in via Segneri, angolo via Lorenteggio.

Dagli accertamenti esperiti è emersa, infatti, la idoneità dei suddetti locali ad ospitare i servizi postali, previa esecuzione di alcune opere di adattamento: si ritiene, pertanto, di poter pervenire, in tempi brevissimi, alla stipulazione del contratto in modo da poter effettuare rapidamente alcuni necessari lavori di ristrutturazione dei locali.

Per sopperire alla emergenza conseguente al forzoso rilascio dei locali di Piazza Tirana e venire incontro il più possibile alle giuste esigenze della clientela più anziana, è stato attivato uno sportello avanzato presso l'agenzia di base n. 65 di via Bagarotti, che è apparsa la più idonea e funzionale tra quelle viciniori.

Di tale decisione sono stati messi al corrente sia il presidente del consiglio della zona n. 17, che il comitato per la riapertura dell'ufficio postale di piazza Tirana, confidando anche nella collaborazione di queste associazioni per la individuazione di soluzioni più soddisfacenti nell'attesa della ultimazione dei lavori nei nuovi locali.

Per quanto concerne, poi, l'agenzia postale di largo Scalabrini (Mi/95), giudicata inidonea dagli organi tecnici della filiale di Milano a causa della sua superficie, si informa che la ricerca di nuovi locali ove trasferire l'agenzia stessa è già stata avviata ed è prevedibile una conclusione positiva in tempi brevi.

Il medesimo ente ha ritenuto, infine, opportuno sottolineare il proprio impegno volto a rafforzare le posizioni operative delle agenzie postali nell'*hinterland* milanese ed ha, in proposito, comunicato che sono

in fase di apertura nuovi uffici in località Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, Muggiò e Meda.

In linea con tale politica l'Ente sta, altresì, valutando la possibilità di attivare nuovi sportelli postali presso uffici pubblici di notevole rilievo sociale, ubicati in Milano (Provveditorato agli studi, Istituto dei tumori, eccetera).

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

BONATESTA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro della sanità.* – Premesso: che da moltissimo tempo il servizio pediatrico di Ronciglione (Viterbo) è nel pieno caos;

che per questo motivo sono molti i disagi che derivano ai piccoli ai quali necessitano i vaccini;

che la presenza di un pediatra nel consultorio non è garantita, creando una situazione di completo disorientamento per le mamme dei piccoli le quali si vedono costrette a sborsare soldi per la sanità, magari pagando un medico di fiducia privatamente, saltando, di fatto, la fila del pediatra condotto;

che, nonostante le aziende sanitarie locali abbiano applicato in pieno la normativa ministeriale in materia di assistenza diretta ai minori, a Ronciglione regna la totale disinformazione;

che al riguardo il presidente del locale circolo di AN ha più volte sollecitato l'intervento delle autorità competenti senza avere risposta alcuna,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere la situazione caotica e di disagio nella quale si trova la popolazione di Ronciglione.

(4-02198)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La risposta all'interrogazione parlamentare in esame, deve basarsi necessariamente sugli indispensabili elementi di valutazione della competente regione Lazio.

Quanto appreso da quel Commissariato consente di precisare che il Direttore generale dell'azienda USL di Viterbo ha fornito ampie assicurazioni riguardo all'insussistenza di reali difficoltà relativamente all'esecuzione della vaccinazione presso le strutture del Servizio pediatrico di Ronciglione (Viterbo), mentre l'assistenza pediatrica viene consuetamente garantita sia nel locale consultorio a cura del pediatra di base sia dall'Ambulatorio ospedaliero, in cui operano medici specialisti «SUMAI».

*Il Ministro della sanità*  
BINDI

(11 agosto 1997)



BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, in caso di incidente stradale, quando vi sia l'intervento dei vigili urbani di Genova, per i cittadini coinvolti sarebbe talvolta necessario ai fini assicurativi richiedere agli stessi vigili urbani copia del rapporto redatto circa l'intervento e i rilievi eseguiti;

che ciò comporterebbe le seguenti spese:

per la richiesta del rapporto: atto notorio su carta da bollo da lire 15.000 più spese comunali, e domanda della copia del rapporto, sempre su carta da bollo da lire 15.000 più spese comunali;

al ritiro della copia del rapporto: pagamento di diritti per la somma di lire 84.000;

che, con la trasmissione da parte dei vigili urbani di Genova – come prevederebbe la legge – del proprio verbale alla polizia giudiziaria del tribunale di Genova, sarebbe possibile averne copia con la spesa di sole lire 1.000, presso il competente nucleo dei carabinieri, con il risparmio per l'utente del pubblico servizio di circa lire 120.000;

che parrebbe invece che questa trasmissione di atti pubblici non avvenga – potendosi configurare il reato di omissione di atti d'ufficio – e ciò sarebbe conseguente ad un accordo, formale o informale, ma comunque illecito, tra la civica amministrazione e gli uffici giudiziari, si chiede di sapere:

se ciò corrisponda a verità;

quali iniziative si intenda assumere per appurare il fondamento dei fatti descritti e le eventuali gravi responsabilità connesse.

(4-00340)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

Con deliberazione n. 2496 del 23 novembre 1995 la Giunta municipale di Genova fissò l'importo dovuto per il rilascio di copie di atti in lire 78.000.

Fino a qualche tempo fa per prassi il contenuto degli atti inviati alla Procura della Repubblica riguardava solo la dinamica dell'incidente.

Pertanto, mancando molti dati indispensabili per definire le pratiche assicurative, gli interessati acquisivano gli atti presso il Comando polizia municipale, sostenendone le spese.

Di recente sono state impartite disposizioni da parte del Comando affinché negli atti inviati alla Procura siano compresi elementi utili alla risoluzione di contenziosi assicurativi.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la legge n. 662 del 1996 all'articolo 2, comma 20, sancisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto, regola e stabilisce un fondo per integrare le spese di spedizione postale dell'editoria;

che tale fondo ha una dotazione di 300 miliardi di lire per il 1997;

che il suddetto decreto doveva essere emanato entro e non oltre il 31 marzo 1997;

che dal 1° aprile l'Ente poste minaccia di non applicare alcuna forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dei benefici ex legge n. 662 del 1996 articolo 2, comma 20, lettera a), b) e c), nel caso in cui il citato decreto non venga emanato, anche a causa della scadenza del termine del 1° aprile 1997 stabilito con la legge 28 febbraio 1997 n. 30;

che la mancata emanazione del predetto provvedimento legislativo causerebbe ulteriori gravi danni al settore dell'editoria, già gravemente in crisi, anche per il caotico disservizio della distribuzione postale,

si chiede di sapere:

per quali motivazioni non si sia provveduto ad applicare la legge per l'attuazione delle nuove tariffe di abbonamento postale e per l'istituzione e la regolamentazione del fondo per l'editoria;

quali eventuali misure provvisorie si ritenga opportuno adottare, affinché sia evitata una probabile crisi, e conseguente caos, del servizio postale in questione.

(4-05129)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'Ente Poste italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre, all'Ente poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii

di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti «no profit», il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lettera c), comma 20, articolo 2, della legge n. 662 del 1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 del decreto 4 luglio 1997; di conseguenza le tariffe di cui alla tabella D. 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

CARCARINO, RUSSO SPENA, CRIPPA, MANZI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in questi ultimi anni sono usate per la pesca al tonno, sia in acque internazionali che italiane, moderne navi definite «fattoria», giapponesi in prevalenza ma anche coreane e ultimamente cinesi, che sono in spietata concorrenza con i nostri pescatori e al riguardo si sono registrati piccoli incidenti;

che la pesca al tonno delle navi fattoria giapponesi sfrutta una tecnologia molto avanzata che ha come strumenti un particolare tipo di lenze definite *long line*, cioè lenze lunghe trenta chilometri con ami

ogni cinque metri e il satellite per individuare le zone del mar Mediterraneo con le acque che hanno una temperatura fra i ventotto e i trentadue gradi, luoghi ideali dove i tonni arrivano superando lo stretto di Gibilterra giungendo dall'Atlantico per riprodursi,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per risolvere i due nodi centrali del problema: la concorrenza fra un tipo di pesca tradizionale italiana e una molto più tecnologica e la diminuzione annuale dei tonni stimata di un venti per cento in meno.

(4-06170)

(30 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si richiama l'attenzione sulla concorrenza, per la cattura del tonno rosso in acque internazionali del bacino del Mediterraneo, tra le unità da pesca italiane che operano con tecniche professionali tradizionali e le cosiddette «navi fattoria» di paesi non mediterranei come il Giappone.

Al riguardo si rappresenta che trattasi di un problema di indubbia gravità, sia sotto il profilo del danno socio-economico che ne deriva alla nostra flotta da pesca, sia per il pericolo reale di un prelievo della risorsa eccessivo rispetto alla effettiva capacità di riproduzione della stessa.

La gravità è accentuata dal fatto che tale concorrenza si esplica, come già accennato, in acque internazionali, ossia in zone di mare «libero» ove lo Stato può pretendere l'immediata applicazione delle misure di gestione della pesca solo da parte delle navi battenti la propria bandiera.

A ciò si aggiunga che l'attuazione degli strumenti forniti dalle vigenti convenzioni internazionali è generalmente subordinata al verificarsi di una serie di condizioni estremamente limitative.

La non percorribilità di tali iniziative di intervento ha dunque portato questa amministrazione, così come quelle degli altri paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo – Spagna e Francia soprattutto – ad individuare, quali sedi più opportune per lo studio e la predisposizione di strategie efficaci, gli organismi internazionali esistenti, primo fra tutti, per importanza e specificità, il Consiglio generale per la pesca del Mediterraneo della FAO (CGPM).

Va peraltro rilevato che anche le risoluzioni promosse in tali sedi vengono applicate dai paesi membri di tali organismi, mentre continuano, per carenza di strumenti internazionali adeguati, a non impegnare i paesi non membri.

Ciò significa, tra l'altro, che la risoluzione n. 95/1 della XXI sessione del CGPM, concernente proprio la pesca del tonno con i palangari, mentre è applicabile per i paesi mediterranei aderenti al CGPM e vincolante per tutti i paesi europei perchè recepita da apposito regolamento comunitario, può legittimamente essere disattesa dal Giappone, dalla Corea, eccetera.

Da tutto quanto sopra esposto si evince che la via finora perseguita, consistente nella partecipazione attiva a tutte le iniziative internazionali

volte alla diffusione delle pratiche di pesca e di concorrenza responsabili, e nella denuncia di tali sedi della situazione esistente nell'alto Mare Mediterraneo, appare ancora l'unica percorribile affinché possano essere individuati, tramite la cooperazione di tutti gli Stati interessati, nuovi e più incisivi strumenti di intervento.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(8 agosto 1997)

---

CARUSO Luigi. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Per sapere:

se siano a conoscenza della grave situazione determinatasi dall'aprile scorso a causa della vera e propria «invasione» di oltre cento navi giapponesi e coreane nel Mediterraneo centrale, le quali pescano tonni mediante il lancio di cavi speciali dotati di armi, lunghi quasi 200 chilometri, e ciò con grave danno ambientale per il Mediterraneo e con grave danno economico per le già dissanguate marinerie siciliane, da Mazara a Portopalo, da Marsala a Sciacca, da Licata a Trapani, da Augusta ad Acitrezza;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, allo scopo di evitare il protrarsi della situazione sopra indicata.

(4-01102)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa amministrazione fa presente che, in merito alla questione segnalata con l'atto che si riscontra, la capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha riferito di due soli episodi di tentato speronamento.

Questi, infatti, sono stati denunciati dai comandanti di due pescherecci i quali, a suo tempo, hanno riferito di detto deliberato comportamento delittuoso che sarebbe stato posto in essere nello Stretto di Sicilia da parte di unità da pesca di nazionalità giapponese.

Tali episodi sarebbero pertanto i soli che confermerebbero la presenza nel Canale di Sicilia di unità pescherecce provenienti dall'Estremo Oriente e non risulta alla stessa capitaneria, nè ad altre, la registrazione di ulteriori vicende tali da far ritenere sussistente una massiccia presenza di navi della citata nazionalità.

Allo stesso modo, non sono i competenti presidi a conoscenza dei segnalati metodi di pesca o delle attrezzature adoperate e nemmeno dei paventati rischi di natura economico-ambientale che, se sussistenti, avrebbero sicuramente allarmato le stesse marinerie.

Si deve evidenziare, infatti, che su tale ultimo punto le autorità marittime della zona non hanno registrato nè altrimenti colto stati di allarme o preoccupazione da parte degli operatori del settore.

È pur vero, d'altra parte, che la tradizionale riservatezza della marineria locale in merito all'attività di pesca e su quanto avviene nelle zone in cui essa si svolge non è d'aiuto per le autorità al fine della tempestiva conoscenza di situazioni che potrebbero avere rilievo internazionale e che pure meritano particolare attenzione, allo scopo di prevenire tensioni ed incidenti come quelli sopra descritti.

Si deve comunque evidenziare che è in atto da parte delle unità della Marina militare una costante attività di vigilanza sulla pesca nel Canale di Sicilia: accertamenti e controlli continuano infatti ad essere approfonditamente svolti nelle circostanti dodici miglia di acque territoriali.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(8 agosto 1997)

---

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il generale abbandono in cui versa il territorio dell'agro sarnese nocerino è stato ormai riconosciuto da tempo al punto tale che esso è stato dichiarato in preda all'emergenza e l'inquinamento vede come maggiori veicoli i corsi d'acqua che affluiscono nel Sarno;

che le implicazioni di ordine igienico-sanitario, da gran tempo conosciute a livello nazionale ed internazionale, diventano sempre più pericolose per i cittadini e per la salvaguardia di un decente livello di vivibilità;

che in località via Sant'Antonio Abate di Scafati un canale d'irrigazione, San Tommaso, proveniente da Angri è stato ormai trasformato in una cloaca a cielo aperto con depositi di varia natura;

che per tale motivo è stata presentata una petizione popolare alla ASL Salerno 1, al commissario del Consorzio di bonifica dell'agro sarnese nocerino e al sindaco di Scafati da parte dei cittadini per denunciare la situazione di degrado e per chiedere i relativi provvedimenti,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario individuare le responsabilità in ordine agli elementi inquinanti ma anche quelle di omissione dei controlli e della manutenzione affinché tale sconcio venga a cessare e si restituisca alla comunità la possibilità di una esistenza civile.

(4-06380)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. – L'azione del Ministero dell'ambiente e del Commissario straordinario per il superamento dello stato di emergenza che interessa il bacino del Sarno si è sviluppata lungo tre direttrici principali: completamento dello schema depurativo, completamento delle reti fognarie comunali, rimozione di particolari cause di degrado (rifacimento e puli-

zia di alvei, protezione dal rischio idraulico, contenimento del carico inquinante di origine industriale, eccetera).

Per quanto riguarda il Medio Sarno, per il trattamento dei liquami provenienti dal comune di Scafati, è prevista la realizzazione di un depuratore a cavallo dei comuni di Scafati e S. Antonio Abate, mentre i liquami prodotti nel territorio comunale di Angri confluiranno verso un altro impianto di depurazione da realizzarsi in un'area posta tra i comuni di Angri, S. Marzano del Sarno, S. Egidio Montalbino.

Una volta realizzati i due impianti (l'inizio dei lavori è previsto per dicembre 1997) verrà a cessare la situazione di degrado che attualmente interessa il canale S. Tommaso.

La segnalazione di situazioni di particolare degrado è comunque opportuna in quanto l'avanzamento dei lavori di fognatura e depurazione dovrà necessariamente tenere conto di tali situazioni, definendo modalità di intervento che rimuovono prioritariamente le principali cause di degrado del territorio.

L'esigenza di tenere in particolare conto la situazione che interessa il canale S. Tommaso di Scafati è già stata trasmessa al Commissario straordinario.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(6 agosto 1997)

---

CUSIMANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere se siano venuti a conoscenza delle nuove pesantissime minacce di cui è stato oggetto il presidente della provincia di Catania e parlamentare europeo Nello Musumeci. «Uccideremo il presidente, sua moglie e i suoi figli», è stato – secondo quanto risulta all'interrogante – il criminale messaggio lasciato alla sua segreteria telefonica; l'onorevole Musumeci nel recente passato è stato oggetto di altre minacce.

In considerazione di quanto sopra, l'interrogante chiede di sapere quali misure intenda prendere il Governo per garantire l'incolumità di un esponente politico ed istituzionale e dei suoi famigliari e se non ritenga di potenziare le forze dell'ordine nella città di Catania dove, contrariamente a quanto affermato recentemente dal Ministro dell'interno, la situazione dell'ordine pubblico è sempre più preoccupante.

(4-01190)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Catania sono da tempo oggetto di particolare e vigile attenzione da parte di questa amministrazione, in relazione soprattutto alla recrudescenza criminale nell'area in questione.

Con l'intervento delle Forze armate impegnate nell'operazione «Vespri Siciliani» il territorio della provincia è interessato da straordinari servizi di controllo e di prevenzione anticrimine.

Nel corso degli ultimi mesi si è sviluppata, inoltre, un'intensa attività investigativa attraverso l'impegno coordinato delle Forze dell'ordine.

Relativamente alle minacce di cui è stato oggetto il presidente della provincia di Catania, nonché europarlamentare, onorevole Nello Musumeci, si rappresenta che la competente autorità provinciale di pubblica sicurezza ha disposto, nei confronti dello stesso, l'attivazione di un articolato servizio di tutela, comprendente anche, all'occorrenza, il servizio di scorta.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

---

CUSIMANO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Si interroga il Ministro in indirizzo per sapere se corrisponda a verità quanto riportato dalla stampa in merito al rigetto della domanda per una «DOC Sicilia», avvenuto in seno al comitato nazionale per la denominazione di origine dei vini con 17 voti favorevoli, 5 contrari e 7 astenuti che non hanno permesso di raggiungere il *quorum* richiesto di 23 voti favorevoli.

Sempre secondo le notizie di stampa proprio l'intervento del Ministro, che sarebbe avvenuto per iscritto, primo e unico passo nella storia delle denominazioni di origine, avrebbe intimorito alcuni componenti, accusati di un atteggiamento «eccessivamente lassista» volto «a risolvere problemi marginali e eccentrici rispetto ad una valorizzazione globale delle nostre denominazioni d'origine».

L'interrogante fa presente che tale atteggiamento, se vero, sa molto di discriminazione, in quanto esiste il precedente della DOC Piemonte, approvata nell'autunno 1994; inoltre la strada intrapresa (con l'imbottigliamento in zona) dalla regione siciliana risponde ad una logica di qualificazione del vigneto Sicilia e quindi anche ad una esigenza di cambiamento culturale dei suoi viticoltori, che per affrontare il futuro devono tenere conto degli orientamenti del mercato e non più dei sostegni pubblici.

Si chiede inoltre di sapere le ragioni del suddetto atteggiamento, dalla stampa attribuito al Ministro.

(4-06205)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto richiesto in merito al mancato riconoscimento della DOC «Sicilia», si precisa quanto segue.



Innanzitutto, per quanto riguarda le presunte ingerenze del Ministro sull'attività del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, si rileva che nella lettera inviata al predetto Comitato nell'ambito del generale potere di indirizzo che spetta al Ministero sui propri organi, ancorchè dotati di autonomia, non si fa assolutamente riferimento ad alcun caso particolare, e tanto meno al riconoscimento della DOC «Sicilia», ma si richiama semplicemente l'attenzione del Comitato ad una coerenza comportamentale, al fine di evitare il rischio che taluni aspetti relativi alle medesime problematiche vengano disciplinati in modo diverso.

Nella lettera si afferma chiaramente che la responsabilità delle scelte operate dal Comitato ricade sui rappresentanti professionali che compongono il Comitato stesso, essendo tali scelte insindacabili quando comprese nell'ambito della normativa vigente.

Tali scelte devono ispirarsi ad una strategia di valorizzazione globale delle nostre denominazioni di origine e non soggiacere a richieste emergenti, rappresentate di volta in volta, anche per risolvere problemi marginali.

Ciò premesso, per quanto concerne il rapporto fra DOC «Piemonte» e DOC «Sicilia» è doveroso constatare che al momento dell'approvazione della DOC «Piemonte» erano già esistenti nella regione oltre 35 denominazioni di origine, con una percentuale di produzione di vino DOC pari al 39 per cento della produzione totale. Nel caso della Sicilia invece, a fronte di una produzione annua di circa 10 milioni di ettolitri di vino da tavola, soltanto meno del 2 per cento della produzione viene rivendicata a DOC.

Si concorda pertanto sulla necessità che una parte più grande della produzione vinicola della Sicilia, regione di antichissima tradizione e vocazione per la vitivinicoltura, possa avvalersi della salvaguardia e tutela della produzione vinicola offerta con lo strumento della denominazione di origine; ma a tal fine si ritiene che la scorciatoia proposta della DOC regionale sia intempestiva rispetto al contesto tecnico-operativo ivi esistente.

Si osserva infine che proprio la votazione a scrutinio segreto adottata dal Comitato vini sulla questione ha evitato ogni possibile sospetto di ingerenza, poichè ciascun componente ha potuto esprimere liberamente il proprio avviso secondo la propria personale valutazione.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(8 agosto 1997)

---

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno.* – In relazione all'inse-  
diamento a Milano tra viale Jenner e le vie Guerzoni e Butti sotto la si-  
gla «centro culturale islamico» di una vera e propria «moschea  
abusiva»;

considerato:

che sin dal 1990 i residenti della zona avevano esposto alle autorità comunali le perplessità ed i timori derivanti dall'insediamento del suddetto centro culturale islamico;

che tali preoccupazioni sono rimaste senza risposta tangibile da parte delle varie amministrazioni comunali;

che le rimostranze presentate dai cittadini delle zone avevano portato alla formulazione da parte dei competenti uffici d'igiene e della vigilanza urbana di verbali di contestazione per irregolarità, con relativa trasmissione degli atti alla procura della Repubblica;

che tra il marzo e il giugno 1993 era stato ottenuto un incontro con l'amministrazione comunale durante il quale era stato consegnato da parte dei cittadini delle zone un *dossier* delle richieste presentate alle varie autorità;

che in tale ambito si era prospettato anche l'eventuale spostamento del centro culturale islamico, sempre in ambito zona 7, individuando altre zone di proprietà del comune idonee all'eventuale insediamento;

che successivamente all'incontro con il comune di Milano i residenti hanno espresso il timore circa la difficile convivenza con i frequentatori del centro islamico, anche a causa di strani movimenti sia di giorno che di notte, e soprattutto era stata evidenziata una situazione di disagio che si veniva e si viene a creare in occasione delle riunioni religiose del venerdì, con il blocco totale di viale Jenner e con l'impossibilità di praticare il marciapiede che diviene costante luogo di riunione e di preghiera;

che lo stato di disagio è tutt'ora presente in quanto quello che era nato come semplice centro culturale si è poi trasformato in luogo di culto, in scuola, luogo di ristoro e anche di spaccio, perdendo i connotati di un centro culturale e assumendo quelli di un vero e proprio centro di prima accoglienza abusivo;

visto:

che a Milano è funzionante una moschea regolarmente autorizzata in zona 10 (via Anacreonte);

che le istanze presentate dai cittadini del quartiere non sono state mai dettate da motivazioni di ordine razziale o di discriminazione come dimostrano i rapporti esistenti con i frequentatori del suddetto centro;

che di recente la questura ha scoperto all'interno del suddetto centro culturale la presenza di una cellula terroristica islamica operando diversi arresti tra gli aderenti al suddetto centro;

che la comunità islamica ha il diritto sancito dalla Costituzione di professare liberamente il proprio credo religioso;

che anche i cittadini residenti in zona hanno pari diritti, e quindi il diritto primario alla propria incolumità fisica e inoltre il diritto di non dover subire minacce o veri e propri atti di vandalismo;

che erano stati già approntati studi su una diversa dislocazione di detto centro,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere perchè siano resi noti i motivi per i quali le autorità dell'ordine pubblico di Milano non abbiano concordato con il suddetto centro islamico l'utilizzo della moschea esistente ed autorizzata di via Anacreonte ed abbiano invece lasciato svolgere funzioni religiose surrettizie nella sede del suddetto centro;

quali iniziative si intenda assumere affinché:

l'amministrazione comunale di Milano reperisca eventualmente un'altra area che sia più consona al suddetto centro, possibilmente non a ridosso di grossi insediamenti abitativi;

i responsabili della comunità islamica operino un più attento controllo al loro interno, nel rispetto dei credo religiosi e delle usanze, ma anche rispettando le leggi e i regolamenti dello Stato italiano di cui sono ospiti, e comunque in ossequio alle più elementari norme del corretto vivere civile, con il rispetto delle esigenze degli abitanti circostanti;

le autorità comunali si attivino in modo che tutte le attività del centro culturale islamico (servizio di ristorazione, spaccio alimentare, scuola araba, eccetera) siano svolte in ossequio alle leggi e ai regolamenti vigenti e anche le funzioni relative al culto siano svolte in modo da non creare pregiudizio e disturbo ai residenti (la chiamata dei fedeli e l'espletamento delle funzioni religiose avviene per mezzo di altoparlanti);

i responsabili dell'ordine pubblico si attivino perchè il riunirsi di centinaia di persone in occasione delle funzioni religiose del venerdì non pregiudichi il vivere civile dei cittadini italiani abitanti delle zone e non rechi disturbo alla circolazione e al traffico in tutte le zone;

il prefetto di Milano si adoperi per far cessare l'immobilismo dell'amministrazione comunale e per consentire di arrivare alla soluzione definitiva del problema venutosi a creare, con la massima soddisfazione delle parti in causa.

(4-00213)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Il problema sollevato non ha trovato ancora un'adeguata soluzione.

Proprio per questo si sono date disposizioni al prefetto di Milano perchè richiami l'attenzione dei nuovi amministratori comunali sulle misure più urgenti da assumere al riguardo.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

---

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca*

*scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso:

che, avvicinandosi il termine ultimo per la presentazione delle domande di pensionamento, si intesificano le richieste di dimissioni da parte di dipendenti della pubblica amministrazione che hanno maturato un'anzianità di almeno trentacinque anni di servizio;

che tale esodo investe particolarmente il mondo della scuola, che sarà privato del contributo organizzativo e didattico arricchitosi in anni di approfondimenti culturali ed esperienza;

che tra le tante cause delle decisioni di ritiro prevale la preoccupazione che l'anno 1997 sarà l'ultimo in cui il trattamento pensionistico sarà calcolato col metodo contributivo;

che tale stato di incertezza è aggravato dalle notizie secondo cui l'INPDAP (ex ENPAS) non sarebbe in grado di assicurare il trattamento di fine rapporto ai circa 100.000 lavoratori in prossima quiescenza a causa del disavanzo di circa 3.000 miliardi fatto registrare dal bilancio 1996 e dalla mancanza di tranquillizzanti prospettive per i bilanci futuri;

che, di fronte a tanta confusione ed apprensione, il Governo mantiene un atteggiamento indifferente ed apparentemente ambiguo, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative urgenti si intenda adottare, prima del termine ultimo per la presentazione delle domande di pensionamento fissato al 15 marzo 1997, per informare correttamente il personale dipendente della pubblica amministrazione, e segnatamente i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, sulle intenzioni del Governo in materia di futuro calcolo del trattamento pensionistico e sulla possibilità dell'INPDAP di assicurare nei prossimi anni, l'indennità di buona uscita;

se i vuoti di organico che si determineranno a seguito del prevedibile massiccio pensionamento saranno coperti con nuove assunzioni.  
(4-04540)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto ed in base agli elementi acquisiti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, si rappresenta che l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, convertito dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, dispone, per quanto riguarda il settore previdenziale gestito dall'INPDAP, il differimento di sei mesi della liquidazione del trattamento di fine rapporto, con la precisazione che le indennità dovranno essere corrisposte agli aventi diritto nei successivi tre mesi, pena il pagamento degli interessi legali.

L'INPDAP ha precisato che tale intervento, ritenuto indispensabile per soddisfare esigenze di riequilibrio della finanza pubblica, non va ricondotto a problemi interni dell'Istituto e che, pertanto, gli allarmismi creatisi circa un'eventuale futura insolvibilità dell'ente relativamente alla

liquidazione del trattamento di fine rapporto, sono privi di fondamento.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(5 agosto 1997)

---

DI BENEDETTO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Vista la legge n. 394 del 1991 sulle aree naturali protette;

visto in particolare l'articolo 9, comma 11, della citata legge, il quale dispone che il direttore del parco nazionale può essere nominato con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore del parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente;

visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 28 giugno 1993, «Istituzione dell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco presso il servizio di conservazione della natura del Ministero»;

visto in particolare l'articolo 3 del citato decreto 28 giugno 1993 il quale, al comma 1, detta che «il Ministro dell'ambiente stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale debbono essere presentate le domande» ed al comma 2 stabilisce che «è valutabile qualsiasi titolo scientifico, di studio o di servizio, atto a dimostrare una specifica elevata competenza in materia naturalistico-ambientale»;

ritenuto che i requisiti richiesti, espressi in modo generico tanto da far ritenere che una laurea in scienze forestali possa equipararsi a quella in filosofia, oltre ai titoli sulla competenza in materia naturalistico-ambientale, non sono tali da consentire, a parere dello scrivente, la formulazione di un giudizio di idoneità espresso sulla base di criteri rigorosi, oggettivi e trasparenti nè, tanto meno, da garantire la selezione di soggetti con specifiche competenze nei settori e nelle funzioni che sono proprie del direttore del parco;

ritenuto altresì che, per la natura dell'incarico che il direttore del parco dovrà svolgere, i requisiti di competenza gestionale e tecnico-amministrativa non possono essere considerati residuali rispetto a quelli di competenza in materie naturalistico-ambientali;

constatato che in base all'articolo 4, in via transitoria ed in sede di prima applicazione, le domande ed i titoli dovevano essere presentati al Ministro entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ed in conseguenza è presente al Ministero un elenco di richiedenti che, per come è stato costituito, presenta preoccupanti elementi di eccessiva genericità circa il profilo professionale dei candidati,

si chiede di conoscere come il Ministro intenda procedere per garantire l'istituzione di un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore del parco con criteri di selezione rigorosi e trasparenti, capaci di individuare candidati di elevata competenza in tutti i settori che investo-

no le primarie funzioni del direttore del parco, con la conseguente ed inevitabile soppressione del suddetto elenco provvisorio, e se, in tal senso, non si ritenga opportuno procedere alla formazione dell'elenco di idonei dell'esercizio dell'attività di direttore del parco avvalendosi del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto, fornendo ai richiedenti, già al momento della richiesta di presentazione delle domande, rigorosi elementi circa il profilo professionale necessario per essere inseriti nell'elenco, al fine di:

garantire agli interessati certezza e trasparenza delle procedure; operare una rigorosa preselezione dei candidati, attuata con criteri miranti all'individuazione di soggetti di elevata competenza nei settori che sono propri dell'attività del direttore del parco;

consentire alla commissione di cui all'articolo 3, comma 3, una più oggettiva e trasparente attività di giudizio attraverso la preventiva predisposizione di una graduatoria per punteggi che sia diretta a limitare una discrezionalità della commissione stessa che appare, oggi, anacronistica e senza più giustificazione alcuna.

(4-02127)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette), prevede all'articolo 9, comma 1, che «il Direttore del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di “Direttore del Parco” istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti nell'elenco».

Il Ministro dell'ambiente successivamente, con proprio decreto del 28 giugno 1993, provvedeva ad istituire l'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco presso il Servizio conservazione della natura, stabilendo alcuni criteri da seguire.

In merito a detto decreto l'onorevole interrogante:

osserva che la genericità dei requisiti richiesti non permette un giudizio di idoneità che andrebbe espresso sulla base di criteri rigorosi, oggettivi e trasparenti, nè garantisce la selezione di soggetti con specifiche competenze nei settori e nelle funzioni proprie del direttore di parco;

con riferimento al termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto per la presentazione delle domande ed al fine dell'inserimento dei richiedenti nell'elenco degli idonei, ritiene che presso il Ministero dell'ambiente si sarebbe costituito un elenco di richiedenti con requisiti

discutibili circa il profilo professionale dei candidati, e ciò sempre per la genericità degli elementi richiesti.

A tale proposito, si fa presente che le osservazioni dell'onorevole interrogante sono superate dalle disposizioni contenute nel decreto del 3 luglio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1995.

Detto decreto ha stabilito che le domande di partecipazione al giudizio di idoneità, corredate dai titoli valutabili, dovevano essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Quanto ai fini dell'iscrizione degli idonei, ha stabilito che venissero valutati i seguenti titoli:

1) titoli di studio: corsi di specializzazione specifici al ruolo da svolgere (conservazione aree protette);

2) titoli di servizio: direzione di dipartimento e equiparati (con compiti di gestione amministrativa e finanziaria) o direzione di enti od organi di ricerca;

3) titoli scientifici: dottorati di ricerca, lavori scientifici o pubblicistica sull'argomento.

È prescritto che la commissione stabilisse, prima di prendere visione dei titoli presentati dai candidati, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle categorie di titoli ammessi a valutazione, nonché ai singoli titoli.

Infine ha stabilito che è considerato idoneo il candidato che per ciascuna delle categorie abbia riportato una valutazione complessiva non inferiore al 66 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile.

Ai fini dell'iscrizione è in ogni caso necessario essere in possesso di un diploma di laurea.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(5 agosto 1997)

---

DI BENEDETTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che come già lamentato dallo scrivente con interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'interno, n. 4-04631 del 7 marzo 1997, si è verificato un increscioso disagio nella procedura di invio dei moduli per l'autocertificazione di invalidità previsti dalla legge finanziaria per il 1997;

che, in pratica, si tratta dello scambio fra i moduli destinati agli invalidi di età superiore ai settanta anni e quelli destinati ai pensionati di età inferiore ai cinquantacinque anni, che ha prodotto l'involontario effetto comico di vedere l'amministrazione che chiede ad un ottuagenario ricoverato in un ospizio se sia iscritto o meno nelle liste di collocamento;

che, in conseguenza di tale errore, si è verificata una spesa aggiuntiva di circa trecento milioni di lire per la ristampa e l'esatto invio dei moduli in questione, spesa sulla quale si è aperto un contenzioso fra Ministero dell'interno e Ministero delle poste;

che l'amministrazione dell'interno addossa al servizio di posta elettronica del Ministero delle poste (Postel) la responsabilità dell'errore, addebitando a quel dicastero la maggiorazione di spesa; dal canto suo il Ministero delle poste ha già fatto sapere che l'errore è del Viminale e che verrà presto emessa la fattura per il pagamento del servizio di posta elettronica svolto;

che, come appare dai fatti, il profilo grottesco delle vicende si è accresciuto di un ulteriore aspetto economico che prefigura un danno erariale a carico di una delle due amministrazioni che rende necessario un chiarimento delle responsabilità, pena la definitiva perdita, per quelle amministrazioni, di qualunque affidabilità davanti all'opinione pubblica,

si chiede di conoscere la posizione del Governo in merito alla questione della errata spedizione dei moduli per l'autocertificazione di invalidità e, in particolare, sulle responsabilità amministrative dei dicasteri dell'interno e delle poste.

(4-05145)

(3 aprile 1997)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ad integrazione delle spiegazioni già fornite in risposta all'interrogazione 4-04631, si forniscono ulteriori precisazioni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 4, del regolamento del servizio pubblico di posta elettronica, espressamente richiamato nella domanda di ammissione al servizio medesimo presentata dalla Direzione generale dei servizi civili di questo Ministero, l'Ente poste avrebbe dovuto effettuare - nel caso di specie - il controllo del «prodotto di stampa».

L'esigenza di tale controllo, che sicuramente avrebbe consentito l'individuazione dell'errore tecnico cui si fa riferimento, è resa ancor più evidente dalla circostanza che la competente Direzione generale non si limita a trasmettere all'Ente poste italiane i supporti magnetici relativi agli indirizzi dei titolari di indennità di accompagnamento abbinati ai modelli di dichiarazione di responsabilità da spedire agli stessi; fu infatti trasmesso contestualmente anche l'esatto modello cartaceo di detta dichiarazione, di cui si chiedeva appunto la spedizione.

Si aggiunge che il Centro elettronico del Ministero (CED) non avrebbe potuto comunque effettuare direttamente una stampa di prova del materiale prodotto, essendo ciò tecnicamente impossibile attraverso i propri sistemi, e quindi accorgersi dell'errore in questione.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)



DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Ferruccio Fiorina da Gramo (Bergamo), di anni 52, già dipendente dell'Olivetti, transitato, per effetto dei provvedimenti d'agevolazione a favore dei cassaintegrati di quest'ultima società, all'Ente poste nel 1992, nel 1994 è stato indotto a rassegnare le dimissioni con l'assicurazione che avrebbe avuto diritto a pensione d'anzianità, diritto successivamente negatogli nonostante gli oltre trent'anni di versamenti dello stesso Fiorina; attualmente di conseguenza egli è disoccupato e senza mezzi di sostentamento; la filiale di Bergamo ha respinto la domanda di riammissione in servizio;

che verosimilmente quello citato al precedente capoverso è solamente uno dei tanti casi in cui l'Ente poste e l'INPS – avvalendosi della confusa e sconfinata galassia di leggi, decreti, circolari, eccetera, riguardanti pensionati e pensioni, di volume e di complessità tali da essere comprese ed applicate con enorme discrezionalità solo da addetti ai lavori specializzati – rispettivamente hanno creato posti di lavoro per le proprie disponibilità ed hanno introitato decenni di contributi;

che, nel labirinto normativo e dinanzi all'arrogante insidiosità della burocrazia dell'INPS e di organismi quali l'Ente poste (peraltro noto per gli astronomici sprechi in discutibili attività editoriali volte ad imprecisate finalità ed interessi), è fondato ipotizzare che un enorme numero di inermi lavoratori, anche per l'equivoco atteggiamento di sindacati d'osservanza governativa e degli uffici provinciali del lavoro tenuti a fornire gratuita consulenza, siano stati illegalmente privati dell'occupazione e derubati dei contributi pensionistici versati,

si chiede di conoscere:

quali concrete e sollecite misure a livello nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri interrogati intendano adottare a tutela dei diritti dei lavoratori nei confronti delle discrezionalità dell'INPS e degli enti datori di lavoro, favoriti dalla complessità e dall'incomprensibilità della normativa (in ulteriore espansione) relativa ai diritti pensionistici e dagli alti costi richiesti per consulenze in merito da parte di professionisti privati, competenti ed indipendenti;

se il Presidente del Consiglio ed i Ministri interrogati non si ritengano obbligati – in coerenza con le proprie ripetitive declamazioni a tutela dei diritti dei lavoratori, in implementazione della repressione degli abusi e delle frodi compiute in particolare da pubblici dipendenti ed in solidarietà con disoccupati e diseredati – a disporre un'immediata e sollecita indagine da parte di personale competente ed indipendente sulle vicende del Fiorina alla filiale di Bergamo (a proposito della quale una precedente interrogazione ha chiesto conto di inammissibili irregolarità) dell'Ente poste e negli uffici dell'INPS della città con le finalità sia di perseguire responsabilità personali riguardanti abusi ed irregolarità ed accertare che queste ultime non siano state perpetrate anche nei confronti di altri lavoratori sia di procedere alla riassunzione del Fiorina ed al risarcimento dei danni a questi eventualmente arrecati.

(4-04323)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Ente poste italiane ha immesso nei propri ruoli, nel periodo gennaio-febbraio 1994, 256 lavoratori del Gruppo Olivetti posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, tra cui il signor Ferruccio Fiorina, in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 460 del 1992 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 1992 ed in esecuzione dei decreti emessi dal Ministro per la funzione pubblica in data 30 ottobre 1993.

Il signor Fiorina, nominato in ruolo con effetto giuridico dal 15 gennaio 1994 ed assegnato alla filiale dell'Ente di Bergamo, subito dopo l'assunzione ha presentato domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici e senza attendere l'esito di tale domanda ha in un primo tempo rassegnato le dimissioni per gravi motivi personale e successivamente ha manifestato l'intenzione di ritirarle.

L'Ente poste ha accettato le dimissioni del dipendente, con decorrenza 19 dicembre 1994, ma non ha potuto, invece, accogliere la richiesta di riammissione in servizio in quanto non prevista dalla normativa che regola l'attività degli enti pubblici economici.

Si fa presente, poi, che secondo quanto comunicato dall'INPS, il signor Ferruccio Fiorina non ha maturato i requisiti per la pensione, in quanto in possesso di poco più di 30 anni di contribuzione utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Infatti, l'articolo 1 della legge n. 460 del 1992 prevede che i lavoratori in cassa integrazione assunti presso enti pubblici conservino il trattamento previdenziale dell'INPS e, di conseguenza, maturino il diritto alla pensione di anzianità *ex lege* n. 335 del 1995, in presenza di almeno 1820 contributi settimanali e di un'età anagrafica variabile da 52 a 57 anni, in relazione all'anno in cui si perfeziona il requisito contributivo.

L'Istituto ha rappresentato, inoltre, di aver già fornito, in data 30 agosto 1995, ogni chiarimento utile all'interessato.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(5 agosto 1997)

---

FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* Premesso:

che con decreto 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, il Ministro delle poste ha aumentato notevolmente le tariffe postali partendo da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 400 per cento;

che con il citato decreto sono state cancellate le agevolazioni tariffarie di cui usufruivano la cosiddetta editoria minore ed in particolare

le organizzazioni *no profit*, organizzazioni senza scopo di lucro, che in diverse occasioni si sono distinte per il loro lodevole operato a favore della collettività;

che l'editoria minore, in contrapposizione alle grandi concentrazioni editoriali che rappresentano spesso specifici interessi economici e politici, costituisce, attraverso la tutela di interessi più generali – operando in ogni realtà sociale – l'unico concreto strumento che garantisce la pluralità dell'informazione; non a caso il Parlamento, ripetutamente, e anche in occasione dell'ultima legge finanziaria, ha indicato al Governo la necessità di tutelarla;

che il Governo non ha provveduto a dare soluzioni alternative alle provvidenze fin qui previste sotto forma di agevolazioni tariffarie postali;

che, in assenza delle citate agevolazioni, la stampa minore in tempi brevissimi muore e soffocare la sua voce significa avere minore informazione, minore confronto, minore democrazia e nello stesso tempo significa violare lo spirito della Costituzione che è quello di rendere praticabile la libertà di informazione (articolo 21),

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di dover ripristinare le agevolazioni preesistenti al decreto del 28 marzo 1997 e, in caso contrario, di prevedere immediatamente, con uno strumento diverso da quello delle tariffe postali, agevolazioni di altra natura purchè tali da consentire, sul piano economico, l'effettiva pluralità dell'informazione attraverso la stampa minore.

(4-06213)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'Ente poste italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tale categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 – comma 20 – della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'Ente poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti «no profit», il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera *c*), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lettera *c*), comma 20, articolo 2, legge n. 662 del 1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza, le tariffe di cui alla tabella D 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che in alcuni comuni della provincia di Milano (Pioltello, Pessano con Bornago) gli elettori si sono visti recapitare dal messo comunale i certificati elettorali in cui non è bene evidenziata la data del 27 aprile per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale;

rilevato che tale data è riportata nelle indicazioni del seggio elettorale con caratteri poco visibili;

considerato che il mancato giusto risalto della data può indurre l'elettore ad astenersi dal voto accentuando il fenomeno dell'asten-teismo,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre perchè i competenti uffici impartiscano più attente e precise disposizioni, in mo-

do da non confondere i cittadini e impedire loro di esercitare il diritto di voto.

(4-05328)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – I sindaci dei comuni di Pioltello e di Pessano con Bornago, entrambi in provincia di Milano, hanno attestato – in base alle conformi dichiarazioni delle tipografie incaricate – che, in occasione delle consultazioni del 27 aprile scorso, i certificati elettorali sono stati redatti conformemente alle istruzioni ricevute ed ai modelli ufficiali n. 4 (AR) m. e 4 (AR) f., pervenuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Secondo le assicurazioni ricevute, la data delle consultazioni indicata nei certificati era riportata in grassetto e, perciò, era ben visibile.

Del resto, i caratteri tipografici utilizzati sono stati identici a quelli delle precedenti consultazioni che hanno interessato gli stessi comuni.

Si osserva, comunque, che la percentuale dei votanti – il 74,6 per cento a Pioltello e l'81,9 per cento a Pessano con Bornago – è risultata in linea con quella del comune di Milano (71,9 per cento) e degli altri comuni limitrofi.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

---

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il decreto del 28 marzo 1997 stabilisce le nuove tariffe per la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale;

che il suindicato decreto si richiama alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, collegata alla legge finanziaria 1997, e prevede che i prezzi dei servizi postali con decorrenza 1° aprile 1997 non possono essere assoggettati ad un aumento superiore al tasso programmato di inflazione, fissato, per il 1997, al 2,5 per cento;

che, nonostante quanto stabilito, il decreto per l'editoria prevede aumenti tariffari assai superiori,

si chiede di sapere se non si ritenga di provvedere con urgenza a modificare il decreto 28 marzo 1997, riportando gli aumenti entro il 2,5 per cento previsto dalla legge n. 662 del 1996, anche in considerazione delle esigenze dell'editoria minore.

(4-05726)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la ces-

sazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'Ente poste italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tale categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 - comma 20 - della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'Ente poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti «no profit», il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lettera c), comma 20, articolo 2, della legge n. 662 del 1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza, le tariffe di cui alla tabella D 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(7 agosto 1997)

GRILLO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno riportato la notizia di un possibile trasferimento della sede della società Tirrena Gas da Chiavari ad altra località, a seguito di ristrutturazione che sarebbe stata decisa dalla capogruppo Italgas;

che, secondo quanto si è letto nei resoconti giornalistici, i sindaci del Tigullio, da tempo, sono stati informati di questa prospettiva;

che, ove fosse confermata l'attendibilità di tale notizia, la città di Chiavari – che registra da anni un *trend* negativo dei livelli occupazionali – sarebbe fortemente penalizzata con ulteriori perdite di posti di lavoro,

si chiede di conoscere:

se risponda a verità il trasferimento, da Chiavari ad altra località, della sede della società Tirrena Gas;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per impedire che la città di Chiavari e, più in generale, il Tigullio subiscano questa ulteriore penalizzazione.

(4-02613)

(29 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Nell'ambito della politica di riassetto e ristrutturazione della società del gruppo Italgas, in data 16 dicembre 1996, si è proceduto alla fusione, per incorporazione, della Tirrena Gas spa nella Italgas spa.

Tale operazione, al di là degli effetti giuridici tipici di ogni fusione, in realtà, salvaguarda l'attuale articolazione territoriale delle unità locali della ex Tirrenia Gas spa, ora Italgas spa, perciò qualsiasi ipotesi di penalizzazione della città di Chiavari e, più in generale, della popolazione del Tigullio appare disancorata dalla realtà.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(24 luglio 1997)

LAURO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel corso della trasmissione radiofonica «Italia sì, Italia no» del giorno 24 giugno 1997 il Ministro dell'ambiente si è impegnato ad affrontare le problematiche relative all'istituzione di nuovi parchi naturali e quelle relative alla gestione dei vecchi;

che sono stati previsti stanziamenti a favore dell'istituzione di nuovi parchi e per la tutela di quelli costituiti in precedenza;

che la lentezza delle procedure di gestione dei fondi lascia supporre che le pratiche restino troppo a lungo presso il Ministero citato, tenuto conto che le Commissioni parlamentari hanno immediatamente espresso il loro parere, peraltro non vincolante,

l'interrogante, se tutto quanto sopra premesso risponde al vero, chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per avviare un'indagine all'interno degli uffici preposti all'amministrazione dei fondi stanziati al fine di accelerare i tempi di assegnazione;

quali siano i criteri che conducono alla scelta delle zone da adibire a parco naturale.

(4-06629)

(25 giugno 1997)

RISPOSTA. - È noto che la lentezza nella erogazione dei fondi ai parchi è collegata essenzialmente al procedimento di erogazione, che prevede un provvedimento di riparto dei fondi da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e che quindi implica il passaggio in Parlamento in sede consultiva ed il duplice controllo della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

In ogni caso si è provveduto di recente ad una rotazione dei dirigenti generali preposti agli uffici competenti e si auspica che a ciò possa seguire un rilancio di efficienza e di regolarità dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la scelta delle aree da adibire a parco naturale, al di là dell'istituzione dei parchi nazionali, essa costituisce il frutto di una valutazione di carattere tecnico-discrezionale da parte degli organi a ciò deputati dalla legge n. 394 del 1991 (si vedano gli articoli 2, 3, 4, 6, 34 e 36 della legge citata nonché le direttive nn. 92/43/CEE «Habitat» e 79/409/CEE «Uccelli») rispetto ai quali il Ministro ha un compito di promozione ed impulso che si è svolto e si intende continuare a svolgere con il massimo impegno.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(6 agosto 1997)

---

LORETO, PIATTI. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Premesso:

che, in attuazione del regolamento CEE n. 2052/88, furono emanate disposizioni che consentivano ai produttori agricoli l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per progetti nei diversi settori della frutticoltura;

che tali disposizioni interessavano sia le strutture produttive agricole che le strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

che tale iniziativa registrò un notevole successo tra i produttori agricoli di Puglia, Basilicata e Calabria;



che il Ministero per le politiche agricole affidò a diversi enti attuatori il compito di raccogliere e coordinare le proposte progettuali e di gestire in ogni loro fase l'attuazione dei programmi;

che è accaduto che un ente attuatore, e precisamente l'Union Coop con sede in Potenza, pur avendo ricevuto dal Ministero i fondi spettanti ai produttori agricoli relativi all'esecuzione dei progetti, non li ha consegnati agli aventi diritto, ma li ha depositati nella propria finanziaria Fisvi;

che successivamente la stessa finanziaria ha subito da parte del Banco di Napoli un sequestro di diversi miliardi che non le consente più di corrispondere ai produttori agricoli quanto di loro spettanza;

che tutto ciò, oltre alla perdita dei contributi, comporta per i produttori agricoli ulteriori danni per le spese da loro sostenute per la progettazione, l'esecuzione, la direzione dei lavori e la preparazione di costose documentazioni, che hanno obbligato i produttori agricoli a pagare in contanti tutte le forniture di beni e servizi;

che queste spese erano propedeutiche ai collaudi che sono stati già effettuati con esiti positivi;

considerato che appare paradossale che, in un paese nel quale normalmente accade che non vengano spesi i fondi comunitari per inerzia amministrativa e per mancanza di progettazione esecutiva, ora accade che fondi regolarmente erogati non arrivino ai soggetti beneficiari per colpa di un ente attuatore incaricato dal Ministero per le politiche agricole,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga doveroso ed urgente intervenire per riparare i danni enormi arrecati ai produttori agricoli per un affidamento, risultato poi incauto, di risorse pubbliche ad un ente attuatore in difficoltà finanziarie tanto evidenti.

(4-07082)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. - Si premette che il programma affidato all'Unioncoop prevedeva contributi per l'attuazione di interventi nel comparto ortofrutticolo mirati alla riconversione colturale, alle ricerche di mercato, allo sviluppo del marchio e all'adeguamento dell'impiantistica per un investimento globale di lire 109.015.800.000, delle quali lire 51.556.400.000 di contributo comunitario e lire 23.807.100.000 di contributo nazionale, ripartite su tre annualità di spesa.

Gli importi finora corrisposti per l'attuazione del programma ammontano, allo stato, complessivamente a lire 43.830.730.000 e sono stati regolarmente accreditati dal Ministero all'Unioncoop, a seguito di verifiche *in loco* delle attività realizzate.

Ciò premesso, si rappresenta che gli uffici del Ministero svolgono una complessa e puntuale attività di controllo e di rendicontazione degli interventi realizzati, anche in collaborazione con gli organi comunitari.

In tale ambito detti uffici hanno riscontrato in tempi recenti - le verifiche contabili si sono concluse nello scorso mese di giugno - la incompleta effettuazione dei pagamenti da parte della Unioncoop, unico

soggetto responsabile di tali operazioni, al quale sono state fatte pervenire indicazioni e richiami in vista del completamento delle operazioni di pagamento.

In proposito si deve precisare che la partecipazione della FISVI in qualità di garante è conseguita ad una precisa richiesta da parte della stessa Unioncoop, cui il Ministero ha aderito previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Nulla ostando dal punto di vista formale, si è ritenuto utile potere usufruire delle garanzie prestate da un altro soggetto operante nel settore delle intermediazioni finanziarie.

Visto il non felice esito della vicenda e non disponendo il Ministero, allo stato, di alcun potere sostitutivo nei confronti dei soggetti attuatori del programma e a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento, questa amministrazione ha provveduto ad investire della questione l'Avvocatura generale dello Stato perchè questa si attivi a tutela dell'interesse generale alla corretta gestione dei fondi destinati all'ausilio finanziario pubblico.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(8 agosto 1997)

---

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che è in fase di rinnovo quadriennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale istituita dall'articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1989 ed operante presso il Ministero dell'ambiente;

che tale commissione, sulla base delle specifiche direttive comunitarie e delle correlate normative statali, effettua l'istruttoria tecnica sui progetti delle opere che per natura o dimensione hanno rilevanza statale (centrali elettriche, strade, ferrovie, impianti chimici, impianti di smaltimento di rifiuti tossici, dighe, elettrodotti, porti, impianti per la coltivazione di idrocarburi, eccetera);

che il parere conclusivo della commissione costituisce la parte sostanziale della pronuncia di compatibilità ambientale che il Ministro dell'ambiente esprime, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sui predetti progetti ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986;

che l'articolo 3 della legge n. 878 del 1986 prevede espressamente che ai membri della commissione, al livello meno elevato, spettino un trattamento economico ed un'indennità entrambi comunque non inferiori allo stipendio base del dirigente generale dello stato di livello C, con ciò stesso sancendo che gli stessi membri devono essere scelti tra i livelli più alti delle rispettive carriere e professionalità,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che tra i nominativi che il Ministro dell'ambiente ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la no-

mina a membri della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale figurano anche quelli riguardanti:

il dottor Sauli, titolare della Naturstudio - SCRL di Trieste, società progettista della sistemazione ambientale della tratta Milano - Bologna del sistema alta velocità, sul cui progetto esecutivo si dovrà esprimere la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale;

il dottor Malcewski, dell'Università di Pavia, firmatario di progetti di sistemazione ambientale della tratta Milano - Verona del sistema alta velocità, il cui progetto è in istruttoria presso la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale;

il professor Zambrini il professore Zeppetella, tutte persone che sarebbero strettamente collegate all'area politica dei verdi;

il dottor Urbani, dipendente dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale ai sensi della legge istitutiva svolge gratuitamente attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico nei confronti del Ministero dell'ambiente, espressamente anche per la valutazione di impatto ambientale, il che renderebbe ingiustificabile la spesa annua di diverse decine di milioni che il Ministero dell'ambiente dovrebbe sostenere per acquisire la collaborazione di un solo dipendente dell'ANPA chiamandolo a far parte della commissione;

la dottoressa Fusco, funzionaria di 8° livello del Ministero dell'industria attualmente comandata presso il Gabinetto del Ministero dell'ambiente; in questo caso l'inadeguato livello professionale si accompagnerebbe all'appartenenza ad un Ministero, quello dell'industria, titolare di procedure autorizzative per importanti tipologie di impianti (centrali elettriche, raffinerie, estrazione degli idrocarburi, eccetera) che sono sottoposte a procedure di valutazione di impatto ambientale;

quali iniziative la Presidenza del Consiglio intenda assumere al fine di garantire che all'interno del Ministero dell'ambiente l'attività amministrativa possa svolgersi nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, principi che i sopra esposti comportamenti del Ministro *pro tempore* ed altri similari già denunciati in recenti interrogazioni parlamentari sembrano seriamente e ripetutamente insidiare.

(4-04686)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. - La dottoressa Maria Grazia Fusco, il professor Sergio Malcevschi, il dottor Giuliano Sauli, l'ingegner Maurizio Urbani, il dottor Mario Zambrini e il professor Alberico Zeppetella sono stati nominati quali componenti della Commissione valutazione per l'impatto ambientale, istituita dall'articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1989 e operante presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 1997.

Per ciò che riguarda il professor Alberico Zeppetella, è da precisare che, dimissionario, è stato sostituito con il dottor Carlo De Magistris con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 1997.

La proposta, avanzata dal Ministro dell'ambiente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei nominativi per la Commissione è motiva-

ta dalle capacità professionali e dall'esperienza acquisita nei diversi settori, che devono essere ovviamente in qualche modo correlati alle funzioni della Commissione stessa, dei soggetti indicati, come risulta dai *curricula personali*.

La provenienza dei commissari da ambienti lavorativi le cui competenze sono connesse con gli argomenti pertinenti all'attività della Commissione VIA conferma semmai la loro preparazione professionale che non può prescindere da un'esperienza maturata in ambiti di relazione tematica analoga e che si configura nell'organo collegiale in base alle caratteristiche di ciascuno e alle diversità delle esperienze professionali.

Nessun valore ha quindi, in questo contesto, trattandosi non di mera attività amministrativa ma scientifica e professionale, il livello di inquadramento di alcuni componenti e la pregressa esperienza di lavoro presso altre amministrazioni, elemento che, anzi, arricchisce il contesto di conoscenze a disposizione della Commissione VIA.

Si tiene comunque a precisare che l'avvio del lavoro della Commissione è stato rapido e significativo a fronte di impegni rilevanti e nella riduzione dei tempi per l'esame dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale anche alla luce dei recenti provvedimenti legislativi in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi (legge 15 maggio 1997, n. 127, ripubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997, cosiddetta «Bassanini»).

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(6 agosto 1997)

---

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che reca il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

visto l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede l'istituzione, su proposta del Ministero dell'ambiente, di una Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

visti i propri decreti del 10 agosto 1988, n. 377, recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 27 dicembre 1988, concernente norme tecniche per la redazione degli studi e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377;

vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

viste le leggi 11 luglio 1980, n. 382, e 3 aprile 1979, n. 103, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

visto il proprio decreto del 10 novembre 1988 di istituzione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e nomina dei componenti la stessa Commissione, ed i successivi decreti di sostituzione;

visto il proprio decreto del 16 gennaio 1993 di ricostituzione, per un quadriennio, della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e nomina dei componenti la stessa Commissione, ed i successivi decreti di sostituzione;

visto il proprio decreto del 2 febbraio 1989 relativo alla modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1988;

visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 aprile 1989, relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

visto l'articolo 12 della legge 13 marzo 1993, n. 59;

considerato che la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha esaurito il giorno 22 marzo 1997 il mandato relativo al secondo quadriennio di esercizio delle proprie funzioni;

ritenuto di dover procedere, per il successivo quadriennio, al rinnovo della suddetta Commissione sulla proposta del Ministro dell'ambiente.

DECRETA:

Art. 1.

1. La Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui alle premesse è così composta:

direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, che la presiede ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 delle legge 11 marzo 1988, n. 67, ovvero, in caso di assenza o impedimento, il vice direttore tecnico del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

Dott. Vittorio AMADIO a tempo pieno

Dott. Willy BUCOLA a tempo pieno

Dott. Giuseppe CASTALDO a tempo pieno

Arch. Carmela Melania CAVELLI a tempo pieno

Ing. Mario Carmelo CIRILLO a tempo pieno

Ing. Natalino CORBO a tempo pieno

Prof. Bernardo DE BERNARDIS a tempo parziale  
Dott.ssa Maria Grazia FUSCO a tempo pieno  
Dott. Carlo GIACOMINI a tempo pieno  
Ing. Lorenzo GIAMMATTEI a tempo parziale  
Dott. Sergio MALCEVSCHI a tempo parziale  
Dott. Franco MERLI a tempo parziale  
Dott.ssa Francesca NAZZARO a tempo pieno  
Dott. Romano PAGNOTTA a tempo parziale  
Arch. Luciana POLIZZY a tempo pieno  
Ing. Giuliano SAULI a tempo pieno  
Ing. Maurizio URBANI a tempo pieno  
Dott. Mario ZAMBRINI a tempo parziale  
Dott. Alberico ZEPPETELLA a tempo pieno  
Dott.ssa Andreina ZITELLI a tempo pieno

Art. 2.

1. La Commissione è regolata secondo il regolamento di autorganizzazione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale adottato con decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 di cui in premessa.

2. La Commissione si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'assistenza di personale di segreto appartenente al servizio valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

1. Ai componenti della Commissione competono i compensi nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma li 25 marzo 1997

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
PRODI

NOMINATIVO e TITOLO DI STUDIO	Settore pubblico e privato di provenienza	Esperienza professionale correlata alle funzioni della Commissione VIA
dott. Vittorio Amadio Laurea in scienze geologiche ad indirizzo naturalistico	Responsabile Ufficio Studi e VIA della Provincia di Roma. Docente di Conservazione della natura e analisi e valutazione ambientale Università di Reggio Calabria.	Responsabile del progetto "Carta della Natura" del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali della P.C.M.
dott. Willy Bocola Laurea in Chimica	ENEA Già responsabile dell'Unità ambiente della Direzione Centrale Studi.	Componente a tempo pieno della precedente Commissione VIA. Esperto nella valutazione degli effetti ambientali dei sistemi energetici e delle tecnologie antinquinamento.
dott. Giuseppe Castaldo Laurea in Scienze Geologiche	Dirigente dell'Ufficio Monitoraggio del Servizio Nazionale Dighe del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali della P.C.M. Già geologo coordinatore del Servizio Geologico nazionale - Ufficio di geologia applicata. Componente di comitati di vigilanza per la Cartografia Geologica nazionale.	Componente della precedente Commissione VIA. Già membro esperto di varie sezioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Componente Commissione del Ministero dei LL.PP. su "Norme Geotecniche". Esperto geologia applicata. Autore di pubblicazioni su temi geologici.
arch. Carmela Melania Cavelli Laurea in Architettura	Architetto libero professionista. Consulente di Pubbliche Amministrazioni per tematiche urbanistiche, ambientali e sulla VIA di singoli progetti.	Laurea in Architettura con tesi dal titolo "La VIA della Centrale nucleare del Garigliano". Borsa di Studio della NATO/CCMS e Ministero AA.EE. sulla "Gestione del rischio chimico in materia di ambiente" coordinata dall'ISS. Master in Economics and Planning alla Northeastern University of Boston. Studio per l'ENEA sulla VIA nei piani e attività di ricerca ambientale.
ing. Mario Carmelo Cirillo Laurea in Ingegneria	ENEA Responsabile della sezione inquinamento atmosferico del Dipartimento ambiente.	Esperto in materia di modellistica, monitoraggio e risanamento dell'ambiente atmosferico. Esperto in materia di analisi e valutazione dei rischi tecnologici.
ing. Natalino Corbo Laurea in Ingegneria	Ministero delle risorse agricole. Funzionario del Corpo Forestale dello Stato.	Esperienza a livello di progettazione, direzione lavori e direzione cantiere nel campo delle costruzioni idrauliche. Operazioni di controllo del territorio con il C.F.S. su Cave, discariche, forestazione, dissesto idrogeologico. Esperto in gestione delle emergenze.
prof. Bernardo De Bernardinis Laurea in Ingegneria civile idraulica	Università degli Studi della Basilicata Professore ordinario di "Idraulica" e di "Meccanica dei Fluidi". Direttore del Dipartimento Ingegneria e Fisica dell'Ambiente. Presidente del Consiglio Scientifico dell'Ist. Met. Analisi Ambientali/CNR.	Attività di ricerca nei processi dinamici e di trasporto in ambienti idrici ed eolici. Esperienza di dinamica marittima e costiera. Partecipazione alla redazione o alla supervisione di Piani di bacino, piani ris. delle acque e dell'aria. Esperienza in infrastrutture idrauliche industriali e civili. Esperto in sistemi e procedure di monitoraggio.

NOMINATIVO e TITOLO DI STUDIO	Settore pubblico e privato di provenienza	Esperienza professionale correlata alle funzioni della Commissione VIA
d.ssa Maria Grazia Fusco Laurea in Giurisprudenza	Ministero Industria, Commercio ed Artigianato. Dal giugno 1996 in comando presso il Gabinetto del Ministro dell'ambiente, con incarico di verifica e controllo sugli atti sottoposti alla firma del Ministro. Funzionario VIII livello.	Dal 1988 al 1996 in servizio presso l'Ufficio legislativo del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato. Componente di Commissioni di studio che hanno elaborato gli schemi normativi, poi approvati con L. 9 e 10/91 (attuative del Piano energetico nazionale) e relativi regolamenti esecutivi.
dott. Carlo Giacomini Laurea in Urbanistica	Libero professionista, consulente di PP.AA. per tematiche urbanistiche, pianificazione territoriale e trasportistica. Collaboratore per la didattica (contratto annuale) presso l'Istituto Architettura di Venezia.	Esperto in pianificazione territoriale urbanistica e trasportistica. In particolare esperto di pianificazione e progettazione di infrastrutture di trasporto di livello sia nazionale-regionale che locale-urbano.
ing. Lorenzo Gianmattei Laurea in Ingegneria	Libero professionista. Già consulente sia di AA.PP. che a vario livello per problematiche ambientali.	Ingegnere chimico impiantist. Esperto in impianti di smaltimento rifiuti ed impianti di trattamento acque. Esperto in studi di VIA.
prof. Sergio Malcevschi Laurea in scienze biologiche	Ricercatore r.o. presso l'Università di Pavia. Professore a contratto presso l'Università di Parma	Componente della precedente Commissione VIA.
dott. Franco Merli Laurea in chimica	Istituto Superiore di Sanità. Dirigente di ricerca. Direttore del reparto metodologie per la tutela dell'ambiente del laboratorio di igiene ambientale.	Componente della precedente Commissione VIA. Esperto in materia di rifiuti, bonifiche di suoli, analisi chimica strumentale applicata alla determinazione di microinquinanti organici in aria.
d.ssa Francesca Nazzaro Laurea in scienze biologiche. Master in politica e amministrazione delle risorse naturali presso l'Università del Michigan.	Libero professionista. Biologa naturalista.	Componente a tempo pieno della precedente Commissione VIA. Già responsabile della gestione di progetti finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali finanziati dalla C.E. Esperto IUCN e UNEP per le aree protette del bacino mediterraneo.
dott. Romano Pagnotta Laurea in scienze biologiche	CNR - Istituto Ricerca sulle Acque (IRSA). Dirigente di ricerca. Responsabile del settore qualità delle acque.	Componente della precedente Commissione VIA. Esperto in criteri di qualità acque, criteri monitoraggio, effetti di attività antropiche su corpi idrici.
arch. Luciana Polizzy Laurea in architettura	Ministero dell'ambiente Funzionario VIII livello.	Perfezionamento in progettazione paesistica ambientale. Responsabile del Gruppo di lavoro sul settore trasporti del Servizio VIA del Ministero dell'ambiente. Collaborazione con la Commissione VIA nelle istruttorie relative ad opere stradali ed elettrodotti. Collaborazione con il Sottosegretario all'ambiente sui rischi ambientali.



NOMINATIVO e TITOLO DI STUDIO	Settore pubblico e privato di provenienza	Esperienza professionale correlata alle funzioni della Commissione VIA
dott. Giuliano Sauli Laurea in scienze naturali	Libero professionista settore VIA e ingegneria naturalistica. Docente a contratto presso varie Università.	Componente della precedente Commissione VIA. Responsabile a partire dal 1976 di oltre 200 progetti di recupero a verde, ingegneria naturalistica, VIA, parchi naturali.
ing. Maurizio Urbani Laurea in Ingegneria nucleare Specializzazione post laurea in Fisica sanitaria.	Funzionario tecnico dell'A.N.P.A. - Agenzia Nazionale Protezione Ambiente.	Componente della precedente Commissione VIA. Esperto in materia di VIA, rumore, inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.
dott. Mario Zambrini Laurea in scienze agrarie	Libero professionista. Direttore di ricerca presso l'Istituto di Ricerche di Ambiente Italia srl di Milano.	Partecipazione e coordinamento in numerose esperienze di ricerca e consulenza sulla VIA, ha in particolare approfondito metodi e procedure per la VIA di progetti interstrutturali e di piani di trasporto e mobilità.
prof. Alberico Zeppetella Laurea in Giurisprudenza	<i>Professore associato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino</i>	<i>Partecipazione e coordinamento in numerose esperienze di ricerca e consulenza sulla VIA.</i>
prof. Andreina Zitelli Laurea in Scienze Biologiche	Professore Associato in Igiene Generale ed Applicata presso l'IUAV dell'Università di Venezia. Professore di Igiene Ambientale presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Venezia.	Consulenza e collaborazione con PP.AA., Università ed Enti Pubblici in progetti e materie attinenti la VIA ed il risanamento e ripristino ambientale.

MANFREDI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1985, n. 431, prevede che le autorizzazioni regionali siano inviate al Ministero dell'ambiente e che lo stesso possa modificare ed anche annullare il parere regionale, con evidente grave disagio per le attività imprenditoriali che si svolgono sul territorio, in particolar modo per le cave di pietre ornamentali del Piemonte;

che gli operatori del settore incontrano notevoli difficoltà per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione di cava, causa il lungo *iter* burocratico cui sono sottoposte le domande, visto che le stesse non vengono quasi mai definite entro i 60 giorni stabiliti dalla legge medesima;

che non c'è alcuna proporzione e fondamento logico fra un *iter* la cui durata è valutabile in almeno un anno ed il periodo concesso alla coltivazione, non trascurando che la stessa istruttoria è spesso ritardata da leggi regionali che, sovrapponendosi ad analoghe di natura nazionale, complicano un percorso già di per sé farraginoso, machiavellico e bizantino,

l'interrogante chiede di conoscere:

se siano allo studio modalità più agili per la formulazione dei giudizi ministeriali che prevedano uno scambio di vedute tra i funzionari della regione e gli omologhi del Ministero, al fine di migliorare l'oggettiva conoscenza di siti e circostanze da parte del Ministero stesso allo scopo di evitare pareri contrastanti;

se, parimenti, si intenda procedere rapidamente ad un definitivo chiarimento e confronto al fine di stabilire le effettive competenze in materia dei due soggetti, nell'ottica di eliminare o limitare lungaggini dovute a sovrapposizioni o incomprensioni;

in che modo si intenda, nel frattempo, procedere al fine di facilitare le aziende del settore nell'*iter* burocratico di una procedura che, come oggi concepita, penalizzando gli operatori ha anche una evidente ricaduta a livello occupazionale.

(4-02178)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alle difficoltà che incontrano in Piemonte le attività del settore relativo alla coltivazione di cave, in particolare quelle di pietre ornamentali, per ottenere le autorizzazioni alla coltivazione, si riferisce quanto segue.

Le autorizzazioni concesse dalla regione in regime di delega di competenza sono sottoposte a controllo da parte dello Stato; in linea generale tale controllo è esercitato dal Ministero per i beni culturali che a tale scopo si avvale delle soprintendenze competenti per territorio; per il solo caso delle cave in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, invece, il controllo è esercitato dal Ministero dell'ambiente.

Dall'esame della documentazione relativa a tali autorizzazioni si rileva spesso la mancanza della scheda riassuntiva delle informazioni tec-

nico-amministrative, o la carenza degli elaborati progettuali, rispetto a quanto indicato con circolare ministeriale 18 dicembre 1992, inviata a tutte le regioni.

In tal caso il Servizio VIA richiede gli elaborati mancanti o i necessari chiarimenti, al fine di acquisire la documentazione idonea all'espletamento del controllo esercitato ai sensi del combinato disposto delle leggi nn. 431 del 1985 e 349 del 1986.

Ciò comporta la sospensione del termine di sessanta giorni previsto dalla legge n. 431 del 1985, per un eventuale annullamento, ovvero per il «silenzio-assenso».

Non risulta che vi siano «sovrapposizioni o incomprensioni» tra le amministrazioni regionali ed il Ministero dell'ambiente in merito alle rispettive competenze, nè penalizzazioni nei confronti degli operatori del settore, in quanto il protrarsi dell'*iter* relativo alla procedura di controllo è da attribuirsi esclusivamente, come evidenziato, ai casi di incompletezza degli allegati alle delibere autorizzative e di non tempestiva o inesistente risposta delle ditte a quanto richiesto.

Pertanto non sussistono difficoltà di individuazione delle competenze regionali e ministeriali, nè risulta che siano stati resi pareri da parte di questo Ministero.

Gli uffici competenti sono, comunque, disponibili ad accogliere i suggerimenti degli uffici regionali che, sotto qualunque profilo, possano rendere più snella la procedura in esame.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(5 agosto 1997)

---

MANFREDI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che dal 18 luglio 1997 entreranno in vigore le nuove tariffe postali per la spedizione di periodici, che prevedono un aumento del 150 per cento dei costi (da 105 a 274 lire a copia);

che il provvedimento penalizzerà soprattutto le testate minori, le quali negli ultimi anni hanno già dovuto sopportare consistenti oneri economici sul versante dei costi di produzione, tra cui il rincaro della carta;

considerato:

che il rincaro non appare giustificato da un aumento del costo della vita in Italia dato che il livello di inflazione nel nostro paese procede, anzi, al ribasso;

che esso non risulta consequenziale nemmeno ad un aumentato livello di efficienza del servizio delle poste italiane sotto il profilo della qualità di ciò che viene offerto agli editori;

che le imprese editoriali, soprattutto le medio-piccole, traggono la maggior parte dei loro profitti proprio dagli abbonati, a cui viene inviata la pubblicazione in abbonamento postale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda riconsiderare l'ipotesi di un rincarato delle tariffe di spedizione in abbonamento postale, per i periodici di qualsiasi genere e natura, semprechè rispettino le vigenti leggi in materia di stampa.

(4-06367)

(17 giugno 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cesazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'Ente poste italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 - comma 20 - della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'Ente poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazione emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti «no profit», il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertanto, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lettera c), comma 20, articolo 2, della legge n. 662 del 1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza

le tariffe di cui alla tabella D.1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

MANFREDI, DI BENEDETTO, PASTORE, ASCIUTTI, PREIONI, LASAGNA, D'ALÌ. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da stime condotte dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari, in Italia il rapporto numerico tra i vigili del fuoco volontari e popolazione esistente risulta, in termini relativi, essere inferiore a quello calcolato per altre nazioni europee;

che il patrimonio storico, culturale, sociale e professionale del volontariato vigili del fuoco non può essere disperso ma deve invece trovare un suo naturale potenziamento all'interno del Corpo nazionale, più attento e consapevole della sua componente istituzionale volontaria, rispetto alla situazione odierna;

constatato:

che le indicazioni della legge finanziaria 1997 indicano categoricamente, come primaria strategia di Governo, di evitare inutili sperperi di pubblico denaro;

che anche di recente e senza i previsti decreti attuativi, sebbene a titolo provvisorio, sono stati attivati distaccamenti permanenti in zone del territorio già ampiamente coperte da distaccamenti di volontari; si citano i casi della sede provvisoria di Verolengo (Torino), aperta nel gennaio 1995 in un territorio dove sono presenti, in un raggio di 10 chilometri, ben quattro distaccamenti volontari (Volpiano, Montanaro, Rondissone, Chivasso) di presenza ultrasecolare e del nuovo distaccamento volontario di Montalenghe (decreto ministeriale del 25 novembre 1996), forti di un organico di due ufficiali volontari e di oltre 80 vigili, dotati, oltre a quanto assegnato dal Comando, di automezzi e attrezzatura di primario livello, acquisita negli anni grazie alle donazioni di enti e privati ed in ulteriore espansione in quanto in attesa di oltre 20 decreti ministeriali di arruolamento per altrettanti vigili,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se siano allo studio da parte della competente direzione generale del Ministero dell'interno progetti per il potenziamento e lo sviluppo organico della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco al fine di avvicinare l'Italia alla situazione ormai consolidata in molti paesi europei o se si intenda soddisfare l'esigenza di soccorso sul territorio ipotizzando unicamente l'attivazione di distaccamenti con vigili del fuoco in servizio permanente;

se e in quali modi si intenda rivedere situazioni quali quella di Verolengo che rappresentano uno spreco ingiustificato mentre sarebbe auspicabile riorganizzare le energie disperse dei vigili volontari, che sono il naturale complemento sul territorio dei vigili del fuoco in servizio permanente e che comportano, a parità di livello professionale, un considerevole risparmio di fondi.

(4-03967)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Va premesso che è intendimento di questo Ministero dare impulso ai progetti di potenziamento e capillare espansione della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che dovrà opportunamente integrarsi con i presidi permanenti del Corpo stesso.

Riguardo, in particolare, al caso del comune di Verolengo, cui si riferisce l'atto ispettivo, si rappresenta che, a seguito degli eventi alluvionali che nel 1964 interessarono la zona, venne attivato, su richiesta della prefettura e del comando provinciale di Torino, un distaccamento provvisorio la cui presenza si era resa necessaria a seguito del crollo di un ponte sul Po nel territorio compreso fra il predetto comune di Verolengo e quello di Chivasso.

Peraltro, l'imminente apertura di un nuovo ponte destinato a servire la zona renderà altresì più necessaria la presenza del distaccamento, consentendo altresì una più razionale redistribuzione delle forze del Corpo dei vigili del fuoco nel territorio della provincia di Torino.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

MANIERI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.* Per sapere se siano a conoscenza della disavventura di una giovane madre, Annamaria Crety, la quale a seguito di un'astensione obbligatoria per maternità ha perduto il posto di lavoro.

La Signora Crety, dipendente dalla Sobarit spa di Lecce con la qualifica di «ufficiale di riscossione», dopo due precedenti contratti a tempo determinato veniva confermata in servizio con contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi, con scadenza 30 novembre 1995.

Il 16 gennaio 1995 la Crety si poneva in maternità fino all'11 luglio 1995. Successivamente il 25 settembre 1995 la Sobarit siglava un

accordo con le organizzazioni sindacali che vincolava l'azienda stessa a trasformare i contratti di formazione in essere e scadenti entro il 30 novembre 1995 in contratti a tempo indeterminato.

Stranamente però la signora Crety non riceveva comunicazione ufficiale, al pari degli altri lavoratori, dell'avvenuta trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ma successivamente il 6 novembre 1995 l'azienda, con decisione unilaterale, prorogava di 6 mesi il contratto della Crety.

L'iniziativa della Sobarit, apparentemente lodevole, assunta nell'interesse della lavoratrice madre, si è rivelata in realtà un *escamotage* per aggirare l'accordo precedentemente raggiunto con le forze sindacali e far perdere i requisiti per il diritto all'assunzione della signora Crety.

Da quanto sopra esposto è infatti del tutto evidente il comportamento punitivo e discriminatorio dell'azienda nei confronti di una lavoratrice madre che, invece di ricevere maggiore tutela, viene penalizzata ingiustamente proprio a causa della maternità.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per una tutela sostanziale della lavoratrice madre, anche attraverso l'azione di un provvedimento, a sanatoria, di riassunzione.

(4-04450)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si prendono le mosse dal licenziamento di una dipendente della Sobarit spa di Lecce, per stigmatizzare il presunto comportamento «punitivo e discriminatorio» dell'azienda nei confronti della lavoratrice.

Il licenziamento sarebbe intervenuto, infatti, in costanza dell'astensione obbligatoria per maternità fruito dalla dipendente in questione.

Dagli accertamenti esperiti dalla direzione provinciale del lavoro – servizio ispezione – di Lecce è emerso quanto segue.

La Sobarit spa è una società di banche costituita per la riscossione dei tributi per conto dello Stato.

La lavoratrice signora Annamaria Crety è stata assunta dalla Sobarit spa, con la qualifica di impiegata con mansioni di ufficiale di riscossione, con contratto a tempo determinato per 6 mesi (dal 20 febbraio 1992 al 19 agosto 1992) ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e riassunta, sempre con contratto a termine per un anno (dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993).

Successivamente, la Crety è stata assunta, insieme ad altri 12 lavoratori, con contratto di formazione e lavoro per la durata di 24 mesi (dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1995)

La durata di quest'ultimo è stata prorogata dall'azienda di sei mesi, fino al 25 maggio 1996, per intervenuta sospensione della prestazione lavorativa in ragione dell'astensione obbligatoria per maternità della lavoratrice (dal 6 novembre 1995 al 25 maggio 1996).

In tal modo l'azienda ha agito in aderenza ad una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 149/93), con la quale si è stabilito che

il termine massimo di 24 mesi previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 863 del 1984 può essere sospeso e differito in tutti i casi in cui si verificano «fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale».

In data 25 settembre 1995, la Sobarit ha siglato un accordo con i sindacati per la trasformazione a tempo indeterminato di 12 contratti di formazione e lavoro in scadenza alla data del 30 novembre 1995. Tra questi non è rientrato il contratto della Crety, la cui scadenza era stata differita, come detto, a seguito dell'intervenuta sospensione della sua durata in ragione dell'astensione dal lavoro per maternità fruito dalla lavoratrice.

La lavoratrice in argomento è stata successivamente licenziata per «fine contratto di formazione» alla scadenza dello stesso.

L'ispettorato del lavoro, intervenuto nella vicenda, ha riferito di aver proceduto all'annullamento del contratto di formazione-lavoro riguardante l'interessata e di aver considerato lo stesso come «a tempo indeterminato» fin dalla data della sua costituzione.

Ha, conseguentemente, contestato alla società i relativi illeciti amministrativi ed ha addebitato il contributo a percentuale omesso su un imponibile di lire 84.925.000.

L'ispettorato del lavoro ha riferito altresì che risultano, allo stato, pendenti innanzi al magistrato del lavoro di Lecce due giudizi promossi rispettivamente dalle organizzazioni sindacali e dalla lavoratrice.

Infatti, poichè l'incontro richiesto presso la locale commissione di conciliazione non ha sortito alcun esito, con ricorso al pretore del lavoro, il licenziamento è stato impugnato.

L'intervento della magistratura impone di sospendere qualsivoglia valutazione sulla vicenda della quale l'organo periferico si è comunque riservato di seguire gli sviluppi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(5 agosto 1997)

---

MANZI, CÒ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che nell'Ente poste di Milano e di tutta la Lombardia il malcontento presente tra i lavoratori è sfociato nella decisione di partecipare ad una manifestazione di protesta dei dipendenti tenutasi dinanzi agli uffici della direzione;

che il malcontento sarebbe dovuto alla presenza di «logiche clientelari della direzione per mandare avanti persone protette»; almeno così ha sostenuto, secondo quanto risulta agli interroganti, la segreteria lombarda della SLC-CGIL;

che la denuncia era riferita ai 104 candidati alla promozione in Lombardia, tra i quali si riscontrerebbe una percentuale abnorme di rappresentanti sindacali, di cui molti senza le necessarie qualifiche profes-



sionali, e con una dirigente sindacale rimasta a casa in malattia per 166 giorni nel 1993, per altri 136 giorni nel 1994 e per ben 122 giorni nel 1995, per cui, avendo lavorato per circa 6 mesi in 3 anni, la sua promozione sarebbe un'offesa a tutti i lavoratori dell'Ente poste che si sacrificano per garantire un servizio postale efficiente agli utenti,

si chiede di sapere se non si ritenga di verificare la situazione riferita e se necessario di sollecitare, a chi di dovere, provvedimenti adeguati a garantire il dovuto prestigio ad un ente statale.

(4-01550)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha significato di aver proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'inquadramento del personale in quattro aree funzionali a decorrere dal 15 febbraio 1995.

Da tale nuovo assetto organizzativo è emersa una carenza di personale appartenente all'area denominata «quadri di 2° livello (Q2) per cui si è reso necessario dare attuazione alle procedure di accesso definite nell'accordo stipulato tra l'Ente poste e le organizzazioni sindacali di categoria in data 26 ottobre 1995, applicativo del secondo comma dell'articolo 51 del citato contratto e contenute nella circolare n. 35 del 7 novembre 1995, la quale ha previsto che una parte dei posti disponibili (9 per cento + 9 per cento) venisse coperta da dipendenti appartenenti all'area operativa, previo accertamento professionale.

In proposito il citato Ente ha ritenuto opportuno precisare che l'elevato numero degli interessati ha imposto la necessità di una preselezione mirata ad individuare solo i soggetti in possesso di requisiti professionali apprezzabili (titolo di studio, esperienza lavorativa in azienda e fuori, corsi professionali interni ed esterni) i quali successivamente sono stati sottoposti ad un colloquio da parte di appositi gruppi di lavoro, istituiti dall'area personale e organizzazione al fine di selezionare i dipendenti più capaci.

Per quanto riguarda in particolare la sede regionale per la Lombardia, il direttore e i responsabili delle 9 filiali dipendenti hanno selezionato e indicato ciascun un numero di unità nella misura del 120 per cento, rispetto alla quantità dei posti disponibili presso le singole strutture territoriali, per un totale di 133 candidati di cui 93 (pari al 70 per cento) sono risultati in possesso di diploma di scuola media superiore, 36 (pari al 27 per cento) del diploma di scuola media inferiore, due (pari all'1,5 per cento) della licenza di scuola elementare e due (pari al rimanente 1,5 per cento) del diploma di laurea.

Quanto all'esperienza lavorativa dei candidati, ha proseguito l'Ente, la relativa valutazione è stata effettuata di concerto con i funzionari preposti alla direzione delle unità produttive ove i candidati medesimi avevano prestato servizio, mentre per ciò che riguarda la frequenza dei corsi di qualificazione i candidati risultavano avere partecipato, in confor-

mità con l'indirizzo vigente in materia di istruzione professionale, anteriormente alla trasformazione dell'amministrazione postelegrafonica in ente pubblico economico, a quelli espressamente previsti per le categorie di appartenenza in rapporto alle mansioni svolte.

In merito poi all'alta percentuale di dipendenti appartenenti alle organizzazioni sindacali che sarebbero stati promossi all'area quadri Q2 nella sede della Lombarida, il ripetuto Ente ha precisato che dei 133 candidati sono 19 erano investiti di incarichi sindacali e, di questi, solo 7 erano membri di organismi statutari a livello provinciale mentre gli altri 12 operavano negli uffici di movimento e, pertanto, pienamente inseriti nell'attività produttiva.

Relativamente alla specifica situazione della dipendente Gallo Teresa, inquadrata nell'area quadri di 2° livello ed assegnata all'agenzia di Desio dal 24 ottobre 1996, il medesimo Ente ha precisato che le assenze effettuate dalla interessata nel periodo 1° gennaio 1993-18 agosto 1996, benchè numerose, sono per lo più riconducibili all'astensione facoltativa e obbligatoria di cui ha usufruito, in applicazione della legge n. 1204 del 1971, a seguito delle due gravidanze avute nel periodo in questione, nonchè a permessi regolarmente previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (articolo 2, punto 10), quale rappresentante sindacale.

Per quanto riguarda l'esperienza lavorativa e le capacità professionali acquisite dalla signora Gallo Teresa l'Ente ha riferito che la stessa, assunta nel 1982 con la qualifica di ex operatore specializzato di esercizio e applicata presso l'agenzia di Monza centro, ha maturato un'esperienza presso tutti i settori lavorativi (movimento postale, ripartizione, posta lettere, bancoposta e telegrafo), ed è in possesso del diploma di maturità scientifica, titolo di studio rispondente a quello richiesto dall'articolo 40 del contratto per l'accesso all'area quadri di II livello.

Pertanto, in base al suddetto *curriculum* professionale, su cui non possono certamente influire negativamente le assenze per gravidanza, la signora Gallo Teresa è stata segnalata ed inserita nell'elenco dei dipendenti da sottoporre a colloquio al fine di accertarne le effettive capacità professionali per l'inquadramento nell'area quadri di 2° livello, come è poi avvenuto.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

MARCHETTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che è stato adottato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il decreto 28 marzo 1997, «Tariffe per la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale»;

che il decreto richiamato ha prodotto sconcerto e turbamento nell'ambito della medio-piccola editoria periodica poichè ha stravolto le

tariffe postali senza tenere in alcun conto la normativa in vigore ed i parametri di incremento fissati con la legge n. 662 del 1996;  
che il danno per l'editoria minore è enorme;  
che in particolare è stata cancellata la fascia «fino a duemila copie»,

si chiede di conoscere se non si ritenga di apportare al decreto richiamato modifiche che consentano di alleviare le difficoltà della piccola e media editoria e, in particolare, di ripristinare la fascia «fino a duemila copie», alla quale deve essere riservato un trattamento di assoluto sostegno se si vuole evitare la scomparsa degli editori veramente piccoli, i quali rappresentano una residua garanzia per la salvaguardia di qualche possibilità di espressione del pluralismo culturale.

(4-05896)

(20 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'Ente poste italiane.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, prevede, a favore di tale categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2 – comma 20 – della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre all'Ente poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti «no profit», il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto decreto.

Ed invero, il decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1997) stabilisce nuove tariffe per le stampe in abbonamento postale per l'interno, relativamente alle categorie di invii di cui alla lettera c), comma 20, dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, nella misura indicata nell'allegato 1 al decreto in parola.

A tali tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei pezzi spediti nella misura indicata nell'allegato stesso e, pertan-

to, le tariffe di cui alla tabella B del precedente decreto ministeriale (28 marzo 1997) si riferiscono ai soli invii di giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità.

Agli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lettera c), comma 20, articolo 2, della legge n. 662 del 1996, si applicano le nuove tariffe indicate nell'allegato 2 al decreto 4 luglio 1997; di conseguenza, le tariffe di cui alla tabella D 1 del decreto 28 marzo 1997 sono abrogate.

È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperta attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 300 miliardi di lire per il 1997, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; lo schema di regolamento per il frazionamento di detto fondo è stato inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

MARINI, IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI, VELTRI. –  
*Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* –  
Premesso:

che il crollo delle istituzioni statali albanesi a seguito dell'esplosione della protesta popolare ha determinato un flusso di immigrazione verso le coste pugliesi;

che l'atteggiamento dello Stato italiano non può prescindere dai rapporti speciali che sono intercorsi da più secoli tra l'Italia e l'Albania;

che sin dal quindicesimo secolo si sono creati rapporti stretti tra i due popoli;

che in tutti i momenti critici il popolo albanese ha ritenuto il Mezzogiorno d'Italia una terra ospitale quasi fosse una seconda patria;

che sono presenti nella memoria storica le grandi immigrazioni del quindicesimo e del sedicesimo secolo a seguito dell'avanzata nei Balcani dell'impero turco verso il Mezzogiorno e in particolare in Calabria;

che, a seguito di quelle immigrazioni, si costituirono nel Mezzogiorno molte comunità italo-albanesi che ebbero verso lo Stato legittimo un atteggiamento sempre lealista;

che le comunità italo-albanesi hanno partecipato con spirito patriottico a tutte le vicende nazionali con una presenza massiccia alle lotte per il Risorgimento;

che tutte queste considerazioni, e in particolare i rapporti intercorsi nel ventesimo secolo, ci obbligano ad avere un atteggiamento verso gli albanesi che sbarcano sulle coste italiane non solo umanitario ma

di più diretto interesse verso un paese che potrebbe essere considerato una regione dello Stato;

che esiste un interesse nazionale a contribuire a normalizzare la situazione in Albania anche con la presenza delle forze militari con funzioni di difesa e mantenimento dell'ordine;

che altresì appare necessario ed opportuno accogliere gli immigrati albanesi consentendo loro di fare ritorno nel paese delle aquile dopo il ripristino della convivenza civile, oppure facilitando l'inserimento nella società italiana per quanti dovessero decidere di stabilirsi nel nostro paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale atteggiamento intenda avere il Governo per gli immigrati albanesi e se ritenga giusto favorire nell'immediato l'accoglienza di quanti sbarcano lungo le coste italiane, con esclusione delle persone che si sono macchiate di reati comuni, predisponendo a tal uopo centri di raccolta e utilizzando il patrimonio edilizio libero delle comunità italo-albanesi di Calabria;

inoltre, se il Governo non ritenga giusto partecipare attivamente e direttamente all'opera di pacificazione del popolo albanese, consentendo, altresì, a quegli immigrati che vorranno rimanere l'inserimento nella società italiana.

(4-04865)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. - Come noto, il Governo ha provveduto ad accogliere nel territorio nazionale un consistente numero di cittadini albanesi sfollati a seguito delle recenti vicende che hanno afflitto il loro paese.

I relativi interventi sono stati disciplinati con decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito dalla legge 19 maggio 1997, n. 128 e, per quanto concerne gli oneri finanziari, con decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito dalla legge 19 maggio 1997, n. 128.

I programmi di assistenza hanno necessariamente comportato la sistemazione alloggiativa degli sfollati presso strutture di accoglienza individuate attraverso le prefetture secondo le contingenti disponibilità ed in relazione alle specifiche esigenze locali.

Più recentemente, anche in relazione alle prospettive di normalizzazione della situazione albanese, è stato avviato un complessivo programma di rimpatri volontari secondo articolate previsioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 giugno 1997 e nella conseguente ordinanza del Ministro dell'interno del 28 giugno 1997.

In particolare, sono previste la prosecuzione dell'assistenza umanitaria fino al 31 agosto 1997, nonché, a determinate condizioni da verificare a livello di rapporti bilaterali, possibilità di reingresso in Italia per fini lavorativi.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

MARRI, BEVILACQUA, BONATESTA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione e della sanità.* – Premesso:

che la provincia di Arezzo presenta un territorio diviso in quattro vallate, con vaste zone montane, dove la popolazione risulta distribuita in numerosi piccoli centri lontani dai presidi ospedalieri e difficili da raggiungere nei termini temporali che la legge prescrive nei casi di emergenza e urgenza sanitaria (20 minuti);

che detto fenomeno è aggravato dalla chiusura di diversi ospedali periferici e che le distanze da coprire si dispiegano in strade di difficilissima percorrenza che spesso è resa ancora più complicata da aspre condizioni climatiche;

che sarebbe invece possibile effettuare, specialmente nelle zone montane e disagiate e in caso di eventi più gravi, il soccorso sanitario di emergenza e urgenza a mezzo di elicotteri, garantendo l'ospedalizzazione del paziente nel termine di circa 10/15 minuti, a fronte dei possibili oltre 60 attuali;

che presso l'aeroporto di Arezzo è dislocato un nutrito nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco;

che gli elicotteri di tale nucleo sono per lo più inoperosi e che i piloti ivi in servizio, al fine di effettuare il numero di ore annuali obbligatoriamente previsto dalla legge per la conservazione del brevetto di volo, sono sovente costretti ad alzarsi in volo, per molte ore all'anno, per il solo motivo di mantenere la pratica di conduzione di elicottero;

che quindi tali elicotteri potrebbero essere utilizzati per il soccorso di emergenza e urgenza sanitaria senza alcun aggravio di spese;

che poi lo stesso personale, quello medico compreso, in servizio nelle ambulanze della CRI (118), può essere utilizzato sia in ambulanza che in elicottero e a seconda delle esigenze del momento, e che neanche per questo si avrebbe un aggravio di costi;

che quindi le uniche spese da affrontare sarebbero quelle da destinarsi all'attrezzatura per l'atterraggio notturno degli elicotteri e per le dotazioni previste per la rianimazione e per il soccorso dei pazienti, gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative s'intenda adottare al fine di consentire l'uso degli elicotteri dei Vigili del fuoco e di altre istituzioni consimili, in collaborazione con la CRI e con le USL, anche per motivi di emergenza e urgenza sanitaria;

se non si ritenga utile e necessario adottare analoghe iniziative in tutti gli eliporti collocati sul territorio nazionale laddove vi siano elicotteri a disposizione.

(4-03784)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Va premesso che a termini delle combinate disposizioni di cui agli articoli 1 e 25 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, compete al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la tutela dell'incolumità delle persone mediante interventi di soccorso tecnico urgente nel cui

ambito trovano collocazione anche interventi di soccorso sanitario di emergenza e di urgenza.

In via generale la competenza in materia di soccorso sanitario è attribuita al Servizio sanitario nazionale che vi provvede attraverso le regioni e le province autonome le quali possono all'uopo avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche e private.

L'impiego di mezzi aerei appartenenti ai Corpo od enti dello Stato per trasporti sanitari urgenti è disciplinato dal «Regolamento per il trasporto d'urgenza di ammalati e traumatizzati gravi», redatto e pubblicato a cura del Comitato interministeriale studi e coordinamento SAR a seguito di specifiche intese fra i Ministeri dell'interno, della sanità, delle finanze, della marina mercantile, della difesa, la Croce Rossa Italiana e il Centro internazionale radio medico.

Tali tipi di interventi rientrano in quelli per i quali un mancato urgente trasporto può costituire un pericolo per la vita della persona coinvolta.

Allo stato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera nel settore dell'elisoccorso sulla base di convenzioni stipulate con le regioni Lazio e Liguria attraverso prestazioni ed interventi che si svolgono nel generale quadro del soccorso urgente, compatibilmente con le altre concomitanti esigenze.

Si soggiunge altresì che, pur non essendo possibile, allo stato, per la generale carenza di uomini e mezzi, stipulare convenzioni anche con altre regioni, il Corpo presta comunque la propria opera assistenziale nello specifico settore – sempre nei limiti della disponibilità di aeromobili e di personale – seguendo le direttive dei Centri di coordinamento e soccorso (C.C.S.) dell'Aeronautica militare, in ottemperanza al regolamento interministeriale per il trasporto d'urgenza di ammalati e traumatizzati gravi, in vigore dal 1976.

Per quanto concerne la situazione della provincia di Arezzo denunciata nell'atto ispettivo e la presunta inoperosità dei velivoli in dotazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, dislocati presso il locale aeroporto, si fa presente che l'elinucleo in parola è formato soltanto di due elicotteri (AB406 e AB412) più un altro AB412 utilizzato in comune con il nucleo elicotteri di Genova.

I velivoli in argomento sono a disposizione per ogni tipo di intervento di soccorso urgente – ivi comprese, come sopra cennato, quelli di carattere sanitario in cui sussista il rischio grave di pregiudizio della vita umana – e l'attività dei medesimi è in linea con quella minima richiesta perchè il personale addetto possa mantenere il brevetto.

Va comunque soggiunto che gli elevati costi di gestione dei mezzi aerei non consentono in alcun modo, in relazione all'esiguità dei fondi destinati in bilancio al Corpo, di operare interventi al di fuori dei casi di estrema gravità ed urgenza.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la Corte dei conti con deliberazione del 13 marzo 1997 ha respinto il provvedimento di nomina della professoressa Vittadini a direttore generale del servizio per la valutazione di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente;

che pertanto la detta professoressa non ha alcun titolo all'utilizzo di strutture, attrezzature e personale del Ministero, come invece di fatto avviene, nè di partecipare a riunioni o iniziative in nome del Ministero, come seguita a fare,

si chiede di sapere:

se risulti che su tale illegittimo e illegale comportamento siano state aperte inchieste da parte della procura regionale della Corte dei conti, della procura della Repubblica di Roma, dell'ispettorato generale di finanza, della ragioneria generale del Ministero del tesoro, del dipartimento della funzione pubblica;

in caso negativo, quale sia il motivo di tale trascuratezza, considerato che l'argomento è di dominio pubblico ed è stato oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari, alle quali – peraltro – non è stata data risposta;

come funzioni e da chi sia presieduta, in assenza del direttore generale che per legge è l'unico a poterla presiedere, la commissione VIA.

(4-05917)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Ancora una volta si deve notare che di fronte ad una problematica di interesse generale crescente, come quella ambientale e dell'attività (del Ministero dell'ambiente) notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i servizi del Ministero in una visione che rischia di dare alimento ad aspettative di alcuni dipendenti di questo Ministero che vorrebbero farsi forza di appoggi politici esterni in modo improprio.

In ordine all'argomento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo a cui si sta rispondendo si è già avuto occasione di riferire ampiamente.

Si ripete, pertanto, in questa sede che in attesa della registrazione del provvedimento la professoressa Vittadini ha svolto per alcuni mesi attività su incarichi specifici del Ministro, senza utilizzare le funzioni di Direttore Generale del servizio VIA e senza percepire alcun emolumento; ovvio ed inevitabile che, fino alla negazione del visto, ai fini dello svolgimento dell'attività suddetta la professoressa Vittadini occupasse i locali ministeriali; altrettanto ovvio che la medesima ancorchè solo per motivi strettamente connessi alle attività affidate ed espletate utilizzas-



se, sia pure saltuariamente, una macchina di servizio; nello stesso periodo la professoressa Vittadini si è recata all'estero in missione per conto del Ministero su incarico del Sottosegretario di Stato una sola volta e come «estranea all'Amministrazione» senza che le venisse corrisposta, e tuttora non le è stata corrisposta, la relativa indennità che è in corso di liquidazione.

Dopo l'intervento del provvedimento dell'organo di controllo che ha negato il visto, la professoressa Vittadini è stata assegnata con altro decreto ministeriale (21 marzo 1997), registrato il 15 maggio 1997, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dell'ambiente. Con decreto in pari data, anch'esso registrato il 15 maggio 1997, in considerazione della necessità di migliorare il raccordo tra gli obiettivi e le priorità indicati dal Ministro dell'ambiente e l'attività del Servizio VIA e della Commissione *ex* articolo 18, 5° comma, della legge n. 67 del 1988 (Commissione VIA) ed al fine di assicurare detto raccordo è stato attribuito alla professoressa Vittadini l'incarico di esaminare problematiche di carattere generale e specifico relative all'attività di valutazione di impatto ambientale in supporto tecnico alle attività del Ministro.

Quanto alla presidenza di detta Commissione, deve osservarsi che la professoressa Vittadini non ne ha mai assunto la presidenza, proprio perchè per legge tale presidenza è attribuita al Direttore Generale che ha la responsabilità del servizio VIA del Ministero.

La circostanza trova ampia conferma nella lettera del 20 gennaio 1997 protocollo n. GAB/97/1 135/A3 a firma del Capo di Gabinetto; in essa si dà atto della vacanza del posto di Direttore Generale del servizio VIA (all'epoca il provvedimento di nomina si trovava *in itinere* per l'acquisizione del visto dell'autorità del controllo), in tempi, come può notarsi, antecedenti al rifiuto della registrazione della nomina, e si evidenzia che, nella situazione di vacanza determinatasi, la presidenza della Commissione VIA compete al dirigente del servizio VIA nell'esercizio delle funzioni vicarie e, nel caso in parola, al vice Direttore tecnico del Servizio, architetto Pierluigi Fiorentino, destinatario della lettera citata.

Si deve aggiungere in ogni caso che, in esito al diniego del visto della Corte dei conti sul provvedimento di nomina della professoressa Vittadini a Direttore Generale del servizio VIA, l'Amministrazione ha inoltrato un'articolata richiesta di parere al Consiglio di Stato in ordine alla problematica sollevata con quel diniego e soprattutto con l'affermazione dell'organo di controllo secondo la quale al posto vacante di Direttore Generale del servizio VIA avrebbe dovuto essere chiamato uno dei Dirigenti Generali del Ministero attualmente collocati fuori ruolo.

Il parere, richiesto con nota del 9 maggio 1997, non è stato ancora reso dal Consiglio di Stato.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(18 luglio 1997)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo in data 22 gennaio 1997 ha emanato il decreto ministeriale che istituisce il ristretto comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carte e delle società controllate;

che in tale comitato è prevista la nomina di un qualificato rappresentante del Ministro dell'ambiente, al quale viene attribuito un elevatissimo compenso a carico dello Stato;

che il Ministro dell'ambiente ha designato per detto incarico tale dottor Grimaldi, impiegato di ottavo livello dell'ispettorato generale per la difesa del mare, nonchè suo segretario particolare,

si chiede di sapere:

quali competenze abbia il dottor Grimaldi per partecipare ad un comitato altamente specializzato, costituito per controllare una liquidazione del valore di centinaia di miliardi;

se il capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente abbia siglato la designazione del dottor Grimaldi;

se i Ministri del tesoro e dell'industria ritengano che la sorveglianza su una liquidazione del valore di centinaia di miliardi possa essere utilmente esercitata da un impiegato di basso livello della difesa del mare;

se le ragionerie centrali dei Ministeri dell'industria e dell'ambiente abbiano visionato i *curricula* dei nominati nel comitato, nel caso positivo se abbiano mosso obiezioni, e nel caso negativo perchè non abbiano svolto questo necessario controllo;

se risulti che gli uffici della Corte dei conti presso i Ministeri dell'industria e dell'ambiente abbiano mosso obiezioni al decreto di nomina ed ai *curricula*;

se i *curricula* dei nominati siano stati sottoscritti ed asseverati dai Ministri designanti.

(4-05918)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Il dottor Renato Grimaldi è stato nominato quale componente di designazione del Ministero dell'ambiente del Comitato di sorveglianza sulle procedure di liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta, istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito dalla legge n. 421 del 1996.

Le insinuazioni malevole contenute nel testo dell'interrogazione sono da respingere.

La sola lettura del *curriculum vitae* del dottor Grimaldi non lascia dubbi circa le capacità professionali e l'esperienza acquisita sul campo in materia ambientale dallo stesso.

Emergono importanti partecipazioni attive, anche a livello organizzativo, e relazioni in convegni, conferenze e seminari nazionali e internazionali sui temi più vari che spaziano dall'impatto da inquinamento, alla tutela delle acque, ai parchi ed aree protette, agli ecosistemi da conservare e valorizzare ed altro.

Ha anche tenuto lezioni sui temi ambientali presso la scuola di Management della Luiss di Roma e presso il Dipartimento di ingegneria del politecnico di Milano.

Tra gli incarichi rivestiti si segnala la partecipazione ai lavori dell'OCSE - Comitato per la gestione delle risorse naturali, l'appartenenza al Comitato tecnico scientifico per la verifica delle attività condotte dal Centro pilota per la difesa del mare di Fiumicino, l'appartenenza dal 1993, quale componente, al Collegio dei Revisori della riserva marina di Miramare (Trieste), la nomina ottenuta dal Ministero degli affari esteri nel 1995 quale Presidente e coordinatore dei gruppi di lavoro misti italo-croato-sloveno per la tutela del mare Adriatico ed altro.

Attualmente è anche membro del Comitato scientifico della rivista tecnico-scientifica «Verde Ambiente» ed è Vice segretario generale della Consulta per la difesa del mare, massimo organo consultivo istituzionale, nomina attribuitagli con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciò per non citare che le attività e gli incarichi più importanti rivestiti dal dottor Grimaldi.

In tale contesto non può dirsi che il dottor Grimaldi non sia un esperto in materia ambientale; peraltro egli precipuamente in tale veste è stato designato dal Ministro dell'ambiente a far parte del Comitato di sorveglianza per le procedure di liquidazione dell'ENCC.

Quanto alla richiesta di conoscere se il Capo di Gabinetto abbia siglato la designazione del dottor Grimaldi è sufficiente rappresentare che il Capo di Gabinetto ha firmato la comunicazione della designazione del dottor Grimaldi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre, non risulta che gli organi di controllo e i Ministri del tesoro e dell'industria abbiano proposto osservazioni e rilievi di sorta sul *curriculum* e sulla esperienza del dottor Renato Grimaldi.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(18 luglio 1997)

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. - *Al Ministro dell'ambiente.* -  
Premesso:

che in data 23 aprile 1997 il direttore generale dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), dottor Giovanni Damiani, ha tenuto presso la sede dell'ANPA un seminario dal titolo: «Indicatori ed indici della qualità ambientale. Il caso delle acque»;

che gli avvisi riguardanti tale seminario erano stati esposti in tutti i piani della sede dell'ANPA;

che tutti i dipendenti ANPA senza eccezione sono stati, per le vie brevi, invitati ad assistere a tale seminario;

che tale seminario si è svolto per la durata di tre ore, si chiede di sapere:

se, a giudizio dell'interrogato, nel comportamento del dottor Damiani si possa ravvisare abuso di autorità, dato che i dipendenti dell'ANPA sono stati praticamente obbligati a partecipare al seminario;

se, a giudizio dell'interrogato, nel comportamento del dottor Damiani si possano ravvisare gli estremi dell'abuso di ufficio, dal momento che il costo della partecipazione al seminario, in termini di perdita di ore lavorative, è di circa trenta milioni;

se, a giudizio dell'interrogato, nel comportamento del dottor Damiani non debba individuarsi una indebita ingerenza nelle funzioni del consiglio di amministrazione dell'ente, dal momento che l'estremo rilievo dato all'argomento del seminario potrebbe essere considerato un atto di indirizzo della politica dell'ente.

(4-05919)

(21 luglio 1997)

RISPOSTA. - In merito al tema oggetto dell'interrogazione, va premesso che in data 23 aprile 1997 il direttore dell'ANPA ha effettivamente tenuto, presso la sede dell'Agenzia, un seminario sul tema «Indicatori ed indici di qualità ambientale: il caso delle acque» e che a tale seminario, durato due ore, hanno partecipato circa 100 persone, in maggioranza dipendenti dell'Agenzia, oltre ad alcuni operatori dell'Istituto superiore di sanità, dell'ENEA e del Ministero dell'ambiente, professionalmente interessati.

Peraltro, quanto prospettato dagli interroganti in parte non corrisponde al vero, in parte non è assolutamente condivisibile.

Infatti, non è vero che vi siano stati inviti *ad personam* o che, addirittura, i dipendenti siano stati praticamente obbligati a partecipare al seminario.

D'altro canto, lo svolgimento del seminario fa parte della ordinaria attività di formazione interna del personale rientrando nella competenza del direttore generale e le tematiche trattate rivestono indubbi interesse tecnico-scientifico e valenza professionale operativa per tutti i tecnici dell'Agenzia: basti sottolineare che è stato sviluppato il tema di come integrare le tradizionali metodiche tecniche di tipo chimico-fisico utilizzate nei controlli ambientali con nuove metodiche di tipo eco-biologico, per l'esecuzione di controlli ambientali di maggiore efficacia ed affidabilità. Lo svolgimento del seminario, quindi, lungi dal determinare alcuna perdita patrimoniale per la finanza pubblica, ha comportato un evidente arricchimento del patrimonio conoscitivo del personale, con una ricaduta diretta sulle capacità di intervento sui controlli ambientali.

Pertanto, all'evidenza, non è nemmeno ipotizzabile alcun abuso di ufficio o deviazione dai compiti istituzionali.

Quanto alla paventata ingerenza nelle funzioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, l'ipotesi appare del tutto singolare, posto che il seminario ha riguardato questioni squisitamente tecnico-operative nell'ambito delle funzioni istituzionali dei controlli sull'inquinamento idrico, e non questioni di indirizzo politico-amministrativo. Nè il rilievo dato all'argomento (anzi, sembra più proprio dire: oggettivamente rivestito dall'argomento) muta la natura delle tematiche affrontate, stando semmai a testimoniare, insieme alla partecipazione registrata, l'utilità dell'iniziativa.

In ultimo, va sottolineato che la libera partecipazione all'iniziativa e la rispondenza di essa alla normale attività di formazione interna è stata espressamente affermata anche dall'unità organizzativa, interna all'Agenzia, del partito cui appartengono gli interroganti.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(21 luglio 1997)

---

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 marzo 1997 è stata ricostituita la commissione VIA, istituita con la legge n. 67 dell'11 marzo 1988, che ha come compito quello di valutare l'impatto ambientale dei progetti di intervento sul territorio particolarmente rilevanti per le dimensioni o per i rischi ambientali che la loro realizzazione comporta;

che tale commissione esamina ed autorizza progetti del valore unitario medio di molti miliardi;

che la legge istitutiva prevede tassativamente che essa sia presieduta dal direttore generale responsabile del servizio VIA del Ministero dell'ambiente;

che viceversa nel citato decreto la presidenza della commissione è affidata, in caso di assenza o impedimento del predetto direttore generale, al vice direttore tecnico del servizio VIA;

che tale determinazione interviene in un momento in cui la carica di direttore generale del servizio VIA è scoperta, a seguito della mancata registrazione da parte della Corte dei conti della nomina incautamente effettuata dal ministro Ronchi in favore della professoressa Vittadini, priva dei requisiti che dovevano consentire la nomina regolare, si chiede di sapere:

se i competenti organi di controllo (Ragioneria centrale, Corte dei conti) abbiano mosso osservazioni al provvedimento, che è chiaramente viziato;

quale sia il motivo reale per il quale il Ministro dell'ambiente insiste a non uniformarsi alla indicazione cogente, e più volte espressa, della Corte dei conti, per la nomina di un direttore generale scelto

tra quelli dipendenti dal Ministero dell'ambiente e posti in posizione di «fuori ruolo».

(4-05920)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Ancora una volta si deve notare che di fronte ad una problematica di interesse generale crescente, come quella ambientale e dell'attività (del Ministero dell'ambiente) notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i servizi del Ministero in una visione che rischia di dare alimento ad aspettative di alcuni dipendenti di questo Ministero che vorrebbero farsi forza di appoggi politici esterni in modo improprio.

In ordine ai due quesiti posti con l'atto ispettivo in argomento si rappresenta quanto segue.

Con riguardo al primo, con il quale si chiede di sapere se gli organi di controllo abbiano mosso osservazioni al provvedimento di ricostituzione della Commissione VIA (DPCM del 25 marzo 1997), è pervenuto molto di recente (10 giugno 1997) rilievo della Corte dei conti mosso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione con il quale si rileva in primo luogo una non corretta individuazione della data di esaurimento del mandato della Commissione uscente e, «con l'occasione» (per usare le parole dell'organo di controllo), una non chiara individuabilità del settore di provenienza e del titolo in base al quale sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione; è attualmente in fase di elaborazione la risposta del Ministero.

Come è agevole osservare, i rilievi sollevati non hanno nulla a che vedere con le questioni poste con l'interrogazione oggetto di questa risposta.

Quanto al secondo, con il quale si chiede di conoscere per quale motivo il Ministro dell'ambiente non intenda nominare il Direttore Generale del servizio VIA, scegliendolo tra i Dirigenti Generali dipendenti del Ministero e posti in posizione di fuori ruolo, il Ministero, dopo il diniego del visto al provvedimento di nomina della professoressa Vittadini, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato con lettera del 9 maggio 1997, ad oggi non riscontrata; ivi tra l'altro si fa il quadro completo della complessa situazione del personale oggi esistente presso il Ministero dell'ambiente, si rappresenta la peculiarità del posto di Dirigente Generale in questione e si chiede di conoscere l'avviso del massimo organo consultivo dello Stato sulla situazione attualmente verificatasi in capo al Ministero dell'ambiente, il quale si trova ad avere nella propria pianta organica un certo numero di Dirigenti Generali in quanto nel pregresso collocati fuori ruolo, tra i quali non ne ravvisa alcuno idoneo a ricoprire il posto di funzione resosi vacante; si chiede altresì se in tale situazione possa ricoprirsì il posto vacante con una nomina rispettosa dei requisiti indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, senza per

questo incorrere in responsabilità personale anche di natura contabile, e nel contempo senza rendere vane le esigenze irrinunciabili di buon andamento dell'Amministrazione aventi rilievo costituzionale.

Infine, con riferimento alla osservazione che la Commissione VIA sarebbe stata illegittimamente ricostituita, in quanto, nell'attuale mancanza del Direttore Generale del servizio VIA, la sua presidenza è stata affidata al vice direttore tecnico del servizio VIA, titolare delle funzioni vicarie, si deve osservare che non può condividersi la contraria opinione di chi ritiene di dover interpretare il quinto comma dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in modo da escludere che nel caso in questione possa trovare applicazione quel principio generale del nostro ordinamento per cui, in caso di assenza o impedimento del titolare delle funzioni, queste ultime vengono svolte dal vicario; nella specie, in considerazione della natura prettamente tecnica della funzione, correttamente è stato indicato il vice direttore tecnico del servizio VIA come Presidente della Commissione in via interinale e sino alla copertura del posto di Direttore Generale del servizio VIA. Al riguardo, poi, si fa presente che la Corte dei conti nulla ha osservato in punto di affidamento dell'incarico di presiedere la Commissione al Vicario del Direttore Generale.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(18 luglio 1997)

---

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* – Premesso:

che il Ministro dell'ambiente con sua circolare del 18 aprile 1997 indirizzata a tutti gli uffici del Ministero ha imposto che tutte le notizie da diffondere alla stampa sull'attività del Ministero debbano essere sottoposte alla sua personale autorizzazione;

che la circolare in oggetto è stata inviata anche al sedicente direttore generale del servizio VIA, professoressa Vittadini, per la quale la Corte dei conti ha negato la registrazione della nomina;

che tale circolare è stata inviata anche al sedicente capo dell'ufficio studi, ingegner Palchetti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano accettabile che dal Ministero dell'ambiente debba uscire una informazione omologata e vidimata da un arrogante «visto si stampi»;

se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza del fatto che la mancanza di registrazione da parte della Corte dei conti del contratto del valore di molte centinaia di milioni della professoressa Vittadini lo rende totalmente inefficace, e che pertanto la professoressa Vittadini a nessun titolo può essere definita «direttore generale del servizio VIA»;

se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza del fatto che nella situazione di fatto determinata dalla pronunzia della Corte dei conti alla

professoressa Vittadini non sia lecito consentire l'uso delle strutture del Ministero e del titolo di «direttore del servizio VIA»;

come sia possibile che l'ingegner Palchetti possa svolgere le funzioni di capo dell'ufficio studi essendo membro della commissione tecnico-scientifica a tempo pieno e dovendo, quindi, svolgere il proprio lavoro in sede diversa dal Ministero;

se risulti che la procura regionale del Lazio della Corte dei conti e la procura della Repubblica competenti intendano aprire un'inchiesta per accertare le illegalità continuamente commesse dal Ministro dell'ambiente e dai membri della Commissione tecnico-scientifica che illegalmente attestano lo svolgimento di attività inesistenti, per le quali vengono retribuiti assai riccamente, presso la commissione, mentre svolgono a tempo pieno la loro attività nei locali di piazza Venezia;

se risulti che analoga indagine le stesse procure intendano aprire sulla professoressa Vittadini che con la connivenza del Ministro, del capo di Gabinetto e del vice capo di Gabinetto si fregia di un titolo e di una funzione che non le appartengono, e che nonostante il rifiuto della Corte dei conti di registrare la sua nomina continua ad utilizzare macchine, persone ed attrezzature del Ministero dell'ambiente;

se risulti che il presidente del Consiglio di Stato e il presidente della Corte dei conti intendano verificare la situazione di tutti i magistrati amministrativi presenti al Ministero dell'ambiente, e specialmente quelle del capo di Gabinetto e del suo vice, i quali ingeriscono nelle attività di competenza dei direttori generali violando ogni norma sulle competenze ed impedendo l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

(4-05921)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. - Ancora una volta si deve notare che di fronte ad una problematica di interesse generale crescente, come quella ambientale e dell'attività (del Ministero dell'ambiente) notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i Servizi del Ministero in una visione che rischia di dare alimento ad aspettative di alcuni dipendenti di questo Ministero che vorrebbero farsi forza di appoggi politici esterni in modo improprio.

Si osserva, quanto all'affermazione contenuta nell'interrogazione in ordine ad una circolare del Ministro, con la quale sarebbe stata imposta la personale autorizzazione dello stesso Ministro su tutte le notizie da diffondere alla stampa, che a seguito di una ricerca sugli atti che lo scrivente ha potuto svolgere non ha reperito tale circolare. Se in possesso degli onorevoli interroganti, potrebbe essere utile qualche ulteriore elemento di informazione.

In ordine alla posizione della professoressa Vittadini nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente si è già avuto modo



di rispondere ad interrogazioni di analogo tenore provenienti dalla Camera dei deputati.

È stato fatto presente in quella sede che in attesa della registrazione del provvedimento, la professoressa Vittadini ha svolto per alcuni mesi attività su incarichi specifici del Ministro, senza utilizzare le funzioni di Direttore Generale del Servizio VIA e senza percepire alcun emolumento; ovvio ed inevitabile che, fino alla negazione del visto, ai fini dello svolgimento dell'attività suddetta la professoressa Vittadini occupasse i locali ministeriali; altrettanto ovvio che la medesima, ancorchè solo per motivi strettamente connessi alle attività affidatele ed espletate, utilizzasse, sia pure saltuariamente, una macchina di servizio; nello stesso periodo la professoressa Vittadini si è recata all'estero in missione per conto del Ministero su incarico del Sottosegretario di Stato una sola volta e come «estranea all'Amministrazione» senza che le venisse corrisposta, e tuttora non le è stata corrisposta, la relativa indennità che è in corso di liquidazione.

Dopo l'intervento del provvedimento dell'organo di controllo che ha negato il visto, la professoressa Vittadini è stata assegnata con altro decreto ministeriale (21 marzo 1997), registrato il 15 maggio 1997, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dell'ambiente. Con decreto in pari data, anch'esso registrato il 15 maggio 1997, in considerazione della necessità di migliorare il raccordo tra gli obiettivi e le priorità indicati dal Ministro dell'ambiente e l'attività del Servizio VIA e della Commissione *ex* articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (Commissione VIA) ed al fine di assicurare detto raccordo è stato attribuito alla professoressa Vittadini l'incarico di esaminare problematiche di carattere generale e specifico relative all'attività di valutazione di impatto ambientale in supporto tecnico alle attività del Ministro.

Anche sull'attività dei membri della Commissione tecnico-scientifica svolgenti attività nei locali ministeriali di Piazza Venezia si è avuto occasione di rispondere.

In ogni caso all'ingegner Palchetti è stato attribuito senza alcun impegno di spesa l'incarico di Capo dell'Ufficio Studi del Ministero dell'ambiente con decreto del 15 febbraio 1997, registrato il 25 marzo 1997. Nel preambolo del provvedimento è stata messa in luce l'esigenza di «individuare strumenti atti ad ottimizzare il raccordo tra gli obiettivi e le priorità fissate dal Ministro dell'ambiente a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e l'attività dei diversi Servizi e dell'Ispettorato centrale per la Difesa del Mare del Ministero dell'ambiente in relazione all'attività della Commissione tecnico-scientifica» nonchè l'opportunità che si presentava di utilizzare ai fini suddetti le competenze di assoluto rilievo attribuite all'Ufficio Studi del Ministero, tali da assicurare l'esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo e funzionale necessarie per garantire il suddetto raccordo, per quel che concerne i profili di valutazione di carattere tecnico-scientifico. In tale contesto si è valutata positivamente la posizione dell'ingegner Palchetti sia in considerazione delle esperienze e competenze professionali del medesimo, sia della posizione rivestita in seno alla Commissione tecnico-scientifica e gli si è attribuito l'incarico.

Deve notarsi che la sezione giuridico-amministrativa della Commissione, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, è chiamata a prestare un'attività di coordinamento e supporto nei confronti dei Servizi (in termini di elaborazione e valutazione dei progetti di tutela e risanamento ambientale e di verifica delle condizioni di fattibilità degli interventi, in una prospettiva sia programmatica che attuativa) decisiva ai fini del conseguimento dell'obiettivo (assolutamente prioritario, nelle strategie del Ministero, stante la esiguità delle risorse nazionali attribuite dalla finanziaria 1997) di un'adeguata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei Fondi strutturali UE ed in particolare del QCS 1994-1999. L'attività in questione si inserisce direttamente nel raccordo tra indirizzo politico-amministrativo del Ministro e competenza attuativo-gestionale dei dirigenti. Ciò ha suggerito una allocazione della sezione della sede CTS di Via Stoppani ai locali degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di piazza Venezia, presso cui è stata formalmente costituita una *task force* di coordinamento degli interventi cofinanziati dai fondi UE.

Lo spostamento è stato disposto con decorrenza 8 novembre 1996 dal Presidente della CTS, con valutazione favorevole da parte dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea della CTS, in base alle direttive del Ministro dell'ambiente.

Quanto sopra, secondo una linea di comportamento strettamente coerente con criteri di efficienza ed economicità dell'organizzazione degli uffici, spiega la presenza nei locali di piazza Venezia dell'ingegner Palchetti, senza che tale circostanza abbia dato o possa dare adito a rilievi o perplessità di sorta.

Nel dispositivo del provvedimento, in ogni caso, non si è trascurato di statuire che «le funzioni connesse all'incarico verranno espletate» una volta pienamente assolti, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Commissione stessa, gli obblighi connessi allo svolgimento dell'incarico di membro della Commissione tecnico-scientifica.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(18 luglio 1997)

---

MARRI, BEVILACQUA, TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, di grazia e giustizia e della difesa e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 475 del 1988, prevede che il Ministero dell'ambiente possa nominare 15 esperti nei rifiuti scelti però tra i dipendenti pubblici e da comandare presso la Direzione aria, rifiuti e suolo del Ministero;

che per gli esperti oltre ad essere corrisposta una elevata indennità di svariati milioni il Ministero dell'ambiente rimborsa anche alle

amministrazioni di appartenenza lo stipendio, con un relevantissimo aggravio per la spesa statale;

che il dottor Mascazzini, direttore generale del Ministero dell'ambiente, in accordo con il capo di Gabinetto del magistrato del TAR Goffredo Zaccardi, ha proposto la nomina tra gli esperti di tale ingegner Bonvicini, dipendente di un consorzio romagnolo, vicinissimo al Ministro dell'ambiente, con assunzione della spesa dello stipendio per centinaia di milioni a carico del bilancio ministeriale;

che dagli atti presentati dal Bonvicini e conosciuti dall'apparato ministeriale e dal capo di Gabinetto emergerebbe che l'ingegner Bonvicini è stato assunto come dirigente dal consorzio solo quindici giorni prima della richiesta di comando del Ministero che veniva con insolita velocità concesso e con uno stipendio di centinaia di milioni che una volta assunto servizio al Ministero avrebbe fatto carico al bilancio dello Stato;

che per di più era previsto che l'ingegner Bonvicini una volta ottenuto il comando non avrebbe lavorato presso la sede romana del Ministero ma sarebbe rimasto nella città sede del consorzio per asseriti collegamenti con la regione Emilia-Romagna;

che il direttore generale ed il capo di Gabinetto sembrerebbero aver fatto grosse pressioni sugli organi di controllo per non far rilevare l'illecita situazione,

si chiede di sapere:

in che data l'ingegner Bonvicini abbia assunto servizio presso il consorzio;

in che data il Ministero abbia formalizzato la nomina e in quale sia stato richiesto il comando;

in che data il comando sia stato concesso dal consorzio;

quali motivazioni istituzionali abbiano mosso il consorzio ad assumere un dirigente a centinaia di milioni l'anno per cederlo subito al Ministero dell'ambiente;

quali siano le norme che consentono al Ministero di comandare pubblici dipendenti, con rimborso dello stipendio, per lasciarli operare nelle città di domicilio e sedi delle amministrazioni di appartenenza;

se la richiesta di comando non configuri un illecito tentativo di truffa a danno del Ministero perpetrato dal direttore generale, dal capo di Gabinetto e dal Ministro dell'ambiente perchè finalizzata ad utilizzare un soggetto che privo della assunzione del consorzio non avrebbe potuto approdare al Ministero o a consentire una assunzione a centinaia di milioni l'anno da porre a carico dell'erario;

se l'amministrazione regionale di vigilanza o gli organi interni di controllo sul consorzio abbiano mosso osservazioni alla assunzione del Bonvicini ed al suo comando;

se gli organi di controllo sul Ministero abbiano mosso rilievi sul comando;

se vi siano altri casi di dipendenti, esperti e non, che risultino comandati presso il Ministero e operino invece continuativamente in altre regioni come in Veneto, Piemonte o Lombardia;

quale sia l'importo sino ad oggi posto a carico del bilancio ministeriale per simili situazioni, quali siano i singoli importi liquidati per missioni e da chi queste siano state autorizzate e per quali destinazioni;

se tra gli esperti dei rifiuti il direttore generale Mascazzini abbia nominato da anni anche un dirigente del Ministero della difesa, tale De Simone, che non ha mai lavorato presso il servizio tecnico aria, rifiuti e suolo, come previsto dalla legge, ma solo in quello degli affari del personale;

se a quest'ultimo e per quali importi siano state erogate le indennità previste dalla legge solo per lo svolgimento di attività nel campo dei rifiuti e presso la direzione del dottor Mascazzini;

quale sia il soggetto ministeriale che ha attestato e attesta che il dirigente del Ministero della difesa assegnato in via continuativa all'ufficio del personale svolge e ha svolto i compiti tecnici sui rifiuti previsti dalla legge n. 475 del 1988 per ottenere l'ingente indennità da esperto di svariati milioni di lire;

se risulti che la procura regionale del Lazio e dell'Emilia-Romagna della Corte dei conti, l'ispettorato generale di finanza, le competenti procure della Repubblica di Roma e di Bologna, la Ragioneria centrale non intendano aprire differenti inchieste per accertare le violazioni di legge su tutte le nomine ministeriali e su quella dell'ingegner Bonvicini che hanno comportato un ingente danno erariale e tentativi di truffa allo Stato;

se la gestione delle nomine fatta dal Ministro dell'ambiente e dal capo di Gabinetto non debba essere posta sotto inchiesta per i continui illeciti perpetrati.

(4-05941)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Ancora una volta si deve notare che di fronte ad una problematica di interesse generale crescente, come quella ambientale e dell'attività (del Ministero dell'ambiente) notevolmente cresciuta in pochissimo tempo, i quesiti posti dagli interroganti investono aspetti del funzionamento del Ministero che attengono quasi esclusivamente ai rapporti tra gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro con i Servizi del Ministero in una visione che rischia di dare alimento ad aspettative di alcuni dipendenti di questo Ministero che vorrebbero farsi forza di appoggi politici esterni in modo improprio.

L'atto di sindacato ispettivo dei senatori Marri, Bevilacqua e Turini investe il modo di gestire il potere di nomina degli esperti nel campo dei rifiuti conferito al Ministro dell'ambiente della legge n. 475 del 1988 (art. 9) e propone una serie di quesiti in ordine alla nomina dell'ingegner Bonvicini, quale esperto, con comando del medesimo, dirigente dei ruoli dell'AGAC – Consorzio tra comuni per la gestione di servizi energetici ed ambientali di Reggio Emilia, presso il Ministero dell'ambiente.

È da premettere che l'articolo 9 della legge n. 475 del 1988 prevede che il Ministero dell'ambiente possa avvalersi per le proprie esigenze funzionali della collaborazione di esperti in materia di rifiuti per un contingente massimo di 15 unità, ciascuna per un biennio rinnovabile per un ulteriore biennio, assegnando agli stessi una indennità che definire «ingente» appare azzardato, trattandosi di lire 2.000.000 mensili lorde.

Il Ministero ha potuto usufruire solo limitatamente della possibilità offerta da tale articolo 9 della legge n. 475 del 1988, perchè, stante l'entità dell'indennità, non è facile convincere dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici economici ad interrompere le proprie carriere presso gli enti di appartenenza per un periodo di quattro anni al termine del quale decadono dall'incarico di esperto. Neppure è facile convincere gli enti a privarsi di personale, senza la possibilità di sostituirlo soprattutto se si tratta di personale qualificato. Ciò si rende possibile esclusivamente quando l'oggetto della collaborazione del dipendente coincide con la risoluzione di un problema di inquinamento particolarmente sentito anche dall'amministrazione di appartenenza.

Di fatto, dopo il primo biennio, dal 1991 il Ministero dell'ambiente ha potuto usufruire mediamente di 6 esperti-anno ed attualmente ha in carico un solo esperto.

Contro una previsione di spesa annua di lire 360.000.000, la spesa complessiva per esperti *ex* articolo 9 della legge n. 475 del 1988 è stata dal 1991 ad oggi di lire 748.000.000.

Non a caso il legislatore ha ritenuto di dover conservare l'articolo 9 della legge n. 475 del 1988, nell'ambito della complessiva revisione della legislazione in materia di rifiuti operata con il decreto legislativo n. 22 del 1997.

Con ciò si è inteso chiarire il quadro, assai diverso per vero da quello configurato dagli interroganti, in cui va iscritta la vicenda relativa all'ingegner Bonvicini.

Il decreto del Ministero dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale è stato disposto il comando dell'ingegner Bonvicini, reca la data del 23 gennaio 1996 e le firme del Direttore generale del servizio AA.GG e del personale del Ministero dell'ambiente e del Direttore generale della Ragioneria generale dello Stato, Ministero del tesoro.

Dagli atti di cui si è in possesso emerge che il decreto in questione ha subito una serie di rilievi da parte dell'organo di controllo e che non risulta essere mai stato registrato. In base a quanto previsto nell'articolo 1 del decreto (vale a dire che il comando avrebbe avuto una durata di due anni con decorrenza dal primo giorno lavorativo del secondo mese successivo al visto degli organi di controllo) l'ingegner Bonvicini non avrebbe mai dovuto prendere (ed in effetti non ha mai preso) servizio presso il Ministero.

Prima di passare in rassegna i singoli quesiti giova sottolineare che dalla successione di date e di fatti sin qui riportati emerge una prima circostanza: i provvedimenti di nomina, prima, e di comando, poi, dell'ingegner Bonvicini non sono atti emanati durante il mandato ministeriale dello scrivente; essi trovano collocazione nei periodi di gestione

precedente, sicchè sembra del tutto fuori luogo e fuorviante tentare di coinvolgere nell'attività amministrativa svolta per la loro formazione il Capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente nominato dopo l'insediamento dell'attuale Governo.

Si deve dunque escludere categoricamente e smentire che la nomina ed il comando dell'ingegner Bonvicini possano essere stati proposti «con l'accordo» Capo di gabinetto e che gli «atti presentati dal Bonvicini e conosciuti dall'apparato ministeriale e dal Capo di gabinetto» siano mai stati visti dal Ministro, dal Capo di gabinetto e dagli uffici di stretta collaborazione con l'opera dello scrivente.

Con riguardo al primo quesito (data in cui l'ingegner Bonvicini ha preso servizio presso il Consorzio) non si è in possesso di elementi per poter rispondere con precisione; si può però ricordare che nelle premesse del decreto ministeriale si fa menzione di una delibera dell'AGAC del 17 novembre 1995 di autorizzazione del comando presso il Ministero e di un disposto decreto del 3 novembre 1993 di nomina dell'ingegner Bonvicini nel contingente di esperti di cui all'articolo 9 della legge n. 475 del 1988, nel quale l'interessato già viene indicato nella sua qualità di dirigente dell'AGAC.

In ordine alla data di nomina dell'ingegner Bonvicini quale esperto si è già risposto allorchè si è ricordato il decreto di nomina del 3 novembre 1995, così come si è risposto sia in ordine alla data in cui il Ministero ha disposto il comando (decreto ministeriale del 23 gennaio 1996), sia in ordine alla data in cui il Consorzio ha concesso il comando (delibera dell'AGAC del 17 novembre 1995).

Sul quarto quesito non si è in possesso di elementi che consentano di esprimere valutazioni di sorta circa le «motivazioni istituzionali che abbiano mosso il Consorzio ad assumere un dirigente a centinaia di milioni l'anno per cederlo subito al al Ministero dell'ambiente».

Sul quinto quesito ci si limita a ricordare che le premesse del decreto ministeriale si richiamano al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, la legge n. 349 del 1986, la legge n. 59 del 1987, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1987 in base al quale il Ministero dell'ambiente può avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni ivi compresi gli enti pubblici economici, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1987, gli articoli 3 e 4, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Non si ritiene, invece, di poter rispondere in ordine al sesto quesito spettando, se del caso, alla magistratura sciogliere il nodo proposto dagli interroganti.

Nulla risulta in ordine ad eventuali osservazioni circa l'assunzione dell'ingegner Bonvicini da parte dell'amministrazione regionale di vigilanza o degli organi interni di controllo del consorzio (settimo quesito), mentre si è già ricordato che l'organo di controllo del Ministero ha sollevato alcuni rilievi ed ha negato la registrazione del provvedimento concertato di comando dell'ingegner Bonvicini presso il Ministero dell'ambiente (ottavo quesito).

Sul perchè il Ministero avrebbe gradito usufruire delle competenze dell'ingegner Bonvicini ed ha «insistito» per potersi avvalere del medesimo giova spendere qualche parola.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 305 del 1989 aree particolarmente critiche del territorio nazionale possono essere riconosciute a rischio di crisi ambientale; al riguardo la legge prevede che, una volta dichiarate tali dal Governo su parere del Parlamento, il Ministero debba elaborare un piano di risanamento per ciascuna area ad elevato rischio di crisi ambientale.

In Emilia-Romagna sono costituite due aree a rischio: la cosiddetta area delle Conoidi (provincia di Reggio, Modena e Bologna) e l'area di Burana Po di Volano che comprende l'intera area a rischio (Po di Levante).

Nel passato tali studi erano stati assegnati a società di consulenza con oneri ben maggiori rispetto a quelli dell'indennità da corrispondere all'esperto. Quand'anche si fosse dovuto rimborsare l'intero onere stipendiale dell'ingegner Bonvicini la possibilità di avere *in loco* un esperto qualificato, a tempo pieno e con piena conoscenza delle problematiche ambientali di quei territori avrebbe costituito per il Ministero non solo un risparmio ma anche un apporto prezioso.

Inoltre l'ingegner Bonvicini nella sua qualità di dirigente, come tale non subordinato ad un diretto superiore, avrebbe potuto operare, non «presso la propria amministrazione», bensì direttamente presso l'amministrazione provinciale che rappresentava l'entità territoriale locale più direttamente coinvolta nei problemi che avevano dato luogo al riconoscimento dell'area a rischio «Conoidi».

Agli atti del Ministero tra l'altro vi è l'assenso della provincia all'assegnazione a tal fine di un ufficio nella propria sede.

Passando al nono quesito in ordine alle altre collaborazioni analoghe assentite dalla stessa Ragioneria centrale e dallo stesso ragioniere, si rappresenta quanto segue.

Si tratta di due esperienze concluse delle quali può darsi una valutazione tanto economica che di merito.

L'una ha avuto luogo con il comando di un direttivo del comune di Venezia per curare gli emergenti problemi di risanamento della laguna e del suo bacino scolante.

La presenza dell'esperto in questione ha contribuito a dar corso alla ripresa del dragaggio dei rii urbani di Venezia, sospesa da oltre trenta anni, alla messa a dimora dei fanghi estratti dai canali extraurbani, alla verifica della qualità dei sedimenti lagunari impiegati per la ricostruzione della morfologia costiera, alla definizione delle modalità di intervento per la riapertura dei valichi lagunari a Chioggia, all'adeguamento dei valori-limite per gli scarichi delle acque reflue in laguna, all'avvio dell'applicazione dell'«ordinanza Ronchi» per la salvaguardia della laguna dall'inquinamento, consentendo altresì di gestire situazioni di emergenza quali il deflusso delle torbide alluvionali sul Delta padano, l'allarme radioattività a Chioggia, l'eutrofizzazione della Sacca di Goro, la rottura dell'oleodotto AGIP in laguna.

A fronte di tali attività l'indennità di esperto ha inciso per lire 96.000.000 lorde, le missioni (in tutto 35) hanno inciso per lire 14.962.505 (si pensi al risparmio di missione continuativa a Venezia così ottenuto).

Orbene, in questo caso lo stesso organo di controllo ha assentito all'istituzione di una unità operativa del Ministero dell'ambiente, proprio con sede a Venezia e con la presenza di funzionari in posizione di comando presso il Ministero provenienti da enti pubblici veneziani.

La seconda esperienza ha avuto luogo con il comando a Genova di un direttivo ENEA ed ha consentito al Ministero di trattare la complessa situazione creatasi con l'incendio e l'affondamento della motonave Haven (disastro ambientale, emergenza nazionale), senza incidenti ulteriori e consentendo di avviare, con i più solidi argomenti tecnici, la difficile azione di rivalsa dello Stato nei confronti dell'International Oil Pollution Compensation Fund.

La presenza dell'esperto in questione ha consentito inoltre di far fronte alle emergenze ambientali derivanti dall'inquinamento del suolo e delle falde idriche per smaltimento abusivo di rifiuti tossici e nocivi nella località di Borghetto S. Spirito, Ciriè, Tortona, Casale Monferrato, Serravalle Scrivia, di fornire supporto tecnico alle prefetture di Milano e Napoli in commissione *ad hoc* sui rifiuti solidi urbani; di fronteggiare le emergenze legate agli incidenti AGIP di Trecate e Borgofranco (spandimento di idrocarburi sul suolo nei canali irrigui e nei fiumi); di contribuire in occasione dell'alluvione all'organizzazione nell'Alessandrino del pronto intervento sui siti inquinati da spandimento di sostanze nocive e rifiuti tossici nelle acque alluvionali e di proporre gli interventi di bonifica.

Il comando in questione, con la relativa indennità di lire 664.000 mensili lorde, era stato operato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 253 del 1990 in materia di tutela delle acque e difesa del suolo che consentiva l'avvalimento di trenta esperti, sempre pubblici, cui potevano attingere i diversi servizi coinvolti nella gestione della materia.

Anche con riguardo alla posizione del dottor Franco De Simoni (non De Simone) non si è in grado di fornire notizie diverse da quelle direttamente emergenti dall'esame degli atti d'ufficio; in particolare ci si richiama ad un decreto del 6 settembre 1991 firmato dal Ministero dell'ambiente dell'epoca con il quale al dottor De Simoni sono stati attribuiti sia le funzioni di direttore della IV divisione del Servizio affari generali e del personale, sia i compiti di consulenza e di studio presso il Servizio ARS e dal quale risulta che il medesimo dipendente ha preso servizio presso il Ministero dell'ambiente in posizione di comando proveniente dal Ministero della difesa presso il quale era stato posto fuori ruolo il 2 aprile 1991.

Risulta anche che per un quadriennio (fino al 2 aprile 1995) il dottor De Simoni abbia mantenuto il doppio incarico e che, poi, sino al 30 settembre 1996 (data di cessazione del comando) abbia avuto soltanto la titolarità della suddetta divisione IV.

Per tutto il sessennio gli oneri stipendiali sono stati a carico del bilancio del Ministero della difesa.



In conclusione, non deve dimenticarsi la situazione di grave precarietà in cui si dibatte il Ministero, nato nel 1986 con un organico di 354 dipendenti, di cui 164 non di ruolo ed attualmente non molto diversa da allora. Non a caso è in discussione in Parlamento un disegno di legge che prevede, tra l'altro, un ampliamento della pianta organica del Ministero dell'ambiente.

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(18 luglio 1997)

---

MARTELLI, CAMPUS, MARRI, DE CORATO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, «Attuazione della direttiva n. 91/263 CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva n. 93/97/CEE», insieme all'applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, «Attuazione della direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1993 e della direttiva n. 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993», sta producendo effetti negativi lamentati da numerose associazioni regionali di commercianti;

che il decreto legislativo n. 614 del 1996 predetto prevede all'articolo 2, comma 4, che «all'atto della prima immissione nel mercato comunitario, il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nell'Unione europea deve indicare la destinazione delle apparecchiature con dichiarazione conforme... diretta ad un organismo notificato dall'Unione europea»;

che similmente all'articolo 4, comma 1, il predetto decreto legislativo prevede che «le apparecchiature con la marcatura... dotate della sola sigla CE... sono considerate conformi ai requisiti essenziali loro applicabili; esse possono essere commercializzate...»;

che numerose aziende sottoposte a verifica di adeguamento alle norme sopra esposte contenute nei decreti legislativi sopra citati ad opera dei compartimenti di polizia postale del Ministero dell'interno sono state oggetto di sanzioni amministrative in quanto risultavano mancanti del marchio CE su parte delle apparecchiature esposte nel proprio negozio;

che il decreto legislativo n. 615 del 1996 prevede all'articolo 19, comma 1, che «fino al 1° gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato comunitario e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995»;

che nel corso delle sopra dette verifiche non è stata tenuta in alcun conto la impossibilità per i negozianti di poter smaltire le scorte di magazzino entro il 31 dicembre 1996, ossia a solo poco più di un mese dalla loro messa al bando;

che la stagnante situazione economica del nostro paese non consente alla quasi totalità delle aziende lo smaltimento delle scorte di apparecchiature detenute nei magazzini e non provviste del marchio CE;

che il decreto legislativo n. 615 del 1996 prevede all'articolo 1 una serie di sanzioni onerosissime a carico di quanti contravvengono alle direttive in questione commercializzando apparecchiature non dotate del marchio CE;

che inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo n. 615, comma 1, decreta che «ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «apparecchi» tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici»;

che sono moltissimi i negozianti che, non ancora pronti ad adeguarsi alle norme in argomento, sono costretti a vendere le scorte precedentemente acquistate e rischiano di essere «colpiti» dalle verifiche a tappeto in corso dal febbraio 1997 e costretti al pagamento di pesanti sanzioni;

che le aziende di produzione e di distribuzione a livello nazionale hanno inserito nei propri listini del febbraio 1997 circa l'80 per cento di prodotti senza il marchio CE,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e, del caso, se intendano intervenire nelle sedi che riterranno più opportune per modificare le norme sopra citate in modo che l'applicazione delle stesse avvenga per fasi cronologicamente differenziate dalla produzione all'utilizzo, specificamente produzione, distribuzione e utilizzo, al fine di evitare che gli effetti normativi dei decreti in questione possano stroncare un intero settore commerciale.

(4-06908)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, aveva autorizzato l'immissione sul mercato o la messa in servizio fino al 31 dicembre 1995 degli apparecchi sprovvisti di marcatura CE, purchè conformi alla normativa nazionale in materia di compatibilità elettromagnetica vigente al 30 giugno 1992.

La predetta disposizione, che è stata ribadita dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, consentiva di adeguarsi alla disciplina comunitaria entro un periodo sufficientemente ampio, cioè un triennio.

Per soddisfare le esigenze delle industrie e degli operatori del settore, e sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, è stata adottata una specifica circolare in data 16 gennaio 1996 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1996) con la quale è

stato precisato che è consentita la commercializzazione di quegli apparecchi che risultino conformi alle norme italiane concernenti la compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992 a condizione che siano stati immessi nel mercato alla data del 31 dicembre 1995; qualora il funzionamento di tali apparati richieda la messa in servizio, tale operazione deve essere stata effettuata entro il 31 dicembre 1996.

In ordine, poi, ai cosiddetti prodotti pronti all'uso (i quali non necessitano di essere montati o installati), si ricorda che la relativa messa in servizio, sulla scorta di quanto detto nella guida della Commissione europea relativa all'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica comunitaria, si considera avvenuta con l'immissione sul mercato.

Tale precisazione è contenuta in una nuova circolare del 29 maggio 1997 a firma dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997).

In conclusione l'Italia, per quanto attiene alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica, si è attenuta strettamente alle direttive ed alle indicazioni comunitarie; pertanto, l'adozione di una autonoma iniziativa di differimento dei termini rispettati in tutta l'Unione europea comporterebbe l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(4 agosto 1997)

---

MASULLO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel servizio sanitario nazionale la competenza dell'ASL NA 4 si esercita su di un territorio, molto esteso e intensamente popolato, di ben 32 comuni;

che tale ambito funziona un unico presidio SERT, destinato al trattamento delle tossicodipendenze con supporto farmacologico di metadone;

che tale presidio è allocato nelle pertinenze dell'Ospedale civile di Nola, in ambienti inadatti per mancanza di spazio e di articolazioni al delicato esercizio dell'appropriata terapia psicologica;

che su di esso inevitabilmente si concentra l'intera popolazione tossicodipendente dell'ampio territorio, con presenze quotidiane di parecchie centinaia di utenti del servizio, sicchè il suo ruolo, data la grande sproporzione tra le strutture disponibili e i bisogni da fronteggiare, tende a ridursi alla funzione non tanto terapeutica quanto di mera distribuzione del metadone;

che la massiccia affluenza dei tossicodipendenti a Nola avviene in massima parte con i treni della ferrovia Circumvesuviana, dalla cui stazione per raggiungere il SERT si deve attraversare il centro cittadino,

denso di abitazioni, scuole, mercati, con inevitabili effetti di disagio diffuso, turbativa della tranquillità collettiva e oggettivo contrasto tra il malessere psicofisico degli utenti e il diritto degli altri cittadini alla tranquillità e soprattutto dei minorenni alla tutela;

che il dirigente dell'ASL NA 4, sollecitato dall'interrogante ad attivare il funzionamento di altri centri SERT sul territorio, in modo da evitare, con la conseguente distribuzione dell'utenza, sia le penose peregrinazioni ferroviarie degli inquieti sofferenti sia la pericolosa situazione determinatasi a Nola, richiese al prefetto di Napoli di convocare i sindaci dei 32 Comuni del territorio dell'ASL al fine di concordare le decisioni per la redistribuzione del servizio, ma la seduta regolarmente indetta andò deserta,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di sollecitare le istituzioni coinvolte per competenza ad affrontare responsabilmente ed avviare concretamente a soluzione il grave problema, nonchè nell'immediato quale urgente provvedimento sull'ordine pubblico voglia adottare per rimuovere l'iniqua penalizzazione dei cittadini nolani sul piano dell'ordine pubblico e garantirne le condizioni di serena vita quotidiana.

(4-03826)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Sullo specifico problema, prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere, necessariamente, in base agli elementi di valutazione di competenza regionale, ottenuti attraverso il Commissariato del Governo nella regione Campania.

Si è appreso, al riguardo, che l'apertura del SERT della Azienda USL NA 4, ubicato in prossimità di un liceo linguistico, e di un istituto scolastico religioso, materno ed elementare, sembra abbia suscitato, a suo tempo, tali proteste da parte della cittadinanza, da indurre la direzione generale dell'ASL NA 4 ad interrompere il Servizio di assistenza ai tossicodipendenti ed a trasferire tale sede in un immobile di proprietà privata, tenuto conto della impossibilità, dichiarata dalle amministrazioni comunali interessate, di destinare propri immobili a tale uopo.

Al momento attuale risulta che la direzione dell'ASL competente abbia proposto, dopo quanto premesso, di assicurare nelle more il pieno funzionamento del SERT di Brusciano, previa opportuna garanzia, da parte della prefettura, di una presenza concordata di forze dell'ordine nel territorio interessato.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(4 agosto 1997)

---

MAZZUCA POGGIOLINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso che nel territorio del comune di Riano (Roma), nella

zona Piana Perina, un preoccupante aumento di mortalità di persone giovani a causa di leucemia o cancro, in misura che potrebbe definirsi epidemica, è stato messo in relazione al sotterramento, avvenuto negli anni 1990-1992, di un numero imprecisato di fusti contenenti materiale tossico (tra i 5.000 e i 20.000);

tenuto conto che la zona sembra sia stata bonificata dalla regione ma non in maniera soddisfacente,

si chiede di conoscere se, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministeri in indirizzo intendano attivarsi perchè gli enti locali provvedano a:

dissotterrare e asportare i bidoni contenenti materiale tossico e pericoloso per la popolazione;

individuare i responsabili sia dello scempio iniziale sia delle successive omissioni ai vari livelli di competenza.

(4-03989)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, riguardante il sotterramento di fusti contenenti materiale tossico nel comune di Riano con asseriti effetti sulla salute dei residenti, sulla base di quanto comunicato dalla prefettura di Roma, si riferisce quanto segue.

Dagli atti di questo Ministero risulta che in data 15 dicembre 1981 il sindaco del comune di Riano rilasciò a Brunetti Angelo l'autorizzazione a svolgere attività di deposito provvisorio e stoccaggio di rifiuti nella località predetta.

Un sopralluogo effettuato da funzionari dell'amministrazione provinciale in data 15 luglio 1983 presso il deposito gestito dalla società Recuperi Mentana, amministrata dal predetto Brunetti, accertò la presenza di 1.126 fusti di materiale tossico e nocivo, sequestrati dal pretore in data 21 febbraio 1983 e lasciati in custodia del signor Brunetti.

Tali fusti furono successivamente dissequestrati dal pretore di Castelnuovo di Porto per consentirne il trasporto presso idonei siti di smaltimento, cosa che avvenne nel corso del 1983.

Successivamente, in data 21 dicembre 1988, su invito del Ministero dell'ambiente, l'amministrazione provinciale di Roma, al fine di coordinare una serie di accertamenti su preesistenti irregolari smaltimenti di rifiuti che si sarebbero verificati nella citata località Piana Perina, nel comune di Riano, consistenti nell'interramento di fusti contenenti sostanze sconosciute, istituì un Comitato di coordinamento per lo studio degli interventi da effettuare.

Tale Comitato fece eseguire le seguenti indagini:

ricerche su masse metalliche dal Genio militare;

indagini geofisiche del tipo magnetometrico ed elettromagnetometrico dalla società Ecodeco, fiduciaria del Ministero dell'ambiente;

indagini geofisiche del tipo geoelettrico dalla società Sofia;

analisi chimico-fisiche su carotaggi e su campioni d'acqua, prelevata da un pozzo interno all'area e da uno esterno, nonché su campioni di acqua dal fosso sottostante l'area interessata;

misure delle intensità di radiazione superficiale del terreno e di campioni di carotaggio dall'ENEA-DISP;

esecuzione di scavi per la verifica diretta di alcune anomalie riscontrate durante le sopracitate precedenti indagini.

I risultati delle indagini di cui sopra evidenziarono l'assenza di rifiuti occultati in profondità e la presenza di inquinamento diffuso (sostanze organiche non volatili, oli animali e vegetali, composti fenolici, solventi aromatici e clorurati e metalli pesanti) nel primo stato di terreno nell'area utilizzata negli anni passati da Brunetti come stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

Le indagini, estese anche all'area esterna adiacente il deposito della Recuperi Mentana, costituita da una vecchia cava di tufo che nel tempo era stata riempita con terreno di risulta, evidenziarono la presenza diffusa di rifiuti industriali e di rifiuti solidi urbani sparsi alla rinfusa all'interno del terreno di riporto.

Le analisi sui campioni di acqua dei pozzi e del fosso evidenziarono la non potabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

Avendo accertata l'assenza di fusti sotterrati, dopo la ricopertura delle aree di scavo, il pretore di Castelnuovo di Porto ordinò il sequestro dell'area, per impedire ulteriori utilizzazioni improprie.

Sulla base delle ricerche effettuate, il Comitato evidenziò la necessità di sottoporre l'area a monitoraggio, da effettuare su un rappresentativo numero di punti d'acqua a monte e a valle, con la contemporanea installazione di piezometri all'interno del sito interessato dai rifiuti.

Gli esiti di tale monitoraggio avrebbero permesso di valutare la necessità di realizzare gli interventi di bonifica più idonei.

Ultimamente, nell'estate del 1996, si è svolto un incontro con l'assessore regionale all'ambiente, presenti i capigruppo del consiglio comunale, i tecnici della provincia di Roma e della regione Lazio, durante il quale è stato deciso nuovamente di monitorare l'acqua delle falde idriche a monte e a valle.

Le analisi chimiche sui campioni di acque sotterranee prelevate in data 29 ottobre 1996 da ispettori del presidio multizonale di prevenzione di Roma, sia a Piana Perina, sia in zone adiacenti, e più precisamente.

dal pozzo dell'ex deposito della «Recuperi Mentana»;  
dalla sorgente Caporale in località «Due Casini»;  
dalla sorgente Costa Rami in località «Ventaglio»;  
dal pozzo in località Costaroni,

hanno accertato una lieve contaminazione delle acque.

L'amministrazione provinciale e la regione Lazio hanno assicurato di continuare a seguire con particolare attenzione la vicenda e di aver promosso nuove campagne di monitoraggio che, sino ad oggi, non hanno evidenziato situazioni di rilievo, anche con riferimento ai paventati episodi sanitari ed epidemiologici.

Si è preso atto delle idonee iniziative assunte dalle competenti autorità locali. Non si ravvisano al momento motivi di intervento da parte di questo Ministero.

Si assicura che qualora dovessero emergere situazioni di pericolo saranno adottati gli opportuni provvedimenti.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(5 agosto 1997)

---

PACE. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere quali interventi i Ministri in indirizzo intendano svolgere a salvaguardia dei diritti dei lavoratori italiani all'estero, in particolare dei dipendenti del credito negli USA. Segnatamente si ricorda il caso dei dipendenti italiani della Banca di Roma di New York, assunti negli USA, i quali rivendicano da due anni i trattamenti normativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, non applicato dalla banca negli USA.

Rammentato come esista una sperequazione ingiusta ed intollerabile tra lavoratori italiani del credito, assunti in Italia, e quindi trasferiti all'estero e lavoratori, sempre di nazionalità italiana, assunti all'estero (ad esempio per questi ultimi negli USA sono previsti meno giorni di ferie, meno giorni remunerati di malattia e la discrezionalità per la tredicesima mensilità);

segnalato come molti di questi lavoratori si siano associati alla Cisnal Credito per rappresentare le proprie istanze ed abbiano trovato nel loro collega Guido Bottoni una naturale rappresentanza, il loro portavoce e coordinatore sindacale;

sottolineato come il giorno 2 agosto 1996 la Banca di Roma di New York abbia licenziato proprio il sessantaduenne Bottoni, dipendente dell'istituto dal 1981;

rilevato come le motivazioni espresse dalla lettera di licenziamento siano tra loro contraddittorie rappresentando da un lato l'eliminazione delle funzioni lavorative del Bottoni, ormai inutili, dall'altra una questione disciplinare non circostanziata («ha per lo più agito con insubordinazione verso i suoi superiori, nonchè in maniera offensiva verso i suoi colleghi»);

denunciato come le labili ed evanescenti contestazioni della Banca di Roma non riescano a nascondere per nulla una volontà sostanzialmente persecutoria contro un coraggioso, intemerato lavoratore e sindacalista, colpevole solo di proporre questioni pericolose e sgradevoli per l'azienda di credito;

inquadrato infine il caso Bottoni all'interno di un più vasto contesto che è quello del corale anelito dei lavoratori italiani all'estero, assunti presso aziende italiane, ad essere inseriti in tutti gli istituti contrattuali nazionali che non siano in contrasto con le leggi dei paesi presso cui lavorano,

l'interrogante chiede inoltre di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso un intervento governativo rivolto alla Banca di Roma, istituto tesoriere del comune di Roma, il cui pacchetto azionario è ancora in misura minoritaria, ma consistente, di proprietà dell'IRI, onde revochi immediatamente il licenziamento di Guido Bottoni.

(4-02018)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il signor Guido Bottoni è stato assunto nel 1981 a New York dalla locale filiale dell'ex Banco di Roma, con accordo individuale in base alla normativa statunitense che per l'instaurazione di un rapporto di lavoro non richiede l'adempimento di particolari formalità. Unico requisito per l'accesso al lavoro è il codice fiscale («Social-security»), in relazione al quale vengono effettuate le ritenute fiscali e sociali presso l'International Revenue Service.

Il signor Guido Bottoni ha prestato opera presso la Banca di Roma a New York con contratto diretto americano del tipo «At will» ovvero «non scritto», che a norma della legge dello Stato di New York prevede la «risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di uno dei due contraenti».

Egli ha svolto la propria attività abitualmente ed esclusivamente negli Stati Uniti, dove, del resto, già risiedeva prima dell'assunzione presso il Banco di Roma.

Nel corso del rapporto di lavoro, l'unica legislazione applicata è stata quella statunitense, accettata pacificamente dal signor Bottoni e da altri dipendenti italiani, assunti con le stesse modalità ed integrata dall'«Employee Handbook», redatto dalla filiale di New York della Banca, secondo quanto richiesto dalle autorità di controllo USA (Federal Reserve e New York State Banking Department). Tale manuale contiene, tra l'altro, una serie di regole comportamentali ed una elencazione dei diritti e dei doveri facenti capo sia all'azienda che ai lavoratori in base alle disposizioni giuslavoristiche locali.

Alla stregua di queste ultime, se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per licenziamento, il dipendente presenta domanda di sussidio per disoccupazione (N.Y State Unemployment). Il datore di lavoro riceve notifica della domanda a mezzo di apposito modulo sul quale viene attestata anche la retribuzione corrisposta all'ex dipendente alla data di risoluzione del rapporto.

Il licenziamento del signor Bottoni, adibito a mansioni impiegatizie, è stato motivato da modifiche organizzative interne della filiale di New York, che hanno determinato la soppressione della posizione occupata dallo stesso nella Banca.

Il suo licenziamento sarebbe avvenuto per «soppressione del posto» nel quadro di un programma di ristrutturazione finanziaria e di razionalizzazione del personale impiegato *in loco* che ha portato negli ultimi tre anni alla soppressione di 20 quadri locali su un totale di 120 impiegati della suddetta Banca.



Tale tipo di licenziamento è in linea con la normativa americana che ammette la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale per sopravvenuto esubero in una data organizzazione di lavoro, motivato da ragioni di ordine economico, che non prevedano peraltro la sostituzione del licenziamento con altro impiegato.

Inoltre, il signor Bottoni aveva adottato una serie di comportamenti di palese ostruzionismo ed insubordinazione nello svolgimento del lavoro; a ciò devono aggiungersi un apporto collaborativo assai scarso ed un atteggiamento conflittuale nei confronti dei colleghi e dei superiori (tale ultimo comportamento risulta da numerose lettere indirizzate all'Ufficio del personale della filiale di New York dai colleghi del signor Bottoni, destinatari dei predetti atteggiamenti).

L'adozione del provvedimento di licenziamento, quindi, non ha avuto alcun intento discriminatorio, ma trova piena giustificazione nella legislazione americana e nel citato Protocollo (Employee Handbook), vigente presso la filiale di New York, i quali vietano sia l'insubordinazione che eventuali condotte scorrette verso i colleghi di lavoro.

Non risulta che il signor Bottoni abbia presentato la domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione, il cui ammontare è calcolato in ragione di quanto percepito nel corso del rapporto ed è compreso tra 40 e 300 dollari a settimana.

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro è stato riconosciuto all'interessato quanto dallo stesso maturato e cioè \$ 6.530 netti. Egli non ha inteso aderire ad una proposta transattiva economica, consueto seguito ad ogni licenziamento nell'ambito statunitense, dal quale la Banca non poteva esimersi.

Il signor Bottoni ha convenuto la Banca di Roma innanzi al pretore del lavoro di Roma *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, contestando la legittimità del licenziamento intimatogli nell'agosto 1996. La Banca di Roma si è costituita regolarmente in giudizio ed il pretore, dottor Pucci, con decisione del 10 gennaio 1997, ha respinto il ricorso.

Per quanto concerne la pretesa posizione del signor Bottoni quale «rappresentante» della organizzazione sindacale Cignal-Credito presso la Banca di Roma, filiale di New York, si evidenzia che presso tale unità produttiva non può ritenersi costituita alcuna rappresentanza sindacale aziendale e che la Banca di Roma ha formalmente chiarito alla organizzazione sindacale interessata che la nomina del signor Bottoni a rappresentante sindacale non poteva essere rilevante ai sensi della normativa italiana in tema di diritti sindacali.

In Italia la tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero è disciplinata dalla legge n. 398 del 1987 la quale, fra l'altro, garantisce il trattamento economico-normativo previsto dai contratti nazionali di lavoro ai connazionali inviati da imprese italiane in paesi extra-comunitari.

In favore dei lavoratori italiani assunti in tali paesi dalle stesse imprese, la legge in questione fa rinvio alla legislazione sociale italiana, ovvero, qualora in vigore, agli accordi di sicurezza sociale stipulati con l'Italia.

Il nostro paese ha ratificato con legge n. 86 del 24 febbraio 1975 l'accordo di sicurezza sociale con gli USA. Questo accordo, quanto alle leggi applicabili, prevede una serie di opzioni basate sulla cittadinanza dei lavoratori e sulla nazionalità delle imprese.

Nel caso di lavoratori italiani assunti in USA da imprese italiane esso consente che possa applicarsi la legislazione previdenziale italiana, in deroga al principio generale della territorialità della legge applicabile.

Sotto questo aspetto, quindi, i connazionali assunti in USA dalle imprese con sede legale in Italia godono della parità di trattamento rispetto ai connazionali provenienti dall'Italia.

Quanto al trattamento economico-normativo, l'accordo nulla dispone e pertanto in materia di contratti di lavoro a detti lavoratori - come è avvenuto nel caso del signor Bottoni - si applica la legge locale.

La notevole difformità esistente tra la normativa italiana dei paesi esteri rende quanto mai ardua l'armonizzazione tra i diversi sistemi, al contrario di quanto invece è possibile nel campo della sicurezza sociale attraverso accordi basati su principi consolidati e internazionalmente accettati.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FASSINO

(30 luglio 1997)

PACE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -  
Premesso:

che presso la filiale delle poste di Rieti il dipendente di quadro di primo livello signor Serafino Pasquali ricopre tre importanti incarichi: capo segreteria della filiale, direttore dell'agenzia di coordinamento e responsabile dell'area organizzazione e formazione;

che appare quanto meno discutibile, dal punto di vista del buon andamento del servizio, accorpate così numerosi ed importanti incarichi in una sola persona,

si chiede di sapere:

quanti dipendenti siano presenti presso la citata filiale con la qualifica di quadro di primo livello;

quanti ricoprono due o più incarichi e quali;

se non si ritenga opportuno, eventualmente in base ad una reale carenza di dipendenti di quadri di primo livello, trasferirne altri dalle filiali limitrofe oppure, nell'impossibilità di tale operazione, concedere le mansioni superiori ai quadri di secondo livello, presenti nella filiale stessa.

(4-05522)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame - ha comunicato che presso la filiale di Rieti sono applicate 4 unità con mansioni di quadro di primo livello a fronte di un fabbisogno stimato di 7 unità.

Risultano, pertanto, prive di titolare le aree servizi finanziari, amministrazione e finanza e programmazione C.G. che sono affidate, *ad interim*, rispettivamente al dottor Gemma, direttore dell'agenzia di coordinamento di Antrodoco, al dottor Leoni, direttore dell'agenzia di coordinamento di Poggio Mirteto, e al dottor Stanzione, direttore dell'area servizi postali, mentre il dottor Pasquali, menzionato nell'atto parlamentare in esame, svolge le mansioni di direttore dell'agenzia di coordinamento di Rieti e funzioni di controllo presso l'area organizzazione e formazione; il medesimo funzionario esercita anche le funzioni di capo della segreteria della filiale (dove, peraltro, non è prevista l'applicazione di una unità con qualifica di quadro di primo livello).

Per quanto concerne, inoltre, l'opportunità di trasferire a Rieti unità con qualifica di quadro di primo livello da altre filiali, l'Ente medesimo ha significato che tale soluzione appare difficilmente praticabile stante la carenza di personale con tale qualifica presso la sede Lazio ed atteso che, per prassi costante, la mobilità non volontaria del personale è sempre stata attuata in ambito regionale.

Si tratta comunque, ha concluso l'Ente, di una situazione transitoria in vista di una complessiva riorganizzazione strutturale avviata di recente dall'azienda, anche mediante le necessarie consultazioni delle organizzazioni sindacali, da cui deriverà una revisione del fabbisogno attualmente previsto, con conseguente riduzione della necessità di unità di *staff*.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(7 agosto 1997)

---

PACE, DE CORATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che le esigenze prioritarie sono volte al risanamento della finanza pubblica;

che l'attenzione del Governo è indirizzata a sopprimere ogni spreco in qualsiasi direzione;

che la stampa estera accusa, non senza motivo, l'Italia per l'eccessiva spesa impiegata nel fornire servizi insufficienti alla popolazione;

che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in carica, come il suo predecessore, continua a mantenere due sedi ministeriali: quella di largo Pietro di Brazzà, struttura elegante e costosa a ridosso di Fontana di Trevi, e quella di Roma Eur, dove capienti e moderni locali sono inutilizzati con grave dispendio del denaro pubblico,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare in linea con la nuova politica programmatica di risanamento della finanza pubblica;

quale sia stata la spesa, nella passata conduzione ministeriale, sostenuta per mantenere la sede «prestigiosa» di largo di Brazzà;

quale sia l'impiego di personale nei collegamenti con la sede istituzionale di Roma Eur;

quali provvedimenti urgenti ed improcrastinabili si intenda adottare per eliminare un tale dispiegamento di cose, mezzi e persone, atteso che la sede di Roma Eur è più che sufficiente, decorosa e modernamente attrezzata allo svolgimento dei compiti ministeriali;

quali provvedimenti si intenda adottare per accertare se e quali personaggi siano interessati direttamente o indirettamente al mantenimento dello spreco.

(4-06870)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che i locali di largo Pietro di Brazzà, di proprietà demaniale, vengono utilizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dai Sottosegretari di Stato per facilitare e velocizzare i rapporti con gli organi costituzionali le cui sedi si trovano nelle immediate vicinanze.

Naturalmente il Ministro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di alcuni funzionari ed impiegati appartenenti a diverse qualifiche funzionali, personale che è stato distaccato dalla sede ministeriale di Viale America.

Tale organizzazione ha consentito di ridurre sensibilmente i tempi di spostamento del Ministro e dei Sottosegretari, spesso impegnati nella vicina sede parlamentare, e non ha comportato aggravio di spese tant'è che è stato possibile ridurre il personale addetto al Gabinetto di 19 unità.

Appare infine opportuno precisare che la sede in questione era già funzionante durante la precedente gestione e che altri Ministeri – quali sanità, trasporti e navigazione, beni culturali – si trovano in situazioni analoghe, con la connessa possibilità, fra l'altro, di avere rapporti più agevolati e frequenti con i parlamentari e con le Commissioni di Camera e Senato.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(4 agosto 1997)

---

PALOMBO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la zona sud della provincia di Roma presenta un'altissima percentuale di pendolarismo sulla città di Roma e sul comune di Velletri, il più popoloso centro dei Castelli romani;

che dal nodo stradale di Velletri, che raccoglie e smista anche il traffico degli altri paesi vicini, si può raggiungere la capitale principalmente mediante la strada statale n. 7, via Appia, la strada statale n. 217, via dei Laghi, e l'autostrada A1 passando per la via Ariana;

che sia l'Appia, che attraversa cittadine ad alto traffico locale (come Genzano, Ariccia ed Albano), che la via dei Laghi, nata come strada panoramica, risultano impraticabili per la gran mole di veicoli che ogni giorno la percorrono;

che la strada statale Ariana registra un traffico di tipo autostradale, compresi i numerosi TIR che dal casello di Valmontone raggiungono le aree industriali di Latina e Pomezia, e costituisce l'arteria principale per raggiungere il comune di Velletri, presso il quale sono ubicati i principali uffici pubblici (tribunale, procura, pretura, commissariato, carabinieri, Guardia di finanza, INPS, scuole superiori, eccetera), a cui i cittadini dei paesi limitrofi fanno riferimento per ogni loro esigenza;

che tale strada risulta in persistente stato di abbandono e di gravissima pericolosità, registrando disagi ed incidenti, spesso mortali, dovuti alla inadeguatezza delle carreggiate, al manto stradale compromesso, alle numerose buche ed ai frequenti allagamenti;

che anche la struttura ferroviaria della zona risulta inaffidabile, incompleta, disorganizzata e fatiscente;

che le linee Cotral rappresentano il solo mezzo alternativo per raggiungere Roma, con poche corse, disarticolate con gli orari di lavoro e di apertura dei pubblici uffici e dei negozi;

che le diverse problematiche socio-economiche, insieme alla tanto decantata, ma mai realmente affrontata, politica del decentramento, hanno determinato l'esodo di milioni di cittadini verso la periferia della città di Roma, favorendo peraltro un'attività edilizia abusiva tale da compromettere la stessa viabilità;

che si è nel tempo indirettamente incoraggiato un tale processo, senza, però, affrontare realmente e tecnicamente il grande problema delle infrastrutture, ignorando che la questione avrebbe interessato milioni di cittadini, la cui situazione appare di anno in anno rigorosamente più disagiata e disastrosa;

che non sembra utopia immaginare un paese dove il buon funzionamento dei servizi pubblici sia la normalità piuttosto che l'eccezione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno studiare e predisporre un piano di trasporto regionale, con particolare riferimento alla linea ferroviaria Velletri-Roma e Nettuno-Roma, che tenga conto delle reali esigenze sviluppatesi nel territorio, in modo da rendere più scorrevole il traffico, che attualmente soffoca ogni iniziativa economico-sociale, e migliori anche la vivibilità per gli utenti che quotidianamente sono costretti a sopportare grandi disagi;

se, almeno, non si intenda adattare urgentemente idonei provvedimenti per la sistemazione della strada statale n. 600, così come risulta dal documento presentato dai comuni di Velletri, Lariano ed Artena all'ente ANAS, ed in particolare il rifacimento del manto stradale da

Velletri ad Ardena, della mezzeria centrale e delle strisce continue laterali, l'installazione della segnaletica verticale e di semafori, la riattivazione e la realizzazione delle cunette laterali che consentono lo scorrimento delle acque.

(4-01455)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.

Le linee F.S. Roma-Nettuno e Roma-Velletri, importanti strutture per la mobilità dell'area, sono inserite nel sistema ferroviario metropolitano di Roma.

I tempi di percorrenza della Roma-Nettuno sono mediamente di circa 60 minuti, in quanto dei 60 chilometri dell'intera linea, 26, tra Nettuno e Campoleone, sono a binario unico e quindi la circolazione dei treni subisce dei rallentamenti per gli incroci nelle stazioni fra treni provenienti da opposte direzioni.

La tratta di 34 chilometri fra Roma e Campoleone è inoltre interessata dal traffico regionale, interregionale, viaggiatori e merci a lunga percorrenza della linea Roma-Napoli. La necessaria separazione per correnti e tipologie di traffico potrà attuarsi soltanto con il completamento della nuova linea ad alta velocità fra Roma e Napoli, con indubbi benefici per il traffico interregionale, regionale e metropolitano.

Nel frattempo, come concordato con i comitati dei pendolari, nell'orario 1996-1997, è stato introdotto un parziale cadenzamento in alcune fasce orarie. Inoltre, la direzione regionale del Lazio del trasporto locale è costantemente impegnata a ricercare ulteriori soluzioni utili al miglioramento della qualità di esercizio della linea in questione.

Anche la linea ferroviaria elettrificata Roma-Velletri, lunga 42 chilometri, nei 28 chilometri della tratta Ciampino-Velletri è a binario unico e quindi i treni sono assoggettati ad incroci nelle varie stazioni con una riduzione della velocità commerciale.

La linea, che serve un bacino ad alta densità abitativa, è stata potenziata con l'introduzione di nuovi treni e dispone del sistema automatizzato di comando traffico centralizzato, che consente di gestire con visione unitaria e coordinata la circolazione dei treni.

Tuttavia, sulla linea recano turbative alla circolazione ed impediscono un ulteriore aumento dell'offerta alcuni vincoli tecnici quale la saturazione dei 14 chilometri della tratta a doppio binario Ciampino-Roma, per la quale è in corso il quadruplicamento, e che attualmente è interessata dal traffico delle altre due linee dei Castelli con destinazione Albano e Frascati e della linea Roma-Cassino-Caserta-Napoli, ed i lavori alla stazione di Roma Termini per l'innalzamento a 55 centimetri dei marciapiedi, che hanno impedito l'utilizzazione di 2 binari al giorno.

Per fronteggiare la situazione relativa alla puntualità nel nodo di Roma, le Ferrovie dello Stato hanno attivato e sensibilizzato le proprie strutture preposte alla gestione della circolazione dei treni, al fine di ridurre al minimo i disagi alla clientela.

Per quanto riguarda gli interventi sulla strada statale 600 «Lariana», l'Ente nazionale per le strade riferisce che sono stati eseguiti i lavori di sistemazione del piano viabile in tratti saltuari tra i chilometri 4+500 (Artena) e 19+000 (Velletri) e rinnovata anche la segnaletica orizzontale e verticale.

Sono stati previsti anche i lavori per il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso del tratto Valmontone-Artena.

Infine, la commissione consultiva del compartimento di Roma ha approvato n. 3 perizie: una di lire 600 milioni, un'altra di lire 2 miliardi per la sistemazione radicale della pavimentazione del tratto Artena-Velletri ed una terza di lire 1 miliardo per la sistemazione delle opere idrauliche finalizzate alla raccolta delle acque piovane in alcuni tratti dal chilometro 1+300 al 14+200.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

PALOMBO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 9 novembre 1996 il sindaco di Anzio ha nominato assessori quattro consiglieri comunali, due appartenenti al gruppo di Forza Italia e due al gruppo di Alleanza Nazionale, unici due partiti della coalizione di maggioranza, e contestualmente, ai sensi dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, i suddetti neoassessori cessavano dalla carica, subentrando *ex lege* i primi dei non eletti;

che successivamente, in data 25 novembre 1996, dodici consiglieri dell'opposizione hanno presentato le loro pretestuose dimissioni, chiaramente strumentali, al fine della ricerca dello scioglimento del consiglio stesso;

che, in seguito a tali avvenimenti, il prefetto, con proprio decreto del 29 novembre 1996, ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Anzio (Roma);

che il suddetto provvedimento è stato impugnato di fronte al TAR del Lazio da parte del sindaco di Anzio, avvocato Stefano Bertollini;

che, pertanto, il decreto del prefetto di Roma si inserisce su un consiglio comunale validamente costituito come le stesse sedute immediatamente antecedenti al provvedimento del prefetto dimostrano;

che le simili situazioni determinatesi nei comuni di Albano e di Ardea evidenziano come sia ormai abitudine del prefetto di Roma provocare grave turbativa ed impedimento operativo nelle amministrazioni locali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario acquisire le motivazioni di una così grave decisione del prefetto di Roma;

se sia rispondente a logica, oltrechè ad interpretazione corretta del principio maggioritario che è alla base della legge sulla elezione diretta dei sindaci, l'interpretazione dei fatti del prefetto di Roma o se non si configuri un'indebita ed arbitraria decisione.

(4-03207)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Sui problemi, posti dall'onorevole interrogante relativamente al comune di Anzio, il Governo ha riferito alla Camera dei deputati il 7 maggio scorso, con la risposta fornita dal Sottosegretario delegato, onorevole Vigneri, ad un'interrogazione vertente sul medesimo argomento.

Si rinvia quindi l'onorevole interrogante al contenuto della relazione del Governo, nel testo pubblicato nel Resoconto Stenografico della seduta.

*Il Ministro dell'interno*  
NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

---

PALOMBO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che il decreto ministeriale 6 aprile 1990 recante «Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni» ha suddiviso il territorio nazionale in aree telefoniche urbane, raggruppandole in settori, distretti e compartimenti;

che il raggruppamento di aree urbane in settori, di settori in distretti e di distretti in compartimenti viene determinato in relazione alla loro «situazione geografica», nonchè all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola area con l'esterno;

che il distretto di Roma comprende 12 settori, tra cui quelli di Roma, Albano Laziale, Anzio, Pomezia e Velletri;

che le comunicazioni in teleselezione avvengono tra abbonati appartenenti a settori diversi;

che ai fini dell'applicazione della tariffa le distanze vengono misurate in linea d'area tra i centri dei due settori interessati;

che, per quanto sopra, le comunicazioni telefoniche tra il settore di Albano (comprendente i comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino e Nemi), il settore di Velletri (comprendente i comuni di Velletri e Lariano), il settore di Anzio (comprendente i comuni di Anzio e Nettuno), il settore di Pomezia (comprendente i comuni di Ardea e Pomezia) ed il vicinissimo centro urbano di Roma sono considerate in teleselezione, nonostante che le attività di ordine sociale ed economico di detti comuni siano pienamente compenstrate nel territorio metropolitano della città stessa;



che l'obbligo della tariffa teleselettiva comporta per le famiglie e per le attività produttive residenti in quei comuni un notevole aggravio di spesa, dato che nella fascia oraria di punta per un minuto di conversazione la tariffa applicata è dieci volte quella urbana;

che il comune di Campoleone risulta appartenere in parte al distretto e settore telefonico di Latina ed in parte al settore telefonico di Albano, applicandosi in questo modo la tariffa prevista per la teleselezione anche nell'ambito dello stesso comune;

che, a titolo di esempio, nonostante il comune di Genzano sia a soli nove chilometri da Velletri, per le comunicazioni tra i due comuni la tariffa è quella prevista per la teleselezione, appartenendo al settore di Albano l'uno ed a quello di Velletri l'altro;

che il decreto ministeriale del 28 febbraio 1997 recante «Tariffe telefoniche nazionali» ha lasciato pressochè invariati i ritmi di conteggio degli scatti durante le comunicazioni in teleselezione, soprattutto nelle fasce orarie di lavoro;

che l'articolo 14, punto *b*), del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni prevede l'introduzione di nuovi criteri tariffari che dovranno favorire le comunicazioni tra aree contingue,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare idonei provvedimenti al fine di eliminare una tale sperequazione e considerare primarie le esigenze dell'utenza, anche alla luce della grave crisi economica che attraversa il nostro paese.

(4-05340)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la struttura territoriale telefonica nazionale è tale che ogni singola area telefonica (rete urbana, settoriale, distretto, compartimento) non coincide necessariamente con aree amministrate da altri enti (regioni, province, comuni, comunità montane) in quanto il raggruppamento telefonico viene determinato, oltre che in relazione alla situazione geografica, anche tenendo conto dell'entità e del presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola rete urbana e tra essa e l'esterno.

Ciò premesso, si significa che la configurazione territoriale del distretto telefonico di Roma è stata regolamentata dal PTCE (piano tecnico compartimentale esecutivo) n. 1.01 Cd 1996 di Roma approvato con decreto ministeriale 18 febbraio 1997.

Il citato distretto comprende complessivamente i seguenti 12 settori e 18 reti urbane: Roma, Albano Laziale (oltre alla rete urbana di Aprilia-LT), Anzio, Bracciano, Castelnuovo di Porto, Colleferro (oltre alla rete urbana di Carpineto Romano), Frascati, Ladispoli, Monterotondo, Palestrina (oltre alle reti urbane di Olevano Romano e Valmontone), Pomezia e Velletri (oltre alla rete urbana di Latina-LT).

In relazione a quanto segnalato nell'atto parlamentare in esame, si fa osservare che la cittadina di Campoleone è una frazione del comune di Aprilia (Latina) il cui territorio è collegato al settore telefonico di Albano Laziale.

Il termine «teleselezione» indica la modalità di conversazione telefonica tra due utenti che può avvenire «in automatico» (TSU), o con l'intervento di un operatore (SO), e non indica la distanza intercorrente tra il cliente chiamante ed il chiamato; di conseguenza, sono teleselettive anche le comunicazioni che si realizzano in ambito urbano.

A decorrere dal settembre 1996, proprio per venire incontro alle esigenze dell'utenza, si è proceduto ad una ristrutturazione tariffaria (decreto ministeriale 20 settembre 1996) mediante la quale la tariffa settoriale (applicata alle comunicazioni tra abbonati appartenenti allo stesso settore telefonico) è stata equiparata – nei ritmi di tassazione – alla tariffa urbana a tempo (tut).

Le comunicazioni tra abbonati di settori diversi sono, invece, tariffate sulla base delle distanze – per scaglioni – tra le sedi dei centri delle due reti urbane interessate; allo stato attuale le tariffe telefoniche applicate sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 28 febbraio 1997.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(4 agosto 1997)

---

PAPPALARDO, MICELE, FUSILLO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che, a far data dal 1° ottobre 1996, la direzione generale delle ferrovie Appulo-Lucane (FAL) ha nuovamente aumentato le tariffe del trasporto passeggeri su rotaia e su gomma;

che tale provvedimento fa seguito ad aumenti già applicati nello scorso giugno, per effetto dei quali il costo del biglietto ha subito una lievitazione fino a punte del 45 per cento, ed anticipa ulteriori aumenti già annunciati per il 1° gennaio e il 1° giugno dell'anno venturo;

che gli aumenti delle tariffe colpiscono soprattutto i viaggiatori pendolari, studenti e lavoratori, i quali sono costretti a servirsi dei mezzi delle FAL per mancanza di valide alternative nell'offerta del trasporto pubblico;

che agli aumenti già deliberati non corrisponde miglioramento alcuno del servizio, tanto da suscitare le vivissime proteste degli utenti;

che l'entità dei rincari del costo dei biglietti sui mezzi FAL non si giustifica – ed anzi contraddice palesemente – la politica di contenimento delle tariffe dei servizi pubblici perseguita dal Governo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire presso la direzione generale delle FAL al fine di indurla a rivedere radicalmente le decisioni assunte e quelle preannunciate.

(4-02217)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Gli aumenti tariffari sulle linee di competenza della gestione commissariale governativa Ferrovie Appulo-Lucane rientrano nel

progetto di ristrutturazione e riorganizzazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, approvato da questa Amministrazione, mediante il quale detta gestione si prefigge di adeguare, entro il 1° giugno 1997, le proprie tariffe a quelle regionali, per i servizi automobilistici, e a quelle della Società Ferrovie dello Stato spa per i servizi ferroviari; ciò in conformità a quanto disposto con decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e della navigazione dell'11 aprile 1994, n. 712, e successivo decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 1005.

Il processo di ristrutturazione – indispensabile per razionalizzare la politica tariffaria aziendale e porre le basi del risanamento dei bilanci – è articolato in quattro fasi temporali di adeguamento, con decorrenza 2 giugno, 1° ottobre 1996 e 1° giugno 1997, in quanto si è ritenuto opportuno non proporre agli utenti un cambiamento tanto radicale in un'unica soluzione, ma graduare nell'arco di un anno le variazioni dei prezzi e le modifiche ai titoli e alle condizioni di viaggio, visto che le tariffe erano ormai ferme al 1989 per i servizi automobilistici e al 1991 per quelli ferroviari.

I provvedimenti adottati dalla gestione governativa in questione sono analoghi a quelli già da tempo attuati da altre aziende ferroviarie esercenti servizi in ambito locale.

Per migliorare la qualità del servizio, le Ferrovie Appulo-Lucane hanno già dato l'avvio al rinnovamento dell'armamento ed alla sostituzione degli apparati di istradamento e segnalamento con impianti tecnologicamente più avanzati, nonchè alla soppressione di passaggi a livello. Tali interventi hanno già consentito l'aumento della velocità massima consentita su alcuni tratti di linea.

Sulla tratta Altamura-Matera sono stati previsti i lavori per la realizzazione della cosiddetta variante di Marinella, che contribuirà a ridurre i tempi di percorrenza sull'intera linea Bari-Matera.

Per quanto riguarda il materiale rotabile, di recente è entrata in esercizio la nuova automotrice AMS ed i rimorchi BRENDA sono stati oggetto di revisione al fine di renderli compatibili con i mezzi di trazione FIAT.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*  
BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Sezze (LT) con delibera n. 111 del 30 dicembre 1996 ha approvato la nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti per il triennio 1997-99, senza che sindaco e giunta abbiano dato alcuna comunicazione di come sia avvenuta la designazione dei candidati a ricoprire l'incarico;

che nella stessa seduta, si è chiaramente proposta la rieleggibilità di una professionista rispetto a due suoi colleghi sostituiti perchè già

confermati per due mandati, dando in tal modo un'esplicita indicazione di voto a favore della medesima;

che nella delibera messa ai voti si è disattesa una norma di assoluta trasparenza così come è stata riconosciuta dalla sentenza del TAR del Piemonte 27 dicembre 1994, n. 426, che, conformandosi alla legge 7 agosto 1990, n. 24, ha ribadito essere di competenza dell'ordine professionale la designazione di professionisti per incarichi da ricoprire presso enti,

si chiede di conoscere se, indipendentemente dal ricorso proposto al Coreco dai consiglieri di minoranza, non sia il caso di promuovere accertamenti per verificare quali siano state le modalità ed i criteri di scelta dei candidati all'incarico, senza che nelle cooptazioni possano essere intervenuti gradimenti politici o personali, a discapito della funzionalità, dell'efficienza e dell'indipendenza del collegio di revisione.

(4-04460)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Dagli accertamenti acquisiti, risulta che il consiglio comunale di Sezze ha eletto il collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 57 della legge n. 142 del 1990.

I tre membri sono stati eletti con voto limitato a due componenti; il presidente è stato scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, un componente tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e un altro componente tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

Utilizzando la previsione del 3° comma della norma suddetta, che prevede la rieleggibilità per una volta dei revisori precedentemente eletti, il consiglio comunale ha proceduto alla rielezione di uno dei componenti del precedente collegio.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

---

PEDRIZZI, BATTAGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che un recente articolo «Italiani all'estero e consolati» a firma di Claudio Antonelli, pubblicato dal settimanale «Il cittadino canadese» in data 26 marzo 1997, nonostante il tono ironico e palesemente giornalistico, per niente offensivo, ha provocato il risentimento del console italiano, Carlo Selvaggi;

che l'articolo in questione molto garbatamente rilevava la situazione di disagio di tanti italiani che vivono all'estero e le inerzie del consolato medesimo, sottolineando in particolare la impossibilità per gli utenti di poter comunicare a mezzo telefono;

che sul medesimo settimanale «Il cittadino canadese» è apparso in data 2 aprile 1997 un nuovo articolo dal titolo «Avvertimenti selvag-

gi» nel quale l'autore, Basilio Giordano, editore del giornale, ha raccontato che «Il Console generale d'Italia a Montreal, dottor Carlo Selvaggi, al quale non era piaciuto l'articolo precedentemente citato, avrebbe telefonato nella sede del giornale con modi poco diplomatici e addirittura inurbani» minacciando la revoca dei contributi finanziari che lo Stato italiano eroga, secondo le disposizioni vigenti, al settimanale;

considerato:

che l'articolo di Claudio Antonelli in realtà, pur con un taglio ironico, non contiene alcuna affermazione tale da provocare la reazione del console italiano a Montreal;

che il dottor Carlo Selvaggi, che non ha tenuto in conto nemmeno le norme elementari sulla libertà di stampa, di espressione, di opinione e di critica caratteristiche di ogni paese democratico, probabilmente era, al momento della polemica, poco impegnato nell'attività diplomatica e libero da altre incombenze alle quali assolvere (cosa questa che confermerebbe il livello di inefficienza del consolato);

che gli italiani residenti a Montreal da tempo lamentano nei confronti del consolato la disorganizzazione e l'inefficienza dello stesso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso:

se non intenda far conoscere quali siano gli indirizzi del Ministero per quanto attiene i rapporti tra i consoli italiani all'estero e la stampa locale;

se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del console generale d'Italia a Montreal per riportare un clima di serenità nella comunità italiana residente in Canada.

(4-05800)

(14 maggio 1997)

RISPOSTA. - Dopo una serie di articoli pubblicati sul settimanale italiano «Il Cittadino Canadese» in cui venivano espressi giudizi nei confronti del Presidente della Repubblica, di tutte le massime cariche dello Stato e delle Istituzioni italiane, il Console generale, Carlo Selvaggi, dopo essersi consultato con l'Ambasciatore d'Italia in Ottawa, ha invitato il direttore del settimanale, signor Giordano, ad attenersi ad un linguaggio deontologicamente corretto, anche in considerazione del fatto che si rivolgeva alla comunità italiana e grazie ad un supporto finanziario italiano. Ciò naturalmente senza pregiudicare il diritto-dovere di critica anche nei confronti dell'opera del Consolato generale.

Il signor Giordano ha reagito pubblicando sulle prime pagine del giornale un resoconto ampiamente alterato della conversazione, oltre a diramare la sua versione dei fatti al principale quotidiano anglofono di Montreal «The Gazette», che, comunque, è stato l'unico giornale in tutta Montreal a riportare la polemica in argomento.

La controversia in questione è giunta proprio in un momento di massimo impegno del Consolato generale a Montreal per cercare di soddisfare le accresciute esigenze della numerosa collettività residente anche a seguito della recente riapertura dei termini per il riacquisto della

cittadinanza italiana. Per fronteggiare tale mole di lavoro sono state infatti adottate misure di carattere straordinario con conseguente notevole aggravio di lavoro per tutto il personale della sede consolare.

È importante rilevare che da parte delle principali istanze rappresentative della collettività italiana a Montreal vi sono state innumerevoli testimonianze di solidarietà nei confronti del Console generale e di riconoscimento del lavoro svolto. I rappresentanti della collettività hanno inoltre manifestato il proprio disappunto per la strategia disfattista ed aggressiva adottata da «Il Cittadino Canadese» nei confronti delle istituzioni italiane in particolare nei confronti del Console generale, screditando tutti gli italiani e gli italo-canadesi non solo agli occhi del Paese ospitante ma anche nei confronti delle altre collettività straniere.

Comunque il signor Giordano, vista l'inutilità dei suoi attacchi, ha reso visita al Console generale Selvaggi per dichiarare «chiuso l'incidente» e promettere il ricorso ad un linguaggio più appropriato.

Il Ministero degli affari esteri ritiene che adeguate misure per «riportare un clima di serenità nella comunità italiana residente in Canada» siano state efficacemente adottate dal titolare dell'Ufficio consolare in oggetto, con il fattivo contributo della competente Missione diplomatica, e che, pertanto, non si rendano necessari ulteriori interventi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

FASSINO

(4 agosto 1997)

---

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.*

– Premesso:

che il volo AZ 788, aeromobile Boeing 747/200 (Jumbo), della compagnia di bandiera diretto a Tokio, decollato con 344 passeggeri a bordo il 16 luglio 1996 alle ore 14,30 dall'aeroporto di Malpensa ha subito un incidente in fase di decollo con l'incendio del motore destro, incendio che causava fiammate che accendevano sterpaglie per decine di metri e causava la perdita di parti metalliche cadute al suolo;

che il comandante metteva in atto le procedure del caso disponendo in volo l'alleggerimento dell'aeromobile, scaricando 95.000 litri di kerosene e rientrando per l'atterraggio con un solo motore all'aeroporto della Malpensa;

che già il 10 luglio 1996 il volo AZ 791 (Osaka-Varese Malpensa-Tokio), previsto con aeromobile MD-11 della flotta Alitalia, non riusciva a decollare per problemi tecnici all'aeromobile, provocando danni e disagi ai passeggeri,

l'interrogante chiede di sapere:

se siano stati allertati i sindaci dei comuni che circondano l'aeroporto di Malpensa per predisporre un adeguato piano di intervento in caso di disastro;

da quanto tempo l'aeromobile non sosteneva la manutenzione e le verifiche previste per l'incolumità dei passeggeri;

considerato che all'aeroporto della Malpensa, soprattutto in questo periodo estivo, sono frequenti gli scali di aeromobili di ogni nazione e tipo, quali controlli vengano effettuati per verificarne lo stato di manutenzione;

se nello scaricare carburante si siano causati danni alla popolazione civile o alle cose e quali siano le procedure per rimborsare in tempi rapidi gli eventuali danneggiati.

(4-01258)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. - Le indagini condotte dal Registro aeronautico italiano in merito all'incidente occorso al Boeing 747/200 della compagnia Alitalia impegnato sul volo AZ 788 del 16 luglio 1996 hanno evidenziato un'avaria meccanica improvvisa, non prevedibile e non prevenibile nè nel corso delle operazioni di volo, nè durante le ispezioni di manutenzione effettuate in base agli schemi approvati dal Registro aeronautico italiano.

Lo schema di manutenzione approvato per gli aeromobili Boeing 747/200 AZ e la situazione dell'aereo in questione prima dell'incidente è il seguente:

TIPO DI OPERAZIONE	INTERVALLO	ESEGUITO	RESIDUO ALLA PROSSIMA OPERAZIONE
transito	ogni transito	prima del volo in oggetto	prossimo transito
Op. A	850 ore di volo	11.6.1996	119 ore di volo
Op. B	1.950 ore di volo	11.6.1996	1.419 ore di volo
Op. C	18 mesi	11.6.1996	da eseguire l'11.12.1997
Op. D	21.000 ore di volo	24.1.1995	14.154 ore di volo

Le operazioni di manutenzione di intervallo inferiore vengono eseguite durante l'operazione ad intervallo superiore; in questo caso le operazioni A, B sono eseguite durante l'operazione C effettuata l'11 giugno 1996.

Relativamente allo scarico di carburante effettuato durante l'evento in questione, si rende noto che, mancando specifiche procedure in materia, l'Alitalia ha adottato misure cautelative desunte da studi della United States Air Force basate su parametri quali tipologia del carburante, quota e temperatura.

Dagli stessi studi emerge che nel mondo non si sono mai verificati fenomeni di inquinamento del suolo causati da scarico del carburante avio a bassa quota, in quanto il carburante evapora completamente prima del contatto con il terreno.

Inoltre lo scarico del carburante è avvenuto sul circuito di attesa del radiofaro di Novara in stretto coordinamento con il controllo del traffico aereo di Milano.

Il principio di incendio che ha interessato alcune sterpaglie in corrispondenza della parte terminale della pista n. 1 dello scalo è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco i quali si sono poi schierati con appositi automezzi antincendio, in previsione di un atterraggio di emergenza.

L'atterraggio è avvenuto alle ore 15.52 senza nessuna difficoltà ed il personale dei vigili del fuoco ha presidiato il successivo sbarco dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio.

Relativamente ad un piano di intervento in caso di disastro, la Prefettura di Varese ha predisposto un piano di emergenza a tutela della popolazione dei comuni limitrofi che si integra con le norme tecniche elaborate allo stesso scopo dalla Direzione civile aeroportuale di Malpensa.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*  
BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Rilevata la grave situazione venutasi a creare al centro smistamento pacchi «Farini» di piazzale Lugano, 21, a Milano, situazione che sarebbe attribuibile alla latitanza e alla negligenza dei vertici regionali dell'Ente poste italiane riguardo la consegna dei pacchi o il domicilio dei cittadini ed altri servizi connessi come il ritiro dei plichi dalle agenzie di base ex succursali, si chiede di sapere se corrisponda al vero che tutto ciò sia dovuto alla allarmante carenza di automezzi per la consegna dei plichi, fermi per la mancata manutenzione ordinaria e revisione periodica.

Premesso:

che questa situazione ha creato una giacenza nei magazzini di quasi 50.000 plichi, con tutte le conseguenze che ne derivano, e che allo scrivente risulta che i plichi in questione sono soggetti ad attacchi giornalieri di colonie di roditori;

che questa situazione rischia di ingenerare incresciose incrinature nei civili rapporti tra gli operatori e gli utenti,

si chiede infine di sapere:

se risulti che il prefetto di Milano dottor Sorge sia stato informato in data 15 gennaio 1997 della drammatica situazione;

se nel comportamento dei dirigenti e dei capi reparto del centro di smistamento «Farini» siano ravvisabili reati od omissioni;

se non si ritenga di intervenire immediatamente con un'indagine ispettiva al fine di riportare alla normalità la situazione dell'importante centro di smistamento delle poste.

(4-06861)

(8 luglio 1997)



RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente Poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che la difficoltà operativa del centro di meccanizzazione postale e pacchi Farini di Milano, verificatasi in particolare nel mese di dicembre 1996, è stata determinata dal rifiuto opposto dal personale portapacchi di effettuare prestazioni di lavoro straordinario a seguito della proclamazione dello stato di agitazione indetto dalle organizzazioni sindacali, che sono state convocate anche dal prefetto di Milano.

In data 18 febbraio ultimo scorso è stato raggiunto con le organizzazioni sindacali suddetto un accordo per l'introduzione di un progetto finalizzato al recupero dei necessari *standard* di qualità con l'impegno, tra l'altro, di garantire la disponibilità giornaliera di tutti gli automezzi necessari al recapito pacchi.

Il servizio, pertanto, è stato ripreso regolarmente dal 20 febbraio ultimo scorso, il che ha consentito di smaltire la giacenza nel mese successivo, per cui allo stato la situazione appare nei limiti della norma.

Il medesimo ente ha precisato, infine, che le ispezioni effettuate dall'unità sanitaria locale territorialmente competente non hanno mai evidenziato la presenza di roditori all'interno del centro di cui trattasi.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(4 agosto 1997)

---

SEMENZATO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che gli istituti tecnici agrari statali utilizzano un quantitativo di latte per le loro attività didattiche;

che l'istituto tecnico agrario statale «Augusto Ciuffarelli» di Todi (Perugia) ha inoltrato all'AIMA, alla regione Umbria e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una richiesta per l'attribuzione di una quota latte aggiuntiva in considerazione delle finalità didattiche e sperimentali dell'istituto;

che l'istituto in questione, nell'anno in corso, sta sperimentando un progetto basato sul «confronto fra razioni a base di foraggi conservati con nuove tecniche e relativi effetti quali-quantitativi sulla produzione»;

considerato:

che l'istituto agrario statale «Ciuffarelli», operante dal 1864, affianca alle aule e ai laboratori e alla normale attività didattica un'azienda agricola con annessi allevamenti di animali;

che l'azienda agraria con i suoi 80 ettari e le stalle annesse rappresenta il più ampio, valido ed utilizzato laboratorio didattico;

che l'attività che l'istituto svolge è senza fini di lucro;

che senza una pronta soluzione al problema sarà pesantemente compromessa la funzionalità della scuola e saranno deluse le aspettative degli studenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente per risolvere il problema delle quote latte aggiuntive da destinare ad istituti agrari statali e nello specifico all'istituto in oggetto.

(4-04324)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Il problema segnalato è stato attentamente considerato da questo Dicastero in sede di predisposizione del disegno di legge relativo alla riforma del regime delle quote latte in Italia.

In detto provvedimento infatti, è stato espressamente previsto che le istituzioni pubbliche di ricerca le quali intendano commercializzare il latte e i derivati lattiero-caseari direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche possano richiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

Tale disposizione è diretta a tutelare le esigenze delle istituzioni pubbliche di ricerca e degli enti che, operando con finalità scientifiche, svolgono attività nel settore lattiero.

*Il Ministro per le politiche agricole*

PINTO

(1° agosto 1997)

---

SERENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che in data 26 agosto 1996 il consolato generale di Milano del Regno del Marocco informava il sindaco di Cornuda (Treviso) che nei successivi giorni 13, 14 e 15 settembre la comunità marocchina residente in Italia sarebbe stata chiamata alle urne;

che nella stessa circolare si informava che i seggi elettorali sarebbero stati allestiti nelle città di Milano, Bergamo, Brescia, Bologna, Modena, Torino, Genova, La Spezia e Cornuda;

che le autorità marocchine hanno deciso per l'installazione del seggio di Cornuda indipendentemente dalla disponibilità dell'amministrazione comunale;

che il comune di Cornuda ha una popolazione di circa 5.000 abitanti e in quel paese avrebbero dovuto confluire circa 20.000-30.000 marocchini residenti in Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto;

che nessun preposto all'ordine pubblico si è sentito in dovere di far almeno spostare i seggi in una città a più ampia ricettività, come ad esempio Treviso;

che il prefetto di Treviso, all'uopo interpellato, ha dichiarato all'interrogante che, anche volendo, non sarebbe stato possibile in alcun modo opporsi alla decisione unilateralmente assunta dal consolato del Marocco, al quale lo stesso prefetto aveva inoltrato formale protesta per quanto accaduto,

l'interrogante chiede di sapere:

su chi ricada la responsabilità di una scelta così azzardata, inopportuna e ridicola;

se risponda al vero quanto affermato dalle autorità locali circa l'impossibilità di opporsi alla scelta del consolato del Marocco, nel qual caso si dovrebbe desumere che la sovranità italiana si sia rifugiata in Africa a far compagnia a qualche ex Presidente del Consiglio.

(4-01761)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La scelta di allestire presso il comune di Cornuda un seggio elettorale per consentire ai cittadini marocchini residenti sul nostro territorio di partecipare ad una consultazione referendaria nazionale è stata operata dal consolato generale del Marocco, in relazione alla posizione baricentrica di quel comune rispetto agli insediamenti dei connazionali interessati.

Le iniziali perplessità, per i paventati inconvenienti connessi alla sproporzione tra la dimensione del comune prescelto ed il consistente numero degli elettori teoricamente coinvolti, trovano spiegazione nell'autonoma iniziativa del console, che ha direttamente indicato la sede individuata senza assumere accordi preventivi con l'amministrazione comunale di Cornuda, come invece aveva raccomandato il prefetto di Treviso.

A seguito delle preoccupazioni manifestate dal sindaco in ordine a possibili problemi di ordine pubblico, che un prevedibile forte afflusso di elettori avrebbe potuto comportare, il prefetto ha potuto, comunque, disporre adeguati servizi di vigilanza e controllo con presenza fissa di personale di polizia nell'ambito territoriale interessato - sino alla conclusione delle operazioni di voto che si sono svolte, poi, nella più assoluta regolarità.

Contrariamente ai timori espressi dall'amministrazione comunale di Cornuda, i cittadini che hanno partecipato alle votazioni nei tre giorni fissati sono stati poco più di un migliaio (n. 139 il 13, n. 298 il 14 e n. 683 il 15 settembre).

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

SERENA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che sono risultate positive le recenti indagini compiute nel Regno Unito da parte degli uffici competenti del settore dei trasporti aerei (Civil aviation authority) per verificare se davvero interferenze provocate dai passeggeri per l'uso di giocattoli elettronici, telefoni, computer portatili, video-camere e registratori possano determinare, a causa della produzione di onde magnetiche «estrane», la falsificazione dei dati che compaiono sui computer della cabina di pilotaggio;

che la falsificazione di detti dati può compromettere irrimediabilmente la sicurezza del volo per gli eventuali errori che involontariamente possono essere commessi in ordine alla determinazione della rotta e del livello di quota dell'aereo in volo;

che costituisce ormai un dato acquisito il costante aumento del numero degli incidenti aerei provocati dalle interferenze di piccoli strumenti elettronici capaci di falsare i dati delle sofisticate apparecchiature di bordo, ritenuti essenziali sia per determinare la giusta rotta e il giusto livello di quota sia per mantenere costanti i collegamenti con le torri di controllo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno predisporre tempestivamente idonei provvedimenti di controllo al fine di garantire in tal senso una maggior sicurezza dei voli.  
(4-01780)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – A seguito di delibera CEE in cui si richiama l'attenzione degli Stati membri sulla possibilità che l'uso da parte dei passeggeri di apparecchi elettronici (telefonini, computer portatili e videocamere) potesse interferire sul corretto funzionamento delle apparecchiature di bordo, rappresentando un serio pericolo per la sicurezza del volo, la Direzione generale dell'Aviazione civile ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare il problema e trovare tutte le opportune ed adeguate soluzioni.

Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti della stessa direzione generale dell'Aviazione civile, del Ministero delle poste, del Registro aeronautico italiano, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Associazione nazionale industrie elettroniche, dell'Istituto italiano navigazione, dell'Associazione industrie aerospaziali e del Comitato di sicurezza del volo dell'Alitalia.

Nel contempo, a tutte le Direzioni circoscrizionali aeroportuali è stata trasmessa una circolare che proibisce a bordo dell'aereo l'uso di tutti i dispositivi elettronici portatili, a eccezione di alcuni – dettagliatamente elencati – che non interferiscono con le apparecchiature della cabina di pilotaggio.

Si è stabilito, anche, che negli annunci ai passeggeri vengano indicati i dispositivi che possono essere utilizzati una volta saliti a bordo dell'aereo e quelli che, al contrario, debbono rimanere obbligatoriamente disattivati durante il volo.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*  
BURLANDO

(23 luglio 1997)

SERENA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che già in data 2 maggio 1995 lo scrivente ha presentato un'interrogazione al Ministro in indirizzo, senza però ricevere risposta, relativa alla soppressione della fermata di Cornuda (Treviso) del treno «Frecchia delle Dolomiti», di cui di seguito si riporta il testo:

«Premesso:

che l'orario ferroviario estivo che entrerà in vigore il 28 maggio 1995 prevede la soppressione della fermata di Cornuda del treno «Frecchia delle Dolomiti» (Milano-Calalzo e viceversa) sia in arrivo da Milano (ore 16,38) che in partenza per Milano (ore 19,30), determinando così la carenza di corse ferroviarie e quindi dei collegamenti in questione per un arco di tempo che va dalle ore 15 alle ore 18, poichè i treni provenienti da Padova in direzione Belluno con fermata a Cornuda transitano alle ore 15 e alle ore 18;

che l'abolizione di tale fermata provoca disagi notevoli ad un elevato numero di utenti ormai soliti ad usufruirne quotidianamente in quanto in prevalenza pendolari,

l'interrogante chiede di sapere se risulti che l'ufficio trasporti locale e regionale di Milano che cura l'organizzazione del servizio ferroviario in questione abbia intenzione di ripristinare immediatamente detta fermata»;

che inoltre ancora in data 18 luglio 1996 lo scrivente ha presentato allo stesso Ministro un'altra interrogazione, anche questa rimasta senza risposta, relativa alla riduzione del servizio ferroviario nella zona di Montebelluna (Treviso), di cui si riporta il testo:

«Premesso:

che da anni il compartimento di Venezia delle Ferrovie dello Stato sta progressivamente eliminando l'importante servizio ferroviario della stazione di Montebelluna (Treviso) dal comprensorio montebellunese, asolano e montelliano, con conseguenze altrettanto gravi per tutta l'area a nord, con i comuni della Pedemontana, del Quartier della Piave e del Bellunese;

che ciò si sta realizzando attraverso la progressiva riduzione delle corse ad ogni cambio di orario (estivo-invernale), con un utilizzo sempre maggiore del trasporto sostitutivo a mezzo corriera, oltrechè con coincidenze di fatto inesistenti per i passeggeri dei treni per e da Montebelluna sia a Treviso (rispetto a Venezia e all'area friulana) che a Padova (con le maggiori direttrici nazionali);

che è nel quadro di questo indirizzo di smantellamento generale che si pongono gli orari estivi 1996; a tal proposito va rilevato che, se già da ora le linee festive sono quasi inesistenti (per chi vuole partire da Montebelluna per Treviso-Venezia il primo treno della giornata è alle 14,18), l'inconsistenza di fatto del servizio ferroviario potrà concretizzarsi definitivamente in estate: dal 2 giugno 1996 al 28 settembre 1996 nei giorni festivi non ci saranno treni per Treviso; per quanto riguarda i giorni feriali invece sopravviverà, sempre per Treviso, qualche treno (dal 15 giugno 1996 l'ultima partenza della mattina sarà alle 8,30);

che la situazione si aggraverà ancora di più con gli orari invernali (a partire dal 29 settembre prossimo), vista la tendenza espressa dalle Ferrovie dello Stato, ad ogni cambio di orario, di progressiva riduzione delle linee riguardanti il nostro territorio; in tal senso già da ora pare intenzione del compartimento di Venezia di eliminare, nei giorni festivi, i due treni più mattinieri per Padova; ciò significa che chi vorrà andare a Milano partirà da Montebelluna alle 7,38 e chi vorrà andare a Roma dovrà partire alle 9,03: in pratica, o se ne sta a casa o trova altri mezzi per raggiungere la propria destinazione (o la stazione di Padova in orari accettabili);

che tutti sono penalizzati da questo piano di ristrutturazione tendente a rendere ancor meno appetibile l'uso del treno: i lavoratori, gli studenti, i giovani, gli anziani, oltrechè le attività turistiche dell'alto Trevigiano e del Bellunese;

che l'esclusione totale dell'area montebellunese dal sistema ferroviario metropolitano (SFMR), e lo smantellamento progressivo del sistema ferroviario attuale è anche poco comprensibile nel quadro di uno sviluppo coerente ed innovativo (e che vorrebbe porsi in concorrenza con il trasporto su gomma) delle ormai prossime ferrovie regionali, oltrechè per nulla condivisibile per tutta quella popolazione insediata in maniera diffusa e con caratteristiche sempre più metropolitane nella parte nord della provincia di Treviso e nella parte sud del Bellunese,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti che le Ferrovie dello Stato intendano rivedere questa politica di esclusione ed eliminazione di fatto della funzione di trasporto e collegamento della stazione di Montebelluna;

se non sia il caso di rivedere le riduzioni effettuate nei prossimi orari invernali e, al contempo, di migliorare la funzionalità dell'odierno trasporto su rotaia, invernale ed estivo, sia per i giorni feriali che per quelli festivi;

se non si ritenga inoltre opportuno operare per:

una vera programmazione e attenzione al sistema delle coincidenze da e per Montebelluna con le linee regionali e infraregionali che interessano Padova e Treviso;

la fine dell'abuso nelle sostituzioni del treno con la corriera»;

che malgrado le ripetute lamentele provenienti da più parti le Ferrovie dello Stato intendono perseguire nel loro intento riduttivo del servizio ferroviario nella zona sopprimendo la fermata di Cornuda, nonostante il notevole movimento che quotidianamente interessa questa stazione, centro intermodale di trasporto gomma-ferrovia, in grado di soddisfare un bacino di utenza in costante crescita; basti pensare che il traffico passeggeri giornaliero oggi tocca le 500 unità, segnando una costante crescita, pari a circa il 10 per cento annuo; invece le Ferrovie dello Stato intendono mantenere la fermata della piccola stazione di Pederobba (Treviso), nella quale il movimento è molto ridotto, nell'evidente intento di arrivare poi alla soppressione di entrambe le stazioni (passando attraverso la meccanizzazione degli

sportelli e l'eliminazione del personale), così operando contemporaneamente in molte altre zone del Veneto e del Nord del paese;

che per di più a Cornuda è stato costruito un ampio parcheggio di scambio proprio in prossimità della stazione per incentivare l'uso del treno onde evitare di intasare le strade circostanti con flussi notevoli di automobili;

che sulla linea Treviso-Montebelluna in totale nei giorni feriali si è passati da 22 treni circolanti a 15 (- 7), mentre nei giorni festivi l'offerta è scesa da 15 a 12 (- 3) treni; per compensare questa diminuzione del servizio gli autobus sono stati aumentati da 11 a 41 (+ 30) nei giorni feriali e da 13 a 25 (+ 12) nei giorni festivi;

che è del tutto assurdo che, invece di disincentivare gli spostamenti su gomma, come da più parti viene richiesto per risolvere i problemi legati al traffico e all'inquinamento, siano proprio le Ferrovie dello Stato ad assumere decisioni in stridente contrasto con questo principio,

l'interrogante chiede di sapere quali decisioni e provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per evitare che le Ferrovie dello Stato, nell'intento di «razionalizzazione» del servizio, compiano in realtà delle scelte che si pongono in netto contrasto con gli interessi degli utenti della zona.

(4-01917)

(24 settembre 1996)

RISPOSTA. - Non risultano riduzioni del servizio di trasporto pubblico integrato ferro-gomma della stazione di Montebelluna; le Ferrovie dello Stato spa comunicano, infatti, che l'offerta di servizi sulla direttrice Montebelluna-Padova prevista dall'orario estivo entrato in vigore il 2 giugno 1996 non ha subito alcuna riduzione rispetto all'orario invernale 1995-1996. Il numero delle corse, 29 nei due sensi di marcia, è rimasto inalterato.

Inoltre, il rinnovo del materiale rotabile di alcuni treni ha comportato un aumento dei posti offerti e 22 treni su 29 hanno coincidenze nel nodo di Padova da e per le linee Bologna-Milano entro un tempo massimo di 20 minuti.

Dall'orario estivo 1996 è stato esteso l'accordo di servizio treno+bus già in atto tra le Ferrovie dello Stato e la Società «La Marca» sulla linea Treviso-Montebelluna. A seguito del nuovo accordo i treni a scarsa frequentazione (media di circa 20 viaggiatori) sono stati sostituiti con bus e sono state soppresse alcune autocorse sovrapposte agli orari ferroviari.

L'offerta complessiva di trasporto integrato pubblico prevede pertanto un aumento di 23 corse nei giorni feriali e di 9 corse nei festivi.

Dall'orario invernale, in vigore dal 29 settembre 1996, è stata istituita la fermata di Cornuda per la coppia di treni espressi della relazione «Freccia delle Dolomiti» con i seguenti orari:

Exp. 863/862: Milano Centrale (partenza ore 13.10)-Vicenza (arrivo ore 15.25)-Montebelluna (arrivo ore 16.32)-Cornuda (arrivo ore

16.42)-Calalzo P.C.C. (arrivo ore 18.44). A Castelfranco Veneto si congiunge con la relazione proveniente da Padova in partenza alle ore 15.26; da Castelfranco Veneto effettua anche le fermate di Alano F.V., Feltre, Sedico B., Ponte nelle Alpi, Longarone;

Exp. 867/866: Calalzo P.C.C. (partenza ore 17.35)-Belluno (partenza ore 28.29)-Corduna (partenza ore 19.28)-Montebelluna (partenza ore 19.36)-Castelfranco Veneto (partenza ore 29.35)-Vicenza (partenza ore 20.36)-Milano Centrale (arrivo ore 22.50). Da Castelfranco Veneto si dirama la relazione per Padova con arrivo alle ore 20.22; da Calalzo P.C.C. ferma inoltre a Longarone, Ponte nelle Alpi, Sedico, Alano.

Sono stati inoltre ripristinati tre treni nei giorni feriali, tra i quali anche il treno regionale 5885 delle ore 13,15 da Montebelluna per Treviso, per rispondere all'aumento della domanda, in particolare del pendolarismo studentesco.

Le Ferrovie dello Stato spa confermano inoltre la circolazione anche nei giorni festivi dei primi treni del mattino, in particolare del regionale 11123 delle ore 6.39 da Montebelluna con coincidenze a Padova per Bologna ed il proseguimento per Milano e Roma entro 30 minuti.

Tutti i treni trovano coincidenze nel nodo di Treviso da e per Venezia e, tenuto conto delle esigenze di pendolarismo fra Montebelluna e Treviso, Venezia ed il Feltrino, anche tra la linea principale ed i bus del servizio integrato.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

SERENA. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che da oltre 40 anni si parla e si discute dell'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero; numerosi progetti e proposte sono stati elaborati e predisposti in questo lungo periodo; non si è però passati fino a tutt'oggi ai fatti, nonostante il continuo interessamento e le persistenti sollecitazioni del comitato promotore per i traffici del Brennero e delle camere di commercio lungo l'asse del Brennero da Monaco fino a Verona che da molto tempo hanno riconosciuto l'assoluta necessità di un ammodernamento dell'attuale linea ferroviaria per far fronte ai traffici oltre il 2000;

che con grande soddisfazione si era preso atto, nel 1986, che i tre Ministri dei trasporti della Germania, dell'Austria e dell'Italia avevano dato incarico - tramite la commissione trilaterale composta dalle tre amministrazioni ferroviarie DB, OBB e FS - al consorzio internazionale del Brennero di predisporre uno studio di fattibilità per una galleria di base sotto il Brennero; tale studio è stato ultimato nel 1989, dopodichè allo stesso consorzio è stato conferito l'incarico di elaborare uno studio di fattibilità anche per le tratte di accesso a nord ed a sud; anche tali studi sono ormai ultimati;



che da tali studi è emerso che l'unica soluzione possibile è la realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Monaco a Verona con una galleria di base tra Fortezza e Innsbruck;

che qualsiasi tentativo di riproporre progetti discussi 20 o 30 anni fa, e che sono già stati scartati da tecnici esperti di elevata competenza e serietà, in quanto non sarebbero in grado di risolvere i problemi del traffico sull'asse del Brennero, è controproducente e provoca soltanto ulteriori ritardi nella realizzazione di un'opera che non può subire altri rinvii;

che in seguito all'apertura delle frontiere dei paesi est-europei, all'unificazione della Germania e per effetto della progressiva integrazione economica e politica europea, i traffici attraverso le Alpi continueranno – lo si voglia o meno – ad aumentare ulteriormente in futuro; la necessità di un collegamento ferroviario efficiente ed ecologicamente valido tra i paesi a nord e a sud delle Alpi si fa pertanto sempre più impellente; ciò vale in particolare per la ferrovia del Brennero, in quanto l'attuale linea, nonostante i lavori di sistemazione già effettuati ed ancora in corso, non è assolutamente in grado di garantire – nè oggi e tanto meno per il futuro – un efficiente, concorrenziale ed attrattivo trasporto delle persone e delle merci; già oggi l'impatto dell'ambiente causato dal traffico stradale ed autostradale, nelle zone alpine particolarmente sensibili, anche sotto l'aspetto ecologico, è tale da non poter essere ulteriormente accettato; da qui l'urgenza di realizzare al più presto possibile la nuova linea ferroviaria per garantire un trasporto di persone e di merci efficace e veloce negli anni dopo il 2000 e per salvaguardare le popolazioni residenti, l'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle regioni a sud e a nord del Brennero; contemporaneamente dovrà essere realizzata la privatizzazione delle ferrovie e la liberalizzazione del trasporto su rotaia;

che il traffico attraverso il Brennero non è solo un problema italiano ed austriaco: è un problema europeo; ciò è stato riconosciuto anche dall'Unione europea con l'inclusione della nuova linea ferroviaria del Brennero fra i 14 progetti prioritari infrastrutturali dei trasporti, si chiede di sapere:

se non si intenda sollecitare tutti gli enti ed autorità responsabili a prendere qualsiasi iniziativa utile per superare le difficoltà attualmente esistenti che sono in primo luogo di carattere finanziario; i paesi membri dell'Unione europea devono fare una scelta fra tutte le opere della rete transeuropea dei trasporti, dando la priorità a quelle senza le quali la rete non può essere creata e concentrando su queste opere prioritarie tutti i mezzi disponibili; fra queste opere prioritarie va annoverata senz'altro la nuova linea ferroviaria del Brennero senza la quale non si costruisce l'asse nord-sud più importante della rete;

se non si ritenga che spetti in primo luogo all'Italia il compito di portare avanti questa proposta, in quanto il progetto del Brennero, se è di altissimo interesse per tutta l'Europa, è per l'Italia di interesse assolutamente vitale; la mancata disponibilità di un efficiente collegamento ferroviario attraverso il Brennero, infatti, fa correre all'economia italiana il rischio di asfissiare e di dover subire un aumento insopportabile dei

costi per l'allungamento del percorso nonchè della dipendenza che dovrà essere pagata dall'attraversamento ferroviario sul territorio extra-comunitario della Svizzera;

se non si intenda assumere una decisa e definitiva iniziativa politica presso l'Unione europea per convincere gli altri paesi membri che alla linea ferroviaria del Brennero deve essere riservata assoluta priorità fra i progetti ferroviari transeuropei;

se non si intenda proporre un progetto esecutivo capace di mobilitare i mezzi finanziari occorrenti per dare inizio concreto ed immediato alla realizzazione dell'opera;

se il Governo non intenda inserire nella legge finanziaria 1997 lo stanziamento della somma necessaria per la copertura della spesa relativa al progetto esecutivo dell'opera.

(4-02804)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. - L'aumentato flusso di traffico di merci e persone transiti per il valico del Brennero non è stato sottovalutato, tanto che si sta provvedendo al potenziamento ed all'ammodernamento della linea operando interventi che permetteranno di raddoppiare la capacità di traffico rispetto a quella attuale in modo da raggiungere uno sviluppo dell'esercizio adeguato ai traffici previsti fino al 2010.

Gli interventi di ristrutturazione riguardano:

il potenziamento tecnologico dell'intero asse Verona/Brennero;  
l'installazione del sistema di controllo sull'intera linea;

il potenziamento infrastrutturale, consistente nella realizzazione di varianti in galleria;

il completamento dell'adeguamento a Gabarit.

Per quanto attiene il progetto di una nuova linea ferroviaria del Brennero, il Contratto di programma 1994-2000, sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dall'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa, prevede finanziamenti per studio e progettazione, per un ammontare di 50 miliardi, da realizzare con le risorse disponibili delle leggi finanziarie 1994 e 1995.

Allo stato attuale sono già stati realizzati studi di fattibilità per la galleria di base e per le linee contigue (compresa la valutazione del bilancio ecologico), approfondendo il problema della sicurezza e del sistema di trazione; sono state sviluppate, inoltre, simulazioni di esercizio.

L'iter realizzativo dell'opera è legato alla sua redditività; infatti, l'Unione europea chiede che i grandi progetti prioritari vengano realizzati con cofinanziamento privato che, ovviamente, interviene soltanto in previsione di congrui ritorni; per regolamento gli aiuti comunitari a studi e progettazioni non superano il 10 per cento del costo, sempre che vengano concessi, viste le attuali politiche di bilancio delle Comunità.

Al momento, quindi, si sta perfezionando il progetto per attirare i finanziamenti privati. Nel contempo la Commissione trilaterale composta dai rappresentanti dei Ministri dei trasporti di Austria, Germania e

Italia ha deciso la formazione di due gruppi di lavoro, uno per gli aspetti esclusivamente tecnici a presidenza austriaca, l'altro per quelli giuridico-finanziari a presidenza italiana.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni nomadi, residenti attualmente in un comune del Trevigiano, hanno richiesto l'iscrizione anagrafica (residenza) presso altro comune della stessa zona, motivando la loro domanda con il fatto che in questo comune possono più facilmente trovare un lavoro;

che il sindaco del comune prescelto non intende concedere la suddetta iscrizione, in quanto questi nomadi non lavorano in zona e occupano terreni appartenenti al patrimonio del comune (campo rugby, magazzini comunali) dove hanno stabilito la propria dimora;

che esistono inoltre alcune richieste di iscrizione anagrafica (residenza) presso abitazioni dichiarate inabitabili; il paradosso è che queste persone vanno ad abitare in case che per il regolamento edilizio sono considerate inagibili e per le quali il sindaco dovrebbe emanare ordinanza di sgombero;

che l'orientamento del Ministero dell'interno è decisamente contrario ad ogni tipo di valutazione o discrezionalità da parte del sindaco,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare un indirizzo preciso su questa specifica questione, per risolvere una problematica comune a molti sindaci.

(4-04830)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – L'iscrizione anagrafica costituisce un diritto non solo del cittadino italiano ma anche di quello extracomunitario, come di recente affermato dalla Sezione autonoma del TAR di Bolzano, con sentenza n. 72 del 20 marzo 1996.

In base alla vigente legislazione anagrafica, per i cittadini italiani il diritto all'iscrizione anagrafica non è sottoposto ad altra condizione se non quella dell'accertata dimora abituale nel comune.

Poichè la funzione dell'anagrafe consiste essenzialmente nel rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, compito precipuo dell'Ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino – cioè l'intenzione di risiedere nel comune – e la situazione di fatto, ovvero sia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di appositi accertamenti, alla conclusione dei quali l'Ufficiale stesso dovrà decidere, sul-

la base dei parametri sopramenzionati, se accogliere o meno la richiesta di iscrizione anagrafica.

Le direttive impartite con i recenti documenti di indirizzo n. 8 del 29 maggio 1995 e n. 2 del 15 gennaio 1997 tendono ad evitare discriminazioni in senso chiaramente incostituzionale, basate su condizioni non previste dalla legislazione anagrafica.

È certamente compito del comune impedire che vengano a crearsi situazioni del genere illustrato dall'onorevole interrogante, ma ove si siano ormai verificate non potranno essere affrontate mediante un'utilizzazione impropria dello strumento anagrafico.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

SERENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Constatato che l'appendice n. 1 della relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, relativa al secondo semestre del 1996, evidenzia mancati rimborsi di crediti d'aiuto concessi alla cooperazione italiana per un importo complessivo di oltre 471 miliardi come risulta dalla seguente tabella:

«CREDITI PERDUTI DALLA COOPERAZIONE

Paese	Valuta	Importo
Angola .....	\$ Usa	31.853.108,3
Angola .....	Ecu	1.637.652,04
Angola .....	Lire	239.174.914
Argentina .....	Ecu	1.982.663,85
Birmania .....	\$ Usa	3.164.943,13
Bosnia Erzegovina .....	\$ Usa	983.890,75
Bosnia Erzegovina .....	Lire	321.862.513
Camerun .....	Lire	230.505.000
Costa Rica .....	\$ Usa	12.909.330,3
Cuba .....	Marco	2.052.734,27
Ecuador .....	\$ Usa	1.234.595,17
Nigeria .....	\$ Usa	434.874,81
Cina .....	\$ Usa	781.287,99
Serbia Montenegro .....	\$ Usa	2.530.915,35
Serbia Montenegro .....	Lire	12.828.209.851
Somalia .....	\$ Usa	61.950.772,17
Somalia .....	Lire	38.318.400.411
Sudan .....	Lire	10.882.812.500
Sudan .....	\$ Usa	38.766.189,12
Vietnam .....	Lire	1.279.834.567
Totale ... ..	Lire	471.082.622.290

Fonte: Elaborazioni de «Il Borghese» su dati dell'appendice n. 1 della relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo»;

sottolineato come fra gli Stati più insolventi figurino Somalia, Sudan ed Angola, paesi reputati d'interesse strategico dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda reagire e se, in particolare, siano previste sanzioni, come l'esclusione dalla concessione di ulteriori finanziamenti, ai danni di questi Stati.

(4-06578)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. - In relazione al problema delle inadempienze derivanti da crediti di aiuto, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di questo Ministero degli esteri, si è dotata, sin dal 1989, di una stringente regolamentazione che consente di bloccare nuovi finanziamenti nel caso in cui il paese beneficiario si dimostri inadempiente o inaffidabile.

In particolare tale normativa è contenuta nella delibera n. 9 approvata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) in data 17 marzo 1989. Essa prevede che il Mediocredito centrale, nel caso di nuove operazioni, possa accogliere le richieste di erogazione fino a quando l'inadempimento non superi i 500.000 dollari USA o importi equivalenti in altre valute ai tassi di cambio del giorno in cui pervengono le richieste di erogazione; oppure ove non siano trascorsi più di sei mesi tra la data di scadenza della prima rata non pagata e la data dell'erogazione.

Qualora l'inadempimento ecceda i sopracitati limiti il Mediocredito centrale potrà dare corso alle erogazioni solo su parere favorevole delle Amministrazioni interessate (Ministero degli affari esteri, del bilancio, del tesoro e del commercio con l'estero). In mancanza di parere favorevole le erogazioni saranno sospese e potranno essere effettuate solo allorquando l'inadempimento sia cessato o ricondotto nei termini di cui sopra.

Nel caso infine di contratti in corso (su cui cioè siano già state effettuate una o più erogazioni) al fine di non lasciare a metà degli interventi penalizzando altresì l'impresa realizzatrice del progetto, le erogazioni potranno continuare anche in caso di inadempimento del mutuatario e la sospensione delle erogazioni potrà avvenire solo a seguito di decisione concertata delle suddette amministrazioni sulla base dei dati forniti dal Mediocredito centrale.

È ovvio che, trattandosi di situazioni debitorie continuamente cangianti, tale regolamentazione si applica senza soluzione di continuità nel corso dell'anno.

Al 31 maggio 1997 i paesi che presentano insolvenze superiori a 500.000 dollari USA, con prima rata non rimborsata precedente al 1° gennaio 1997, erano i seguenti: Angola, Birmania, Bosnia Erzegovina, Camerun, Congo, Costa Rica, Gibuti, Guatemala, Senegal, Serbia, Montenegro, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zaire.

Nei confronti di tutti questi paesi l'erogazione di nuovi crediti è attualmente bloccata.

Per quello che riguarda l'Angola, in particolare, il Governo italiano, in occasione della visita del Presidente angolano Dos Santos lo scorso mese di luglio, si è impegnato a concedere nuovamente crediti di aiu-

to in relazione all'esito del negoziato tra il Governo angolano ed il Fondo monetario internazionale.

Con riferimento infine alle misure preventive ed ai criteri che si intendono adottare per risolvere questo problema si sottolinea il fatto che la delibera dell'onorevole Ministro degli esteri del 1° agosto 1996, relativa alle condizioni di rimborso dei crediti di aiuto, già prevede un collegamento fra strumenti finanziari da adottare e condizione debitoria complessiva del Paese beneficiario non solo in relazione all'Italia ma anche alla comunità dei donatori. Essa infatti statuisce che, per quei Paesi che presentano un reddito *procapite* annuo inferiore a dollari USA 766 e che sono eleggibili in sede Club di Parigi al «Trattamento Napoli», trattamento che si applica ai Paesi poveri più fortemente indebitati, e che prevede la possibilità di procedere a consolidamenti del debito estero ufficiale altamente concessionali, fino al 67 per cento delle scadenze ristrutturata, la cooperazione allo sviluppo possa attuarsi esclusivamente tramite lo strumento del dono.

Altra misura preventiva è costituita dalla ineleggibilità alla concessione di ulteriori crediti di aiuto per i paesi che abbiano beneficiato della cancellazione del debito ai sensi della legge n. 106 del 1991.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(5 agosto 1997)

---

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che in data 17 dicembre 1996, a firma dei Ministri in indirizzo, è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1876 relativo alla «Cessione a titolo gratuito al Governo del Paraguay della proprietà italiana, costituita da un appezzamento di terreno sito nel Dipartimento di San Pedro (Paraguay), denominata «Colonia Barbero»»;

che l'annosa vicenda si trascina da più di 40 anni e cioè da quando il cittadino italiano Barbero, emigrato in Paraguay, donò al Governo italiano un terreno di oltre 17.000 ettari, destinato all'utilizzo da parte di agricoltori italiani insediatisi in quel paese;

che, negli ultimi tempi, è stata tentata una transazione con il Paraguay (che reclamava l'esproprio e richiedeva il pagamento delle imposte immobiliari arretrate) mediante la cessione al prezzo complessivo di 600.000 dollari;

che esiste una vasta occupazione di fatto delle terre (da parte dei locali «campesinos») dato il loro stato di abbandono e di assenza di colture;

che la «Colonia Barbero», in virtù del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, n. 39/4724 del 4 novembre 1985, è stata ricompresa nel patrimonio di-

sponibile dello Stato, con conseguente suo assoggettamento a vendita o a permuta ai sensi della legge 3 febbraio 1979, n. 34;

che è dubbia la effettiva possibilità, dichiarata nella stessa relazione, di assoggettamento del bene a «vendita o a permuta» ai sensi della legge 3 febbraio 1979, n. 34, in quanto la donazione ha i caratteri ed i vincoli del «legato» (terreno destinato ... all'utilizzo da parte di agricoltori italiani insediatisi in quel paese);

che il riferimento alla legge 3 febbraio 1979, n. 34, è improprio in quanto le norme richiamate disciplinano la «vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto o costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari» e non già immobili acquisiti al patrimonio dello Stato «in donazione e con vincolo di destinazione»;

che dai riferimenti temporali leggibili nella relazione che accompagna il disegno di legge Atto Senato n. 1876 si desume che, a fronte di una donazione del 1951, la trascrizione della stessa donazione è avvenuta solo nel 1982 e l'acquisizione al patrimonio disponibile addirittura il 4 novembre 1985;

che tutta la vicenda non può essere liquidata alla «cheticella», con un apposito disegno di legge, a copertura di gravi responsabilità (rimaste a tutt'oggi impunte) e nel tentativo di evitare possibili procedure di ristoro dei notevoli danni (ristoro da devolversi in favore di agricoltori italiani insediatisi in Paraguay),

gli interroganti chiedono di conoscere:

chi abbia avuto, nel corso degli anni trascorsi dal 1951 ad oggi, la responsabilità di gestire questa donazione;

quali siano le condizioni di vincolo della stessa;

chi abbia avuto la responsabilità, *in loco*, di vigilare sul bene ricevuto in donazione;

quale fosse il valore di detto bene al momento della donazione;

chi abbia utilizzato e chi utilizzi il bene (o parte di esso) a tutt'oggi e con quali titoli;

quanti siano gli agricoltori italiani insediati nel Paraguay e se risultino informati della possibilità di utilizzazione della «Colonia Barbero»;

quale segno di tangibile e doverosa riconoscenza sia stato reso agli eredi del donante;

quali azioni si intenda intraprendere per i comportamenti omissivi dei funzionari responsabili di tale incredibile vicenda nonchè per il ristoro dei danni subiti dallo Stato e, per esso, dai mancati utilizzatori italiani (destinatari del bene);

se si ritenga doveroso un ripensamento che, evitando maggiori e conclamate responsabilità, produca l'immediato ritiro del disegno di legge Atto Senato n. 1876.

(4-04362)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Sulla questione della «Colonia Barbero» richiamata dagli onorevoli interroganti sembra opportuno ripercorrere, seppure a grandi linee, le vicende che in oltre quarant'anni hanno caratterizzato questa donazione allo Stato italiano di un'ampia proprietà terriera in Paraguay.

1. Il 30 agosto 1951 le sorelle Maria e Josefa Barbero, figlie ed eredi dell'oriundo italiano Andrea Barbero, in adempimento alla volontà del padre deceduto pochi mesi prima, sottoscrissero di fronte ad un notaio di Asuncion la donazione allo Stato italiano di una proprietà terriera in gran parte boschiva di 17.341 ettari situata nel dipartimento di San Pedro, nella zona centro-orientale del Paraguay. Nell'atto notarile le donanti espressero la volontà che la proprietà fosse destinata alla colonizzazione da parte di agricoltori italiani e che i ricavi di una sua porzione (1.875 ettari) fossero utilizzati per il finanziamento dell'ospedale italiano di Asuncion, gestito dalla locale Società italiana di mutuo soccorso fondata nel 1881.

Veniva inoltre precisato che la donazione sarebbe stata definitivamente perfezionata con la successiva ratifica del Governo italiano della sua accettazione. Nell'atto notarile risulta altresì che il ministro Rotini, all'epoca a capo della locale Legazione d'Italia, accettò la donazione a nome del Governo italiano dichiarando di prendere immediatamente possesso della proprietà e di incaricarsi della sua amministrazione.

2. Il ministro Rotini credeva nella possibilità di una colonizzazione della proprietà da parte di agricoltori provenienti dall'Italia centro-meridionale e pensava alla creazione di fattorie modello allora inesistenti in Paraguay. Questo progetto era sostenuto ufficialmente dalle autorità locali, al punto che un decreto presidenziale del 1952 concedeva l'esenzione da tasse ed imposte per dieci anni sull'importazione delle masserizie, degli attrezzi e delle macchine agricole a favore di tutti i coloni italiani che si fossero stabiliti in Paraguay. Nello stesso periodo il capo dell'ente paraguayano preposto alla riforma agraria, dottor Petti, fece due viaggi in Italia per promuovere l'afflusso di colonizzatori italiani nella «Colonia Barbero» ed in altre zone del paese.

In attesa che arrivassero i coloni, il Ministro Rotini affidò la proprietà ad un amministratore italiano per lo sfruttamento delle risorse boschive e la predisposizione di radure dove stabilire le prime fattorie. Inoltre, per avviare l'attività, ipotecò la proprietà per 1.800.000 guarany presso il Banco del Paraguay, divenuto successivamente Banco Central del Paraguay, per l'acquisto di tre camion Alfa Romeo. Lo sfruttamento boschivo della proprietà, concesso dalla Legazione nel corso degli anni a diversi amministratori italiani e negli ultimi tempi ad una società locale, cessò definitivamente nel 1969.

I risultati di tale attività si rivelarono assai deludenti a causa di contingenze sfavorevoli, dell'inesperienza o della scorrettezza degli amministratori designati e, soprattutto, per il mancato arrivo di coloni italiani. In sostanza le entrate riuscirono solo a coprire i costi, a ripagare i debiti (l'ipoteca venne cancellata nel 1966) e le imposte locali.

Nel frattempo la Legazione d'Italia ad Asuncion, consapevole che non rientrava tra le competenze di una missione diplomatica lo sfrutta-



mento agricolo di una proprietà terriera, oltre agli ambienti italiani in Paraguay, sensibilizzò a più riprese i Ministeri ed Enti italiani competenti (Ministero dell'agricoltura e foreste, Ministero delle partecipazioni statali, Ente Maremma, Ente del Fucino, eccetera) affinché fossero individuati degli amministratori che potessero gestire con professionalità lo sfruttamento della proprietà ed incoraggiare lo stabilimento di coloni italiani. Tuttavia, nessuno degli enti interpellati si rivelò in grado di trovare una soluzione al problema.

3. Mentre si procedeva allo sfruttamento «provvisorio» della Colonia Barbero da parte della Legazione d'Italia ad Asuncion, veniva esaminata in Italia la questione della ratifica da parte del nostro Governo dell'avvenuta accettazione della donazione. Il 12 settembre 1952 fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 3103 il quale autorizzava il Ministero delle finanze ad accettare in donazione la Colonia Barbero.

Negli anni successivi vi furono numerose riunioni interministeriali tra rappresentanti del Ministero degli esteri, Ministero delle finanze, Ministero del tesoro, Ministero dell'agricoltura e foreste nel corso delle quali venne discussa l'opportunità di accettare o meno tale donazione.

Al riguardo, profonde perplessità venivano nutrite dal Ministero delle finanze probabilmente per la consapevolezza che mancavano gli uomini e le strutture per poter gestire una proprietà così vasta, lontana e non facilmente accessibile in un contesto giuridico ed ambientale poco conosciuto. D'altra parte il problema risultava ancora più complesso vista l'inesistenza di candidati italiani interessati ad insediarsi nella proprietà. Negli anni '50 e '60 l'emigrazione italiana si dirigeva di preferenza verso aree più sviluppate (Europa Occidentale, Nord America, Argentina, Brasile, Australia) mentre le attività preferite erano soprattutto nell'industria e nei servizi più che in agricoltura. In Paraguay, nel corso degli ultimi decenni, la collettività italiana ha oscillato attorno alle 2000 unità ed è sempre stata perfettamente al corrente dell'opportunità rappresentata dalla Colonia Barbero.

Tra gli elementi che possono aver influito negativamente nell'attrarre coloni italiani, bisogna anche considerare l'eventuale mancanza di capitali iniziali da investire da parte dei potenziali beneficiari e l'orientamento sfavorevole, per chi disponeva di risorse sufficienti, ad effettuare tali investimenti su terre che sarebbero rimaste di proprietà dello Stato italiano. Ad ogni modo, la mancanza di candidati interessati ad insediarsi nella Colonia Barbero ha indotto il Ministero delle finanze a rinviare una decisione circa l'accettazione della donazione.

4. A partire dal 1970, l'atteggiamento delle Autorità paraguayane nei confronti della Colonia Barbero cominciò a cambiare. Iniziarono a circolare voci su infiltrazioni abusive nella proprietà da parte di gruppi di contadini, su occupazioni di aree da parte dei proprietari delle fattorie confinanti e, qualche anno dopo, su presunte assegnazioni di lotti a contadini locali da parte dell'Istituto de Bienestar Rural (IBR), fondato nel 1963 per l'applicazione della riforma agraria. Tali voci furono confermate da un successivo sopralluogo.

Per fronteggiare la situazione, negli anni 1971-72 l'Ambasciatore Ciotti, allora capo della missione diplomatica italiana ad Assuncion, propose di donare la proprietà alla Società Italiana di Mutuo Soccorso la quale avrebbe dovuto farsi carico di tutti gli oneri tributari arretrati e futuri e provvedere a proprie spese al suo sfruttamento utilizzando i ricavi per la gestione dell'ospedale italiano. L'operazione, approvata dai Ministeri del Tesoro e delle Finanze, era giuridicamente possibile in quanto nel 1961 era caduto in prescrizione il vincolo della colonizzazione da parte di agricoltori italiani previsto dall'atto di donazione. La necessità di accelerare i tempi impose, tuttavia, di trovare una soluzione procedurale per un periodo, rinnovabile, di nove anni alla Società Italiana di Mutuo Soccorso. L'affittuario avrebbe pagato un canone simbolico ma avrebbe assunto a suo carico tutti gli oneri ordinari e straordinari gravanti sulla proprietà. Il contratto venne firmato il 26 febbraio 1974 ed il relativo decreto di approvazione n. 4689, emesso congiuntamente dai Ministeri degli Esteri e delle Finanze, venne registrato dalla Corte dei conti il 9 gennaio 1975.

Nel frattempo, nel novembre del 1974, l'Ambasciatore Botta, allora titolare della nostra Rappresentanza diplomatica ad Asuncion, inviò al locale Ministero degli Esteri una documentata nota di protesta per l'occupazione abusiva di parte della Colonia Barbero e per le lottizzazioni in corso predisposte dall'IBR. Nel 1976 le Autorità paraguayane risposero sostenendo che l'atto di donazione non poteva produrre i suoi effetti in quanto la sua accettazione non era stata ratificata dal Governo italiano. Tra il 1976 e il 1979 l'Ambasciata d'Italia in Asuncion non poté contare su di un Capo Missione residente. Venne infatti formalmente accreditato presso il Governo paraguayano l'Ambasciatore in Uruguay il quale, per ragioni facilmente comprensibili, non era in condizione di seguire da vicino la questione.

Dopo una missione ispettiva ad Asuncion da parte dell'ispettore generale del Ministero degli esteri, ministro Paulucci, l'Ambasciata ricevette istruzioni di trasmettere alle Autorità paraguayane una copia autentica del decreto del Presidente della Repubblica n. 3103 del 1952. La nota venne inoltrata il 18 ottobre 1978 ma non ricevette risposta.

Non vi è dubbio che l'assenza, tra il 1976 e il 1979, di un Ambasciatore d'Italia residente ad Asuncion incoraggiò l'IBR a proseguire senza più remore nell'attività di lottizzazione della Colonia Barbero, tanto che nel 1980 il Presidente della Società italiana di mutuo soccorso chiede la rescissione del contratto di affitto per l'impossibilità di entrare materialmente in possesso della proprietà. Data la situazione, nell'aprile del 1980 il Ministero degli esteri ripropose al Ministero delle finanze l'emanazione di un decreto interministeriale per ratificare con effetto retroattivo l'accettazione della donazione allo Stato italiano della Colonia Barbero. Tale decreto, il n. 71196, venne emanato nel luglio del 1981 e la ratifica fu concretamente eseguita dall'ambasciatore Montano davanti ad un notaio di Asuncion nel dicembre 1982 e successivamente notificata al locale Ministero degli esteri. Il 4 novembre 1985 la Colonia Barbero venne formalmente incorporata nel patrimonio disponibile dello Stato italiano con decreto interministeriale n. 039/4724bis.

5. L'avvenuta ratifica dell'accettazione della donazione non venne giudicata produttiva di effetti giuridici da parte del Ministero degli esteri del Paraguay in quanto intervenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1967 la quale vieta la cessione a potenze straniere di parti del territorio nazionale. In realtà, tale posizione era assai dubbia poichè, per quasi un ventennio, la Missione diplomatica italiana ad Asuncion aveva curato lo sfruttamento della Colonia Barbero tanto da potersi configurare come una ratifica di fatto della donazione. Ulteriori elementi a favore di tale tesi sono l'accettazione da parte paraguayana dell'accensione di un'ipoteca sulla proprietà da parte della Legazione d'Italia ed il pagamento per un certo periodo delle imposte locali. D'altro canto, a prescindere dall'atto di donazione, il fatto che la Legazione d'Italia avesse curato lo sfruttamento della Colonia Barbero per quasi venti anni sarebbe sufficiente ad avvalorare la tesi dell'acquisto della titolarità del bene da parte dello Stato italiano per usucapione.

Tuttavia, al di là delle considerazioni giuridiche, rimaneva il fatto che, per soddisfare la richiesta di terra dei contadini locali, l'IBR aveva lottizzato nel corso degli anni '70 quasi tutta la Colonia Barbero: nel 1983 secondo stime dell'Ambasciata d'Italia ad Asuncion la proprietà era ormai stata occupata da contadini paraguayani per il 90-95 per cento della sua estensione.

L'occupazione della terra generò tuttavia nuovi problemi. I contadini cominciarono a reclamare il titolo di proprietà sulla terra loro assegnata ma le Autorità paraguayane non potevano venire incontro a tale richiesta dato che sul catasto locale la titolarità della Colonia Barbero era attribuita allo Stato italiano. D'altra parte, l'incertezza sulla proprietà della terra impediva agli occupanti di ottenere assistenza tecnica da parte dei servizi di cooperazione di paesi terzi.

In questo contesto, dopo tale periodo di conflittualità, nel 1988 le Autorità paraguayane proposero all'Italia la permuta della Colonia Barbero con una proprietà immobiliare ad Asuncion (terreno od edifici) per gli uffici dell'Assemblea d'Italia e per la residenza dell'Ambasciatore. A seguito del colpo di Stato del 1989, che mise fine all'era Stroesaner, questa ipotesi venne meno. Poco dopo, tuttavia, a causa delle pressioni dei contadini che occupavano la proprietà, il nuovo Governo paraguayano propose di acquistare la Colonia per 600.000 dollari USA contro un valore stimato della proprietà di circa 2 milioni di dollari USA. Seguirono dei negoziati che stavano per approdare a buon fine quando nel 1994 il Governo paraguayano si irrigidì nuovamente sostenendo la vecchia tesi che la tardiva ratifica del Governo italiano rendeva priva di effetti giuridici la donazione delle sorelle Barbero.

Di fronte a questa presa di posizione, il Ministero degli esteri ipotizzò tre opzioni per la soluzione della controversia:

ricorso al trattato di arbitrato tra Italia e Paraguay del 1911 per stabilire l'effettiva titolarità della proprietà;

riproposizione della permuta della Colonia Barbero con degli immobili in Asuncion o la sua vendita ad un prezzo inferiore al valore della proprietà;

donazione della Colonia Barbero al Paraguay.

Nel corso di un colloquio svoltosi a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni unite nell'ottobre 1994, tra l'allora ministro degli Esteri Martino ed il suo omologo paraguayano Ramirez Boettner, è stato deciso di seguire la terza opzione. Tale scelta è stata avallata anche dai Ministri degli esteri dei successivi Governi italiani onde porre fine ad una annosa controversia con il Governo del Paraguay che rischiava solo di turbare i rapporti bilaterali tra i due Paesi. L'Italia rinuncia unilateralmente ad avanzare pretese sulla proprietà della Colonia Barbero mentre da parte paraguayana viene meno ogni pretesa al pagamento di imposte comunque dovute.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
TOIA

(28 luglio 1997)

---

SERVELLO, BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la signora Carolina Guastoni risulta nominata di recente componente della Commissione musica;

che la Commissione musica è un organo consultivo che dovrebbe concorrere alla realizzazione di quelle iniziative di sostegno, anche finanziario, al settore culturale italiano in genere;

che la nomina della signora Guastoni è stata impugnata dall'Associazione dei fonografici italiani (AFI) dinanzi al TAR del Lazio per conflitto di interesse in quanto la signora Guastoni è amministratrice della multinazionale discografica BMG Ricordi;

che la musica leggera italiana versa in una situazione di crisi;

che la musica leggera ha pari dignità della musica classica, del jazz, della danza, del teatro, del cinema e delle attività circensi mentre solo a dette ultime attività culturali sono stati destinati oltre 900 miliardi;

che avrebbe dovuto vedere la luce, a febbraio scorso, un disegno di legge di iniziativa governativa sulla musica ma, a tutt'oggi, non risultano consultati i rappresentanti dei produttori discografici di musica italiana facenti capo all'AFI,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di rimuovere le situazioni di illegittimità e discriminatorie denunciate e di fornire al settore della musica leggera italiana il necessario aiuto che consenta di superare lo stato di crisi in atto.

(4-05673)

(8 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

La nomina della signora Mimma Guastoni a membro della Commissione consultiva per la musica, è stata effettuata tenendo conto della particolare esperienza della stessa nelle materie di competenza della citata Commissione, così come specificamente richiesto dalla legge.

La carica ricoperta dalla stessa, e cioè di amministratore delegato della Ricordi Spa, non configura una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 63 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 545 del 1996, convertito nella legge n. 650 del 1996. Infatti, sulla base della vigente normativa in materia di interventi finanziari nel settore della musica, su cui è chiamata ad esprimersi in sede consultiva la Commissione di che trattasi, non appare configurabile l'ipotizzato conflitto di interessi che la norma individua «nell'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle Commissioni».

Una diversa più estensiva interpretazione del dettato della legge, ipotizzando nei confronti dei membri delle commissioni, in quanto esperti del settore, conflitti di interesse in astratto possibile, potrebbe di fatto comportare un'oggettiva impossibilità nella composizione di detti organi.

Lo stesso legislatore ha pertanto, al fine di rendere in concreto vincolante l'obbligo della incompatibilità, richiesto a ciascun componente una formale dichiarazione in tal senso prima di assumere la carica.

Resta fermo in ogni caso il principio generale dell'obbligo di astensione dal parere, qualora in casi singoli e del tutto eventuali si verificasse in concreto una situazione di conflitto di interessi nel corso dei lavori della Commissione.

Una violazione di tale obbligo ponendosi in contrasto palese con la surrichiamata dichiarazione rilasciata *ex ante* dal componente dell'organo consultivo, darebbe luogo alle conseguenti sanzioni, di carattere non solo amministrativo.

Per completezza di informazione, va infine segnalato che il TAR del Lazio, innanzi al quale l'Associazione dei fonografici italiani (AFI) ha impugnato il provvedimento di che trattasi, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento medesimo.

Per quanto concerne poi gli auspicati provvedimenti in favore della musica leggera, si rammenta che il Consiglio dei Ministri ha di recente approvato un disegno di legge recante «Disciplina generale dell'attività musicale» - attualmente in fase di presentazione in Parlamento - che prevede specifiche disposizioni volte a favorire e promuovere l'esecuzione e l'ascolto della musica leggera attraverso la realizzazione di strutture polifunzionali a ciò destinate.

È prevista, inoltre, l'istituzione di un apposito fondo al fine di promuovere l'attività di esecuzione, sperimentazione e ricerca nel settore della «musica leggera», o meglio, come definita dal disegno di legge, «musica popolare contemporanea».

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 agosto 1997)

SERVELLO, LISI, FLORINO, PONTONE, DE CORATO, RAGNO, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nella mattinata del 4 febbraio 1997 RAI 3 ha diffuso, per la rubrica «Video Sapere», un documentario del 1975 di Pietrangeli;

che il contenuto in immagini ed il commento hanno sollevato ondate di protesta sfociata anche in una vigorosa presa di posizione di Indro Montanelli, con un commento a tutta pagina pubblicato il giorno successivo sul «Corriere della Sera»;

che la riproposizione, «come sinossi della storia italiana del dopoguerra», di una versione degli avvenimenti e di una valutazione dei personaggi dell'epoca, ispirata a becero conformismo di matrice comunista, è inconciliabile con le verità emerse negli anni successivi e con l'obiettività che dovrebbe contraddistinguere il servizio pubblico di informazione gestito dalla RAI;

che le recenti iniziative, anche del Capo dello Stato, per superare le contrapposizioni che hanno riempito le cronache degli anni '70, macchiandole con il sangue, risultano di fatto vanificate dalle scelte irresponsabili dei dirigenti RAI che hanno consentito la riproposizione di programmi capaci solo di seminare odi e dividere gli italiani anzichè unirli;

che sconcerta la denuncia di Indro Montanelli, di fronte alle cui rimostranze «Minoli è cascato dalle nuvole» e «Siciliano è cascato non dalle nuvole ma addirittura dalla luna»;

che la proposizione della immagine di uomini quali Almirante e De Lorenzo a fosche tinte oltre che dare la dimostrazione dell'incivile attacco portato a persone che non possono difendersi perche defunte, tenta di perpetuare una visione di quegli anni distorta dall'odio che il comunismo seppe inoculare ma che forse i comunisti di oggi saprebbero non avallare;

che, in particolare, le falsità e le calunnie del documentario andato in onda hanno inteso coinvolgere negli eventi di allora, punteggiati di stragi, Giorgio Almirante, segretario del Movimento sociale italiano, galantuomo agli occhi e all'animo anche di avversari politici che, al suo decesso, gli tributarono un commosso saluto;

che un minimo di ricerca documentale avrebbe potuto seppellire quanti hanno riproposto tale programma televisivo sotto una montagna di dichiarazioni certificate che, ieri come oggi, riconoscono a Giorgio Almirante il primato nella invocazione della pacificazione nazionale, specie tra i giovani, avendo egli dedicato il suo impegno politico e la sua stessa vita a tale missione nell'Italia del dopoguerra;

che l'insegnamento dell'allora segretario del Movimento sociale italiano trovò terreno fertile nell'intera classe dirigente del partito che riversò nelle autonome dichiarazioni e nei singoli comportamenti tale scelta illuminata, amalgamandola con gli ideali di una fede politica che, se aveva sorretto nei momenti di indicibili difficoltà e sofferenze, poteva ben animare un percorso politico proiettato lungo il cammino di un civile avvenire, diverso e migliore, per l'Italia;

che il seme di tali convinzioni, tradottosi nei germogli di una evoluzione politica della destra italiana, indubitabilmente da sempre attestata su posizioni democratiche e di libertà, traduce in insulto la riproposizione oggi di immagini e commenti che già nel 1975 erano cocente offesa per chi predicava la pacificazione contro l'odio;

che è letteralmente vergognoso che tale scandaloso libertinaggio informativo venga posto in essere con strutture e mezzi dello Stato ed in danno di una forza politica istituzionalmente legittimata alla rappresentanza dei cittadini nello stesso Stato,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per il perseguimento dei comportamenti denunciati e per il ristabilimento della verità storica distante anni luce da quella artefatta nel 1975 e vergognosamente riproposta di recente.

(4-06909)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che il 5 febbraio ultimo scorso – all'indomani della trasmissione del film documentario «Bianco e Nero», realizzato nel 1975 da Paolo Pietrangeli ed andato in onda il giorno 4 febbraio 1997 alle 9 del mattino – il presidente della RAI ha espresso le proprie perplessità in merito alle modalità con cui il film stesso era stato trasmesso.

Nel rappresentare, infatti, l'opinione che il film avrebbe dovuto essere preceduto da una scheda che ne chiarisse la collocazione storica in modo da fornire un contributo per la comprensione delle tradizioni che hanno caratterizzato gli anni settanta in Italia, il medesimo presidente RAI ha richiamato l'attenzione sulla responsabilità che grava su ogni operatore del servizio pubblico nel momento in cui viene decisa la programmazione di quello che i cittadini saranno chiamati a vedere ed ha auspicato un costante impegno dei responsabili RAI affinché i contenuti delle trasmissioni costituiscano motivo di crescita e di riflessione per i telespettatori e contribuiscano ad evitare il verificarsi di spunti polemici.

Nel caso specifico – ha concluso la concessionaria – anche il direttore della terza rete ha ammesso che la scelta – seppure fatta in buona fede – di trasmettere il film in questione in una fascia oraria dedicata ai film di evasione, non è stata sufficientemente valutata ed ha riconosciuto che l'argomento trattato meritava di essere approfondito eventualmente anche attraverso un dibattito successivo alla proiezione del film.

*Il Ministro delle comunicazioni*

MACCANICO

(4 agosto 1997)

SPECCHIA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che il canale Patri di Brindisi è fortemente inquinato per la presenza di scarichi abusivi di vario tipo;

che con il verificarsi di piogge anche di lieve entità le acque di detto canale invadono la strada e i terreni circostanti;

che gli abitanti della zona sono così costretti a vivere tra acque inquinate ed odori nauseabondi;

che tra la strada e il canale non vi è alcuna barriera che impedisca ai mezzi in transito di precipitare nel canale;

che i cittadini del quartiere sono giustamente esasperati;

che il comune di Brindisi ha dichiarato che la strada in questione non fa parte dei beni comunali, mentre la prefettura assicura di aver segnalato alle competenti autorità il problema della sicurezza della strada che costeggia il canale;

che il consorzio dell'Arneo, competente per le opere di bonifica e di manutenzione del canale Patri, è tristemente noto per la sua politica assenteista,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di disporre con urgenza una ispezione da parte del nucleo ecologico dei carabinieri.

(4-00264)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, concernente problemi di inquinamento del Canale Patri di Brindisi, sulla base di quanto comunicato dalle autorità locali, riferisco che in data 27 febbraio 1996 pervenne alla Prefettura di Brindisi un esposto di alcuni cittadini con il quale, oltre a riferimenti all'inquinamento del Canale Patri, che, com'è noto, scorre nel tratto urbano di Brindisi (a sud) e sfocia nel porto interno, è stato posto all'attenzione il problema della strada costeggiante il canale, sotto i profili della sicurezza, degli impianti e della funzionalità di essa e per più rapidi collegamenti col centro urbano.

In merito furono interessati, per i necessari interventi, il Commissario prefettizio del comune di Nardò (Lecce), che ha in gestione il Canale, già di bonifica, in cui oggi confluiscono le acque alluvionali e scarichi abusivi di vario genere delle zone circostanti in larga parte edificate.

I cittadini interessati hanno prodotto in data 8 maggio 1996 ulteriore esposto, ritornando sull'argomento della sicurezza e dell'igiene pubblica della zona.

L'amministrazione comunale, nuovamente interessata al problema, ha comunicato al consorzio speciale per la bonifica di Arneo che avrebbe potuto considerare l'opportunità di ricevere il possesso gratuito della strada in questione solo dopo che il Consorzio avesse provveduto alla



esecuzione di tutte le opere atte a mettere in sicurezza per la circolazione urbana il tracciato, quali l'apposizione in opera di barriere metalliche, la bitumazione della carreggiata e la installazione di idonea segnaletica.

La Prefettura ha al riguardo interessato il Consorzio chiedendo notizie sulle determinazioni assunte e raccomandando di eseguire, intanto, le opere urgenti ed indispensabili per eliminare le fonti di pericolo alla salute pubblica.

Per quanto concerne la soluzione più generale del problema, cioè i potenziali pericoli che per le zone circostanti derivano da esondazioni del canale in caso di intense precipitazioni pluviali e più specificamente per quel che riguarda l'inquinamento delle acque del Canale Patri, cui fa esplicito riferimento l'interrogante, la prefettura ha chiesto al presidio multizonale di prevenzione della ASL di Brindisi se fossero state effettuate di recente analisi sulle acque del tratto urbano ed, in caso negativo, di effettuarle.

Detto presidio ha fatto presente che nel dicembre 1991 era stata eseguita, in collaborazione con l'ufficio ecologia dell'amministrazione provinciale, una indagine organica sul canale e che, in occasione dell'emergenza colera verificatasi in Puglia, la foce del canale era stata monitorata per tutto il periodo novembre 1994 - ottobre 1995. Dal canto suo il Presidente dell'amministrazione provinciale ha comunicato che per gli scarichi abusivi rilevati lungo il corso del canale, la polizia faunistica ambientale della provincia aveva inoltrato sin dal 9 febbraio 1995 segnalazione alla procura della Repubblica.

Considerata la scarsa chiarezza delle notizie pervenute ho ritenuto di disporre un intervento ispettivo in loco dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente onde acquisire con celerità e certezza ogni utile aggiornato elemento conoscitivo.

In relazione a tali elementi ed alla loro significatività, mi riservo di assumere al riguardo i provvedimenti previsti dal quadro normativo vigente e rientranti nelle mie prerogative impegnandomi a fornire un quadro più completo dell'intera vicenda non appena in possesso degli esiti dell'ispezione disposta.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(30 luglio 1997)

---

SPECCHIA. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che lunedì 1° luglio 1996, a Brindisi, un gruppo di produttori di angurie delle province di Brindisi e Lecce ha assaltato e svuotato, sulla banchina del porto, circa venti TIR carichi di angurie provenienti dalla Grecia;

che ci sono stati dei tafferugli, al termine dei quali alcuni manifestanti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari;

che i produttori di angurie delle province di Brindisi e Lecce già negli anni scorsi hanno contestato l'importazione di questi prodotti;

che gli stessi sono esasperati dal fatto che i frutti vengono immessi sul mercato italiano a prezzi stracciati per cui le aziende pugliesi che producono angurie sono ridotte in rovina;

che secondo alcuni questi prodotti vengono acquistati da paesi extracomunitari, nazionalizzati da paesi comunitari e commercializzati come prodotti da paesi membri dell'Unione europea;

che tradizionalmente molte aziende delle province di Brindisi e Lecce sono specializzate nella produzione di angurie e vivono della commercializzazione di questi frutti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per salvaguardare il prodotto delle aziende agricole pugliesi e il già precario stato economico delle stesse.

(4-00870)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. - In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante si rappresenta quanto segue:

le importazioni di angurie di provenienza greca rappresentano ormai da diversi anni una normale attività commerciale nel corso del mese di giugno, prima metà di luglio; nel 1994 e nel 1995 risultano importate circa 800.000 quintali di prodotto greco; le importazioni da paesi terzi non risultano significative (nel corso del 1995 risultano importati circa 17.000 quintali);

nel primo scorcio della campagna di commercializzazione del 1996 una serie di elementi concomitanti, quali, in primo luogo, la diminuzione delle temperature con conseguente minore domanda, ha determinato una diminuzione dei prezzi. Il livello di tali quotazioni non sarebbe stato, però, imputabile alle importazioni di prodotto estero che si è presentato qualitativamente inferiore a quello di produzione nazionale e, quindi, a prezzi non comparabili;

i prezzi che hanno condizionato questo primo periodo di commercializzazione delle angurie, seppure di livello medio-basso nelle aree produttive meridionali, non si sono potuti considerare tali da determinare una crisi di mercato. D'altronde è importante chiarire che la presenza di prodotto greco sul mercato italiano funge da sempre quale elemento canalizzatore della produzione nazionale una volta che le importazioni dalla Grecia saranno terminate;

inoltre, poichè non risulta possibile porre limiti al libero commercio intracomunitario, questo Dicastero non è in grado di attuare misure di chiusura delle importazioni di provenienza da altri Stati membri dell'Unione;

infine, circa la presunta presenza di prodotto di origine extracomunitaria, in particolare dal Marocco e dall'Algeria, non si sono avute prove tangibili che siano avvenute operazioni di triangolazione via Grecia anche perchè si ritiene che, con la maggiorazione dei

costi di trasporto, agli operatori greci non sarebbe risultato conveniente acquistare prodotto estero meno concorrenziale di quello locale.

Premesso quanto sopra, si chiarisce che, circa le iniziative assunte da questo Dicastero, esso, come già verificatosi negli stessi periodi negli anni 1994 e 1995, ha seguito con attenzione il fenomeno sollevando il problema nella seduta del Consiglio dell'Unione nel luglio 1994 ma la Commissione, interpellata sul punto, ha risposto di non possedere strumenti per poter legittimamente intervenire trattandosi, come già rilevato, di normale attività commerciale fra paesi intercomunitari.

Va comunque evidenziato che, con reg. CE 2200 emanato dal Consiglio il 28 ottobre 1996, relativo alla OCM ortofrutticolo, sono state fissate le indennità di ritiro per una serie di prodotti tra i quali sono comprese le angurie.

Tale individuazione è stata effettuata a seguito degli interventi dei rappresentanti di questa amministrazione presso il Consiglio per venire incontro alle esigenze rappresentate dai produttori nazionali in merito alla problematica summenzionata.

Si tratta, pertanto di un nuovo strumento a disposizione delle organizzazioni che, malgrado le difficoltà insistenti sul comparto, potrà essere utilizzato al fine di agevolare gli operatori del settore.

*Il Ministro per le politiche agricole*  
PINTO

(1° agosto 1997)

---

SPECCHIA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che, terminata la stagione estiva, il problema dell'inquinamento dei mari e dei litorali cade nel dimenticatoio;

che il mare e le spiagge non subiscono solo l'inquinamento conseguente al turismo estivo ma anche l'inquinamento proveniente da oggetti e prodotti veicolati dalle fognature durante tutto l'anno;

che, negli ultimi anni, tra i rifiuti ritrovati sui litorali si è registrato un grande aumento dei bastoncini cotonati usati per la pulizia delle orecchie;

che questi bastoncini, incomprensibilmente fabbricati in plastica non biodegradabile, vengono erroneamente gettati nelle fognature e non potendo essere degradati dai depuratori finiscono nei fiumi e, una volta giunti al mare, vengono depositati dalle mareggiate sulle spiagge,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente intervenire con un provvedimento che imponga una chiara avvertenza sulle confezioni affinché dopo l'uso non vengano gettati nelle fognature e, soprattutto, preveda la loro realizzazione in materiale biodegradabile, vietando alle aziende di immettere sul mercato bastoncini prodotti in materiale non biodegradabile.

(4-01955)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si osserva quanto segue.

La questione dei «bastoncini cotonati» usati costituisce effettivamente un problema ambientale rilevante, soprattutto per la natura «diffusa» e difficilmente controllabile del fenomeno.

Il problema investe la responsabilità del produttore e del consumatore finale.

Quest'ultimo in particolare, dovrebbe essere sensibilizzato ad operare scelte ambientalmente corrette non solo come attore del mercato, cioè tali da condizionare i comportamenti del produttore, ma anche come produttore di rifiuti, e cioè in relazione alle modalità di conferimento allo smaltimento dei bastoncini usati.

La nuova disciplina dei rifiuti, peraltro, stabilisce principi e prevede diversi strumenti economici e amministrativi che consentono di dare una risposta adeguata a tale problema.

In particolare il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, individua come principi fondamentali della gestione dei rifiuti, nell'ordine:

la prevenzione (articolo 3);

il recupero e il riciclaggio (articolo 4);

lo smaltimento in condizioni di sicurezza (articolo 5).

Prevede, inoltre, che la gestione dei rifiuti deve garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente ed in particolare non deve determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e danni al paesaggio.

Il problema potrà, quindi, essere affrontato, innanzi tutto, a livello di prevenzione, incentivando, per esempio, attraverso appositi accordi e contratti di programma, l'uso da parte dei produttori di materiale biodegradabile al 100 per cento.

Una seconda iniziativa, che potrebbe anche essere direttamente collegata ai predetti accordi, può essere quella di prevedere idonee misure economiche che disincentivino l'utilizzo della plastica per la produzione di tali bastoncini, in conformità al principio «chi inquina paga», o, per altro verso, incentivino l'uso di materiale biodegradabile.

Sempre nell'ambito della prevenzione potrà, poi, essere data la massima pubblicità possibile alle modalità di corretto smaltimento, anche prevedendo l'apposizione di apposite e chiare informazioni sulle scatole che contengono tali bastoncini.

Infine, in sede di attuazione del decreto legislativo, ed in particolare nella definizione delle norme tecniche sullo smaltimento (articolo 18, comma 2, lettera *a*), potranno essere adottate le misure amministrative idonee a garantire un corretto smaltimento di tali «bastoncini di cotone».

*Il Ministro dell'ambiente*  
RONCHI

(30 luglio 1997)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che ieri, 1° luglio 1997, e l'altro ieri, 30 giugno 1997, i dodici impianti di depurazione gestiti dalla Ecosud per conto dell'EAAP (Ente autonomo acquedotto pugliese) nella zona del brindisino sono stati fermi a causa di uno sciopero dei dipendenti;

che il fatto è di una gravità unica e rischia di innescare una vera e propria «bomba ecologica»;

che l'Ecosud a fronte dello sciopero non ha provveduto neanche a garantire l'emergenza con la conseguenza che le acque putride, senza alcun trattamento, vengono immesse direttamente in mare, con tutte le inevitabili conseguenze per la salute dei cittadini;

che da molto tempo ormai i dodici depuratori non hanno avuto neanche i necessari interventi di manutenzione, indispensabili per il buon funzionamento degli stessi impianti;

che, del resto, i lavoratori dell'Ecosud hanno deciso lo sciopero a causa della mancata corresponsione degli stipendi da circa quattro mesi;

che a parte i danni causati da due giorni di blocco degli impianti la mancanza di interventi di manutenzione rischia di far divenire gli stessi focolai di infezione pericolosi anche per gli addetti,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini e i diritti dei 40 lavoratori dell'Ecosud direttamente coinvolti nella vicenda.

(4-06782)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, concernente danni all'ambiente ed alla salute provocati dalla cattiva manutenzione nonchè dal blocco degli impianti di depurazione ECOSUD gestiti per conto dell'EAAP (Ente autonomo acquedotto pugliese) nella zona di Brindisi dovuto ad uno sciopero dei dipendenti, si è disposta un'immediata ispezione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente, onde acquisire con la massima rapidità e concretezza ogni utile elemento conoscitivo relativamente al fatto segnalato.

Qualora insorgano elementi significativi ci si riserva di assumere al riguardo provvedimenti previsti dal quadro normativo vigente e rientranti nelle prerogative del Ministro.

Nell'esprimere il personale apprezzamento per la segnalazione pervenuta, ci si impegna a fornire un quadro più completo dell'intera vicenda non appena si sia a conoscenza degli esiti dell'ispezione disposta.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(30 luglio 1997)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che due settimane fa, nei tempi retrostanti il cimitero di Brindisi, sono stati ritrovati venti bidoni contenenti materiale bianco e granuloso;

che due giorni fa altri ventidue bidoni, identici ai precedenti, sono stati ritrovati ad un solo chilometro di distanza dal luogo del primo ritrovamento;

che ad una prima analisi risulta che il contenuto dei bidoni è una sostanza utilizzata per il filtraggio chimico;

che i risultati definitivi delle analisi chimiche sui campioni prelevati saranno resi noti tra qualche giorno,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare affinché possano essere identificati gli autori di questo attentato all'ambiente e, probabilmente, alla salute pubblica.

(4-07006)

(15 luglio 1997)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, è stato immediatamente disposto un intervento ispettivo *in loco* dei carabinieri del nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente, onde acquisire con celerità e certezza gli elementi conoscitivi necessari per gli eventuali provvedimenti che si renderanno opportuni.

Nell'apprezzare la segnalazione pervenuta, ci si riserva una comunicazione più approfondita una volta acquisiti gli esiti dell'ispezione.

*Il Ministro dell'ambiente*

RONCHI

(30 luglio 1997)

---

SPERONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Sono pervenute all'interrogante lamentele da parte di connazionali in Germania sul cattivo funzionamento degli uffici consolari di Mannheim e Francoforte, relativamente a snervanti attese per ottenere informazioni, lentezze burocratiche nell'espletamento delle pratiche, ristrettezze di orario nell'apertura al pubblico, assenza di iniziative scolastiche o culturali che possano consentire il perpetuarsi di tradizioni patrie. Si chiede, in primo luogo, di conoscere quali misure si intenda adottare per ovviare all'eventuale ripetersi delle disfunzioni e, in particolare, se non si ritenga utile che, nell'ambito degli uffici, sia assicurato un supporto informativo in ordine alla normativa e alle procedure amministrative da osservare per l'esercizio delle attività commerciali e imprenditoriali.

(4-04742)

(13 marzo 1997)

RISPOSTA. – Le rigorose politiche di contenimento del debito pubblico degli ultimi anni hanno comportato notevoli riduzioni anche per il

bilancio del Ministero degli affari esteri, che è passato dallo 0,35 per cento del bilancio statale nel 1990 allo 0,26 per cento nel 1996, fondi per la cooperazione inclusi.

Inoltre, data la perdurante impossibilità di provvedere alla integrazione degli organici mediante nuovi concorsi, a causa del perdurante blocco delle assunzioni, il personale in servizio all'estero è risultato in costante diminuzione: dalle 2.211 unità del 1993 si è infatti passati alle 2.041 del 1996.

In conseguenza di ciò e del recente «congelamento» di ulteriori 45 posti sulle più recenti liste di pubblicità, nessuna rappresentanza diplomatica e consolare all'estero, salvo rarissime eccezioni riguardanti le sedi di nuova istituzione, possiede un organico pienamente coperto. La presenza media di impiegati presso i nostri uffici esteri, attualmente pari a 16 unità, risulta quindi di gran lunga inferiore a quella delle sedi spagnole (20 unità), francesi (32 unità) e inglesi (addirittura 44 unità).

In tale quadro, caratterizzato da un accentuato contenimento delle risorse disponibili, il Ministero degli affari esteri, al fine di poter perseguire i suoi fini istituzionali, ha avviato da tempo un processo di riordino organizzativo e funzionale volto a salvaguardare la propria funzionalità.

Proprio in quest'ottica, l'amministrazione sta seguendo con particolare interesse l'itinerario delle iniziative in materia di semplificazione dell'azione amministrativa e sta procedendo alla emanazione di importanti provvedimenti ispirati da criteri di efficienza ed economicità di gestione.

Tali interventi appaiono certamente più coerenti del generico «taglio netto delle spese» a volte invocato, che del resto si pone in palese contrasto con quanto è stato affermato in numerosi atti parlamentari della presente e passata legislatura. In tali atti, l'aumento delle risorse per l'amministrazione degli affari esteri è ritenuto addirittura indispensabile per dare alla politica estera del nostro paese strumenti all'altezza del ruolo e dei fondamentali interessi italiani all'estero, e per rendere strutture ed uffici più rispondenti al mutato quadro internazionale ed alle prioritarie ed aggiornate richieste dei nostri connazionali.

Per quanto attiene alle questioni di personale e di amministrazione, si riconosce che difficoltà e disservizi, dovuti, come enunciato prima, entrambi al ridotto personale in organico presso alcune sedi, possono verificarsi a volte in concomitanza ed a causa di periodi di lavoro particolarmente intensi in cui l'afflusso dei connazionali è maggiore, nonché della complessità di alcuni servizi richiesti.

L'amministrazione è comunque impegnata in un'opera di razionalizzazione e ristrutturazione della rete consolare in Europa al fine di ottenere risultati positivi in termini di maggiore efficienza e miglioramento dei servizi resi.

Ciò avverrà tra l'altro attraverso il potenziamento di alcuni uffici, la redistribuzione dei compiti, lo snellimento delle procedure, l'automazione di un gran numero di funzioni, l'informatizzazione avanzata della intera rete consolare, anche nella prospettiva dell'imminente adesione dell'Italia al sistema Schengen, e l'utilizzazione delle opportunità offerte

localmente (servizi postali efficienti, collaborazione con le autorità locali, eccetera).

Questo processo di razionalizzazione è già avviato ma procede secondo tempi e modalità che devono necessariamente essere compatibili con alcuni vincoli di legge dai quali non è possibile derogare; tra questi vi è in primo luogo il vincolo di bilancio che impone che queste operazioni vengano portate a buon fine a costo zero, nonchè il divieto di assumere nuovo personale anche in presenza di organici ridotti.

La nostra rete in Germania è impegnata per venire incontro con sempre maggiore efficacia e tempestività alle esigenze della numerosa comunità italiana, nonostante le limitate dotazioni di organici e mezzi finanziari.

Non risulta che, allo scadere dell'orario di apertura al pubblico, i connazionali che si trovano all'interno degli uffici consolari vengano allontanati, tantomeno che vengano usati toni bruschi e irrispettosi. Infatti, nei casi di particolare affollamento, connazionali vengono assistiti ben oltre l'orario di chiusura.

Non risulta neanche che, per l'assenza di un impiegato, gli utenti non possano svolgere le loro pratiche. Infatti, normalmente ogni unità di servizio dispone di almeno due addetti abilitati.

Oltre all'ordinaria attività mattutina, i predetti uffici sono aperti al pubblico anche due pomeriggi settimanali. Nei restanti pomeriggi i connazionali possono trattare per telefono le questioni di loro interesse e, se necessario, essere ricevuti su appuntamento.

È ben possibile che, in organizzazioni complesse come quelle dei consolati ed in momenti di particolare sovraccarico di lavoro, il servizio possa non essere di piena soddisfazione per gli utenti. Tuttavia i nostri uffici dedicano un particolare sforzo per rendere sempre più efficiente la loro organizzazione interna e migliorare il servizio.

In particolare, il consolato generale a Francoforte ha recentemente attivato un «progetto qualità», che prevede tra l'altro un programma di formazione interno, mirante a mettere tutto il personale in grado di fornire all'utenza le informazioni di base su tutte le questioni consolari, indipendentemente dal servizio di appartenenza.

Una speciale cura viene posta all'informazione dei cittadini italiani anche attraverso la pubblicazione di apposite guide consolari, la diffusione di notiziari diramati gratuitamente dalle maggiori città tedesche e, tra breve, tramite Internet, per far meglio conoscere i servizi consolari, parte dei quali possono essere forniti per corrispondenza o con la collaborazione delle autorità locali, in modo da ridurre il più possibile la necessità per gli utenti di recarsi personalmente in consolato.

Tra le citate pubblicazioni è disponibile anche una «Guida all'avvio di attività imprenditoriali per gli italiani in Germania».

Al fine di integrare l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole locali ed incentivare il processo di integrazione della comunità italiana, è in corso di formalizzazione un protocollo di intesa amministrativa con il Ministero della pubblica istruzione dell'Assia per l'apertura di una sezione italo-tedesca presso una scuola elementare locale, alla quale saranno ammessi alunni italiani e tedeschi.



L'insegnamento verrà impartito in lingua tedesca ed italiana con particolare attenzione alle specificità culturali entrambi i paesi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FASSINO

(30 luglio 1997)

---

TERRACINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che la Telecom Italia mobile spa al momento della cessazione di un abbonamento al telefono cellulare trattiene per molti mesi l'importo del deposito versato dall'abbonato al momento del contratto;

che all'interrogante risulta che per un contratto annullato il 1° luglio 1996 il rimborso è stato effettuato dalla Banca Popolare di Sondrio il 13 marzo 1997 senza l'accreditamento di interessi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda attuare per tutelare i diritti dei consumatori.

(4-06859)

(8 luglio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che, relativamente al servizio TACS, l'anticipo sulle conversazioni interurbane è richiesto all'abbonato in misura percentuale rispetto al traffico che il medesimo presume di effettuare, come previsto dall'articolo 292 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156) ed espressamente richiamato nel regolamento di servizio approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 e nel decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, per quanto concerne il servizio radiomobile.

Per quanto attiene, invece, al servizio GSM, il predetto anticipo è previsto dalle condizioni generali di abbonamento che vengono specificamente accettate dal cliente all'atto della stipula del contratto.

L'articolo 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512, stabilisce che l'anticipo richiesto sulle conversazioni deve corrispondere al valore economico del traffico che l'utente presume di effettuare nel periodo di fatturazione.

L'importo richiesto a titolo di anticipo ai clienti GSM è naturalmente superiore a quello richiesto agli abbonati al TACS atteso che il servizio GSM è abilitato al traffico internazionale e, pertanto, il volume di traffico svolto è, presumibilmente, più elevato.

La somma versata all'atto della stipula del contratto viene restituita al momento della cessazione del rapporto contrattuale.

Alla suddetta somma, prima della restituzione, va tuttavia sottratto l'importo eventualmente ancora dovuto per chiamate effettuate e non comprese nell'ultima bolletta pagata.

A tal fine è, quindi, necessario eseguire un approfondito accertamento delle somme dovute dal cliente, comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale eventualmente svolto.

Tale accertamento necessita della collaborazione dei gestori esteri interessati e richiede alla società in media sei mesi di tempo.

Tutto ciò vale sia per il servizio GSM, istituzionalmente abilitato alla funzione di *roaming*, sia per il servizio TACS, posto che non è infrequente che chiamate originate dall'estero e terminate su radiomobile TACS siano effettuate con addebito a carico del chiamante (cosiddetto *collect call*).

Poichè l'anticipo non è versato a titolo di deposito ma per coprire le spese che il gestore della rete ha già sostenuto per permettere al cliente di effettuare le chiamate, la relativa somma non è produttiva di interessi.

*Il Ministro delle comunicazioni*  
MACCANICO

(4 agosto 1997)

---

UCCHIELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, «Divieto delle associazioni di carattere militare», all'articolo 2 recita: «Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politiche è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti. I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da 6 mesi a 3 anni e le uniformi sono confiscate», l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che in questo divieto rientrano le «camicie verdi» organizzate dalla Lega Nord;

in caso affermativo quali provvedimenti intenda assumere.

(4-00547)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – I fatti sono all'attenzione dell'autorità giudiziaria che potrà valutare se ricorrono gli estremi di reato e procedere di conseguenza.

Certamente non saranno consentite utilizzazioni improprie o tentativi di usurpazione di funzioni che la legge riserva agli organi dello Stato.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

---

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che una lunga serie di sentenze condanna il comune di Brescia e le cooperative «Comitato di quartiere San Polo case» e «Case degli amici di San Polo» all'obbligo della restituzione ed al ripristino delle aree in mappale n. 34, di esclusiva proprietà dei fratelli Zubani, residenti in Brescia, via L. Fiorentini 33, località San Polo Vecchio, facendo divieto a chiunque di entrare o riprendere possesso delle aree stesse;

che le cooperative sono inoltre condannate a pagare i danni a seguito delle seguenti sentenze:

	Sentenza	TAR di Brescia	pres. dott. Ingrassia	provvedimento n. 236/80
10 gennaio 1981	»	pretura Brescia	dott. Zorzi	» n. 1987/80
6 febbraio 1981	»	»	»	» n. 1897/80
6 febbraio 1981	»	»	»	» n. 317/81
13 luglio 1981	»	»	»	» n. 787/953
17 novembre 1981	»	TAR di Brescia	pres. dott. Ingrassia	» n. 48/82
12 febbraio 1982	»	»	»	»
4 marzo 1982	»	Cass. sez. unite di Roma	coll. giudici	» n. 04/03/82
27 maggio 1982	»	TAR zona A/5	dott. Canovici dott. Cavalli	» n. 127/82
16 luglio 1982	sospensiva	TAR di Brescia	pres. dott. Ingrassia	» n. 297/82
20 febbraio 1982	decreto	Pres. Repubblica	»	» n. 740/82
20 dicembre 1982	convalida	Con. Stato 2 <sup>a</sup> sez.	»	» n. 7240/82
16 marzo 1983	sentenza	pretura di Brescia	dott. Calamita	» n. 108/83
19 marzo 1983	»	»	dott. Mezzo dott. Fiore	» n. 642/82
11 maggio 1983	»	»	»	» n. 969/83
11 maggio 1983	»	»	dott. Casari	» n. 373/83
28 maggio 1983	»	Cons. di Stato 4 <sup>a</sup> sezione	dott.ssa Cortese	» n. 356/83
29 giugno 1983	»	trib. di Brescia	giud. Macca	» n. 3010/81/83
23 novembre 1983	»	»	giud. Sessj	» n. 3010/81/83
1° febbraio 1984	»	Cons. di Stato	dott. g.i. Cortese	» n. 51
30 luglio 1984	di merito	TAR di Brescia	dott. Gr. Mariuzzo	» n. 669/84
19 luglio 1985	sentenza	Cons. di Stato 4 <sup>a</sup> sezione	dott. Faberi	» n. 283/85
17 gennaio 1986	»	»	»	» n. 37/86
3 luglio 1986	»	»	»	» n. 454/86
13 giugno 1986	esecutiva	trib. di Brescia	dott. Frangipane	» n. 11/77/86
3 aprile 1986	sentenza	pretura	dott. Faglia	» n. 147/86
11 aprile 1986	»	pretore penale	dott. Platè	»
24 ottobre 1986	»	TAR di Brescia	dott. Mariuzzo	» n. 600/86
29 aprile 1987	»	trib. di Brescia	dott. Orlandini	» n. 762/87

che in data 21 giugno 1988 il procuratore della Repubblica di Brescia emanava decreto di sequestro (articoli 219, 232 e 337 del codice di procedura penale) contro ben 59 imputati tra cui:

Cesare Trebeschi, nell'allora qualità di sindaco di Brescia, per il reato di cui agli articoli 81, 110, 324 e 328 del codice penale, perchè

aveva interesse privato in atti del proprio ufficio in favore delle cooperative «Comitato di quartiere San Polo case» e «Case degli amici di San Polo» ed indebitamente ometteva atti del proprio ufficio descritti in 7 punti;

gli assessori all'edilizia privata del comune di Brescia signor Dino Battistini e Gianni Savoldi per i reati di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale;

Pietro Padula, altro sindaco di Brescia, per i reati di cui agli articoli 81, 324 e 328 del codice penale;

Armando Pietta, presidente della sezione di Brescia del Coreco, per i reati di cui agli articoli 81, 324 e 328 del codice penale;

che in data 1° ottobre 1990 i fratelli Aldo e Angela Maddalena Letizia Zubani, residenti in Brescia, via L. Fiorentini 33, San Polo Vecchio, sottoscrivevano una diffida e messa in mora al sindaco *pro tempore* del comune di Brescia;

che in data 16 luglio 1991 gli stessi presentavano un altro esposto al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia;

che a tutt'oggi non si hanno concrete risposte e tutto è fermo, l'interrogante chiede di conoscere se le notizie sopra esposte corrispondano a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti di amministratori pubblici e privati implicati nei fatti suesposti, quale sia lo stato attuale dei procedimenti penali di cui all'oggetto, nonché di quelli relativi ai suindicati danni.

(4-00528)

(19 giugno 1996)

*WILDE. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. – Premesso:*

che in data 26 giugno 1996 il procuratore della Repubblica dottor Francesco Piantoni disponeva il sequestro preventivo delle aree insistenti sul mappale n. 34 del foglio 238 NCTR di Brescia occupate dalle cooperative «Comitato di quartiere San Polo case» e «Case degli amici di San Polo», fatte recintare dall'ufficiale giudiziario, signor Antonino Borgia, in data 20 giugno 1996, perchè sembrerebbero diverse da quelle oggetto delle convenzioni formulate tra dette cooperative ed il comune di Brescia, ciò a seguito di un esposto presentato dalla signora Maddalena Zubani in data 22 giugno 1996 e della nota n. 7/467 del 22 giugno 1996 della stazione dei carabinieri di piazza Tebaldo Brusato di Brescia;

che sulle vicende che hanno colpito la signora Zubani sono state presentate dallo scrivente interrogazioni sia nella XII legislatura (4-05800 del 13 settembre 1995) che nella XIII legislatura (4-00528 del 19 giugno 1996), tuttora prive di risposta;

che la vicenda ha avuto inizio nei primi anni Ottanta con la prima sentenza del TAR di Brescia, presidente dottor Ingrassia (provvedimento n. 236/80) ed è tuttora aperta nonostante una lunghissima serie di

provvedimenti, sentenze (anche esecutive), diffide e messe in mora al sindaco *pro tempore* del comune di Brescia,

si chiede di sapere:

se le notizie sopra esposte e riferite nelle suindicate interrogazioni corrispondano a verità e, in caso affermativo, se si sia a conoscenza delle motivazioni che hanno rallentato i tempi, nei vari passaggi giudiziari, di una vicenda che vede coinvolti e penalizzati da ben quindici anni cittadini per diatribe legali con un'amministrazione pubblica e quali siano i provvedimenti che i Ministri in indirizzo intendano prendere in merito;

se siano ravvisabili responsabilità penali da parte degli amministratori pubblici e privati implicati nei fatti suesposti;

in relazione ai suindicati fatti, come siano stati inseriti nei bilanci del comune gli importi relativi agli acquisti delle suindicate aree e se siano stati dall'amministrazione stessa onorati; in caso contrario, quali siano le motivazioni e gli impedimenti che non portano alla conclusione del rapporto;

se risulti che la Corte dei conti sia al corrente di tale situazione.

(4-00873)

(3 luglio 1996)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e delle finanze.* – Premesso:

che a seguito di una lunga serie di sentenze il comune di Brescia e le cooperative «Comitato quartiere San Polo case» e «Case degli amici di san Polo» sono stati condannati all'obbligo della restituzione ed al ripristino delle aree in mappale n. 34 del comune di Brescia di proprietà dei fratelli Zubani, residenti in Brescia, via L. Fiorentini 33, località San Polo Vecchio, facendo divieto a chiunque di entrare o riprendere possesso delle aree stesse, ma nulla però è stato eseguito; su tale argomento sono state presentate dallo scrivente le interrogazioni 4-05800 del 13 settembre 1995, nella XII legislatura, e successivamente, nella XIII legislatura, le interrogazioni 4-00528 del 19 giugno 1996 e 4-00873, del 3 luglio 1996, tutte rimaste senza risposta;

che in data 7 agosto 1996 la Corte europea dei diritti dell'uomo (Consiglio d'Europa) si è pronunciata sul ricorso formulato dai fratelli Zubani (affare Zubani n. 43/1995/549/635) evidenziando le giuste e legittime richieste dei ricorrenti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, anche in base a tale nuova conferma, attivare una seria indagine per verificare se per anni l'annosa controversia Zubani-comune di Brescia, nonostante le chiare sentenze in merito, sia stata pilotata o volutamente insabbiata ed eventualmente da chi e perchè;

se si ravvisino omissioni o abusi degli organi burocratici e di controllo preposti all'osservanza delle numerose sentenze in merito.

(4-01711)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. (\*) – Va innanzitutto premesso che gli atti di sindacato ispettivo in oggetto si trattano unitamente in quanto vertono tutti sull'annosa controversia che vede contrapposti in sede amministrativa, civile e penale i titolari di un'azienda agricola in Brescia, i fratelli Aldo, Maddalena, Angela e Letizia Zubani, ed il comune capoluogo.

Dalle notizie fatte pervenire dalla competente prefettura risulta che la lite trae origine dall'occupazione d'urgenza, risalente al luglio del 1980, di alcuni terreni di proprietà degli Zubani, pari a circa 23.000 metri quadrati, disposta dal comune di Brescia in attuazione di un piano per l'edilizia economica e popolare.

L'area veniva successivamente espropriata con decreto n. 370 del 1981 dal presidente della regione Lombardia.

Nell'ambito della procedura espropriativa acquisivano il diritto di superficie sull'area, e quindi lo *ius aedificandi* le due cooperative «Comitato di quartiere S. Polo case» e «Case degli amici di S. Polo».

Tutti gli atti di occupazione e di esproprio furono peraltro dichiarati illegittimi ed annullati dal TAR della Lombardia, sezione di Brescia, con sentenza n. 669/84, integralmente confermata dal Consiglio di Stato.

L'illegittimità di tali atti risiedeva essenzialmente nel fatto che una variante del perimetro del piano di zona per S. Polo risalente al 1968 non era mai stata esplicitamente approvata in sede regionale, ovvero era stata approvata in sanatoria ora per allora, nel 1983.

I giudici amministrativi, però, non avevano ritenuto l'approvazione in sanatoria sufficiente per conferire legittimità *ex post* ad atti amministrativi originariamente sprovvisti di quella approvazione.

Era accaduto, di fatto, che la pratica relativa alla variante del PEEP di S. Polo era stata effettivamente trasmessa in Regione, ma lì era rimasta senza una successiva approvazione sino al 1983.

Di qui il vizio di illegittimità rilevato in sede di giustizia amministrativa, vizio che travolse per illegittimità derivata tutti gli atti di occupazione ed espropriazione delle aree di proprietà dei fratelli Zubani.

In sede civile, interveniva quindi la sentenza 26.3/29.4.1987 del tribunale ordinario di Brescia, che ordinava al comune il rilascio in favore dei legittimi proprietari dell'intera area, siccome detenuta e occupata senza titolo alcuno.

Il comune impugnava detta sentenza e la Corte d'appello di Brescia, essendo nelle more del giudizio entrata in vigore la legge 27 ottobre 1988, n. 458, con sentenza n. 700/1988 del 9 novembre 1988 riformava la stessa, escludendo il diritto degli Zubani alla retrocessione dell'immobile e limitandosi a riconoscere loro il diritto al risarcimento dei danni.

Tale decisione passava in giudicato a seguito della sentenza n. 2712/90 della Suprema corte di cassazione.

Con successiva sentenza del 26 aprile 1995 il tribunale di Brescia provvedeva a determinare la somma dovuta dal comune a titolo di risar-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

cimento dei danni, fissandola in lire 599.605.830 più gli interessi legali dal giorno dell'occupazione.

Circa i risvolti penali della vicenda, furono notificate comunicazioni giudiziarie al sindaco *pro tempore* di Brescia Cesare Trebeschi e ad altre 59 persone in relazione a presunte irregolarità nelle procedure di esproprio dei terreni di proprietà degli Zubani e di rilascio delle concessioni edilizie a favore delle cooperative «Comitato di quartiere S. Polo» e «Case degli amici di S. Polo».

Tra i destinatari, appunto, i sindaci dell'epoca Cesare Trebeschi e Pietro Padula, cui venivano addebitati, in relazione a diversi momenti di quelle procedure, ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio (articolo 324 del codice penale) e omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale), e gli assessori all'edilizia privata Lino Battistini e Giovanni Salvadori, imputati di interesse privato in atti di ufficio.

Al sindaco Trebeschi venivano altresì attribuite responsabilità per violenza privata (articolo 610 del codice penale) e invasione di terreni (articolo 633 del codice penale) in relazione all'occupazione d'urgenza delle proprietà Zubani.

Venivano altresì coinvolti i presidenti delle due cooperative, rispettivamente Bruno Bovoloni e Renato Zanola, per il reato di cui all'articolo 17, lettera *b*) della legge n. 10 del 1977, per aver eseguito lavori di edificazione senza legittima concessione.

All'allora presidente della sezione del CORECO Armando Pietta si imputavano ipotesi di interesse privato in atti di ufficio e omissione in relazione all'attività di commissario *ad acta* incaricato dal TAR di dare esecuzione alla reintegra degli Zubani in porzioni di terreno, disposta con sentenza n. 600/86 del 31 ottobre 1986 (poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 415/87 dell'8 luglio 1987).

Il procedimento penale in argomento si è concluso con un decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia in data 29 dicembre 1990.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(1° agosto 1997)

---

WILDE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 19 luglio 1993, la SPA Ecoservizi di Brescia veniva autorizzata, dalla giunta provinciale di Brescia atto n. 30-69/2085, allo scarico in corpo idrico superficiale denominato Garza in base, a norme contenute nel decreto legislativo n. 133, visto anche l'autorizzazione della USL n. 18 ex 41 con atto n. 5290 del 3 gennaio 1991,

si chiede di sapere:

se vengano puntualmente effettuati i controlli relativi alla concentrazione del mercurio che deve essere entro i limiti previsti dalla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed

integrazioni, soprattutto in relazione alle successive modifiche degli impianti e se questi controlli abbiano evidenziato parametri superiori ai limiti di legge, noti alcuni fatti di inquinamento del Garza annunciati, in passato, anche dalla stampa locale;

se tale autorizzazione possa ritenersi a tutti gli effetti attiva visto che la validità è di quattro anni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 133 del 1992 e come evidenziato dal punto 5 dell'autorizzazione della giunta provinciale (Brescia) del 19 luglio 1993, n. 645/5/92 e n. 30-69/2085;

se mensilmente vengano effettivamente eseguiti, i prelievi di un campione medio rappresentativo, di volume adeguato, prelevato in continuo e proporzionato all'effettiva portata volumetrica dello scarico nell'arco delle 24 ore, da effettuarsi all'uscita dell'impianto chimico-fisico-biologico, e se risultino rientrare nei parametri di legge.

(4-02726)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si precisa che il Ministero dell'ambiente non ha competenza territoriale sulle autorizzazioni agli scarichi nei corpi idrici superficiali, in quanto l'autorità competente, nel caso citato dall'onorevole interrogante, è la provincia.

In base agli elementi in possesso di questo Ministero, si comunica quanto segue.

Lo scarico della ditta Ecoservizi Spa di Brescia dall'ottobre 1995 viene sversato in pubblica fognatura e non più nel corpo idrico torrente Garza e i relativi controlli sono effettuati dall'Ente gestore della stessa, l'ASM (Azienda servizi municipalizzati) di Brescia.

Si precisa che le analisi sui campioni prelevati allo scarico sono effettuate mensilmente dal PMIP della USL 18 di Brescia che riscontrano la conformità ai limiti previsti dalla tabella A) della legge n. 319 del 1976.

Tutti gli aspetti sollevati nell'interrogazione, comunque, possono essere presi in considerazione nell'ambito della prevista attivazione della procedura di VIA da effettuarsi a seguito di diffida della regione Lombardia conseguente alle verifiche svolte dal NOE su indicazioni del Servizio VIA, da cui è risultata l'approvazione del progetto non in conformità con l'applicazione della procedura di VIA secondo la normativa vigente. L'esito degli accertamenti effettuati dal NOE sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano.

Il Servizio VIA ha in corso le necessarie verifiche presso la Regione per le modalità di attivazione delle procedure di competenza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente*

CALZOLAIO

(23 luglio 1997)



WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* – Premesso:

che in relazione al Giubileo del 2000 vengono fatte proposte che pian piano diventano veri e propri piani esecutivi; molte di queste lasciano aperti molti interrogativi sulle reali necessità di tali spese e altre al contrario evidenziano che per Roma, per la provincia e per la regione Lazio tutto è possibile;

che vengono stanziati incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali e delle facciate degli edifici storici per 50 miliardi;

che per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle aree verdi vengono stanziati:

per il parco del Colle Oppio 3 miliardi, per il parco di Villa Borghese 12 miliardi, per il parco di Villa Pamphili 10 miliardi, per il parco di Villa Ada Savoia 6 miliardi, per la sistemazione ambientale delle pendici di monte Mario 7,5 miliardi, per la riqualificazione del parco degli Acquadotti 14 miliardi, per il parco Casilino-Labicano 7 miliardi, per la riqualificazione ambientale della provincia di Roma 10,2 miliardi e per la valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Roma 26.385.000.000; per la depurazione del Tevere fino alla foce e per il piano per la raccolta differenziata dei rifiuti delle aree di visita 83 miliardi; per incentivi per l'accoglienza a categorie di pellegrini in condizioni disagiate 10 miliardi e per la creazione di strutture ricettive a basso costo 50 miliardi; per il completamento della rete di ostelli e campeggi 50 miliardi; per interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche IPAB e IACP per l'accoglienza di cittadini disagiati 20,8 miliardi; per incentivi per la riqualificazione alberghiera ed extralberghiera 130 miliardi;

che la grande occasione del Giubileo del 2000 anche in termini di rilancio turistico a livello nazionale viene completamente disattesa; ciò è confermato dalle clamorose riduzioni delle dotazioni finanziarie della finanziaria 1997 relative al settore del turismo, per cui per almeno tre anni tutto il contesto del turismo italiano si appiattisce sul Giubileo del 2000 e quindi solamente su Roma, tra l'altro nel momento in cui le prospettive europee del settore dovrebbero avere uno sviluppo del 20 per cento dal 1996 al 2000,

si chiede di sapere:

quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per rilanciare il settore turistico, viste le riduzioni attuate con la finanziaria 1997 e la mancanza di una serie politica turistica nazionale;

se non si possano attivare progetti europei per rilanciare le zone depresse interessate al turismo;

che cosa si intenda per adeguamento delle insegne commerciali, se tale specifico supporto finanziario sia da ritenersi giustificato e lecito a tutti gli effetti di legge, a quanto ammonti l'incameramento del comune di Roma per questo capitolo e come mai tale intervento rientri nelle priorità organizzative del Giubileo;

se i 50,5 miliardi relativi alla manutenzione straordinaria dei parchi di Roma non potessero essere recuperati anche attraverso interventi a carattere europeo che prevedano programmi di intervento in tali settori;

cosa si intenda per depurazione delle acque del bacino del Tevere fino alla foce e quindi come verranno concretamente spesi gli 83 miliardi dell'intervento;

con quali criteri verranno elargiti, ed a chi, i 200 miliardi per la riqualificazione turistica e quali controlli saranno attivati per concludere il progetto;

se sia da ritenersi regolare e trasparente a tutti gli effetti di legge la ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP) destinate all'accoglienza di pellegrini disagiati e per i cittadini disagiati ed aventi diritto cosa si sia deliberato.

(4-03464)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si ritiene di poter condividere quanto espresso dall'interrogante in merito alla necessità di un rilancio turistico a livello nazionale che non si limiti esclusivamente alle misure finanziarie previste per il Giubileo ed in particolare al solo territorio di Roma.

Per quanto riguarda alcuni quesiti specifici contenuti nell'interrogazione si riferisce quanto comunicato dalle amministrazioni interpellate in merito.

L'Ufficio del programma per Roma Capitale ha precisato i seguenti punti:

l'intervento titolato «incentivi per la manutenzione delle facciate degli edifici storici e l'adeguamento della insegne commerciali» è stato completamente definanziato con decisione della Commissione per Roma Capitale del 24 ottobre 1996;

gli interventi per la manutenzione straordinaria dei parchi di Roma sono da considerarsi interventi di programmazione e ristrutturazione ed in particolare vertono sul restauro e la salvaguardia di reperti archeologici, in ampliamenti di spazi espositivi e culturali, in sistemazione di giardini e corsi d'acqua, in riqualificazione di aree attrezzate;

gli interventi di riqualificazione alberghiera ed extralberghiera rispondono al criterio generale di favorire l'accoglienza dei pellegrini e dei visitatori ed ai criteri specifici che sono stati individuati dalla regione Lazio con deliberazione consiliare n. 205 del 2 luglio 1996 di cui si allega stralcio;

il piano degli interventi per il Giubileo prevede infine un progetto, del quale è soggetto beneficiario la regione Lazio, riguardante il riassetto e l'arredo di una rete di residenze speciali a fini sociali costituite da residenze protette, case famiglia, comunità alloggio per anziani non autosufficienti, «rifugi» temporanei e transitori di prima accoglienza.

In merito allo stanziamento di 83 miliardi per la depurazione del Tevere, l'Autorità di bacino del fiume Tevere ha fatto presente di aver richiesto alla regione Lazio, al comune ed all'ACEA di procedere ad un confronto tra i diversi interventi programmati.

Si fa riserva di fornire ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte delle amministrazioni locali inerenti gli argomenti sollevati dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(30 luglio 1997)

---

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 5 ottobre 1993 la giunta provinciale di Brescia con nota n. 27/90/93.P.G. n. 39-95/2973 R.V. autorizzava la ditta Vezzola srl, con sede in Desenzano del Garda, via Erculiano Papa 8, al proseguimento dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località «Campagnoli» del comune di Lonato (Brescia) per la durata di tre anni;

che il volume complessivo è di metri cubi 300.000 sui terreni contraddistinti dai mappali nn. 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 109, 120, 164, 188, 189 del foglio 48 e nn. 5, 6, 7, 10 del foglio 55 del NCTR del comune di Lonato;

che in data 17 febbraio 1994 veniva integrata con delibera della giunta provinciale di Brescia n. 27/94 P.G. e n. 6-438 R.V. la delibera di giunta provinciale n. 27/90/93, e ciò in relazione ad un'escavazione abusiva accertata in data 5 novembre 1993 dal personale tecnico del comune di Lonato e della provincia di Brescia,

si chiede di sapere:

se si sia ottemperato alle disposizioni relative al punto 3) dell'integrazione del 17 febbraio 1994;

se si sia iniziato il recupero ambientale come previsto dal punto e) della suindicata delibera;

se corrisponda a verità che in tale cava sono stati sotterrati in zona di fronte al Carnaby rifiuti speciali e tossico-nocivi provenienti da acciaieria e quindi se non si ritenga opportuno effettuare carotaggi onde verificare l'attendibilità delle suindicate notizie;

se la ditta abbia messo in opera pozzi piezometrici opportunamente dimensionati per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee durante ed al termine della coltivazione dei siti a monte ed a valle dell'area di scavo nel senso della direzione del flusso e se siano stati effettuati controlli periodici delle acque;

se siano state realizzate opere di mascheramento artificiali, ripor- ti di terreno, barriere-alberature lungo la strada, le rampe, i gradoni ed il piazzale di cava, come previsto dal punto q) della delibera;

quando scada l'autorizzazione e se corrisponda a verità che in tale cava verrà attuata una discarica di rifiuti industriali speciali e tossico-nocivi provenienti da acciaierie;

se siano rispettate le distanze previste dalle abitazioni e se il Ministero di competenza abbia dato parere positivo alla valutazione d'impatto ambientale;

se corrisponda a verità che nei piazzali delle acciaierie lonatesi sono stoccate grosse quantità di residui speciali tossico - nocivi (in polvere), come affermato dall'assessore ai lavori pubblici ed all'urbanistica del comune di Lonato, ingegner Papa, e quindi se tale situazione non meriti un'approfondita indagine da parte dei NOS e della USL.

(4-03465)

(17 dicembre 1996)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle finanze e della sanità.* –  
Premesso:

che in data 18 luglio 1996, con atto unilaterale d'obbligo (n.353 di repertorio notaio Elena Cairoli), la Sageter spa di Brescia, nella persona del presidente e legale rappresentante, dottor cavalier Giovanni Verga, si impegnava nei confronti del comune di Lonato (Brescia) per la progettazione, realizzazione e gestione di una discarica controllata di seconda categoria tipo B, per rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e per rifiuti provenienti dalla macinazione di autoveicoli (fluff);

che l'area interessata alla discarica è quella individuata nella cava di ghiaia e sabbia denominata «cava Traversino» ed ubicata in località «Traversino» e di cui ai mappali nn. 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 118, 182, 191, 201, 238, 240, fogli 47 e 48 NCTR del comune censuario di Lonato;

che la Sageter corrisponderà al comune di Lonato un rimborso pari a lire 10 al chilogrammo; il comune potrà inoltre smaltire gratuitamente presso la discarica i rifiuti smaltiti abusivamente ed abbandonati sul proprio territorio per un quantitativo complessivo pari a 5.000 tonnellate; non vengono però stabiliti i quantitativi in metri cubi o tonnellate che la discarica potrà assorbire;

che l'area in cui dovrebbe attivarsi la discarica fa parte delle Colline moreniche del lago di Garda, zona di particolare bellezza, le cui attività di bacino sono strettamente legate al turismo, al commercio, all'artigianato ed all'industria,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi di realizzazione della discarica, la quantità di rifiuti da smaltire giornalmente, annualmente ed in tutto il periodo di attività della discarica, la durata dell'attività della discarica ed i tempi e i modi per il recupero finale dell'area;

come mai, nell'atto unilaterale, non siano descritti i quantitativi esatti delle cubature o dei tomlellaggi di rifiuti che saranno depositati nella suindicata discarica;

se siano già stati attivati i servizi di controllo da parte dell'azienda unità sanitaria locale n. 17 di Salò e dell'amministrazione provinciale

di Brescia, onde effettuare le misurazioni e le analisi relative all'inquinamento ambientale dell'area su cui insiste la discarica, ed eventualmente quali siano stati i risultati;

se nel progetto della discarica siano evidenziate le opere necessarie relative alla sistemazione della viabilità di collegamento fra la rete viaria principale e la zona di accesso alla discarica, per renderla idonea a sopportare entro i limiti di sicurezza previsti il traffico degli automezzi di trasporto dei rifiuti;

se il rimborso da parte della Sageter spa al comune di Lonato di lire 10 al chilogrammo possa ritenersi giusto ed equo, visti i rimborsi per rifiuti speciali e tossico-nocivi applicati da altre aziende nelle discariche delle zone limitrofe;

se sia da ritenersi sufficiente la volumetria che la Sageter si impegna a riservare in via prioritaria ed esclusiva di 100.000 metri cubi al comune di Lonato di rifiuti provenienti da attività produttive insistenti sul territorio del comune di Lonato ed in tali insediamenti produttivi generati e cosa si intenda per «a condizioni economiche di accesso di mercato»;

se i suindicati quantitativi si intendano per anno o siano distribuiti per tutto il periodo dell'attività della discarica;

se il comune abbia già dato il proprio consenso alla discarica e se la regione abbia già concesso l'autorizzazione;

se sia da ritenersi equa la polizza assicurativa a favore del comune di Lonato per un importo di 5 miliardi, quando l'operazione sarebbe, secondo fonti giornalistiche, di circa 150 miliardi ed il comune dovrebbe incamerare nel periodo circa 12 miliardi;

se a seguito dell'autorizzazione al proseguimento dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località «Campagnoli» in Lonato, sempre da parte della ditta Vezzola srl, del 5 ottobre 1993, n. 27/90/93 PG - n.39 - 95/2973 RV, per 300.000 al metro cubo, ed integrata con delibera di giunta della provincia di Brescia del 17 febbraio 1994, n. 27/9/94 PG n. 6 - 438 RV, si sia proceduto al recupero ambientale dei mappali nn. 36, 41p, 56p, 58p, 61p, 62, 63, 102, 104, 106p, 108, 109p, 161, 163, 164p, 185, 186, 187, 189p, del foglio 48, e nn. 59, 11, 12, 13, del foglio 55 o se tale area possa essere adibita a nuova discarica;

se la discarica in località «Traversino» sia prevista nel piano cave della provincia di Brescia e da quando;

se corrisponda a verità che la società Sageter spa, di proprietà in maggioranza della provincia di Brescia, sarebbe intenzionata a vendere a privati una quota azionaria della stessa e se si conoscano gli eventuali acquirenti o in che modo verrà proposta la dismissione;

se tale *iter* sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge e se ci sia correlazione tra i dinieghi posti dall'amministrazione provinciale alla discarica Valseco di Montichiari, peraltro già autorizzata dal Ministero di competenza ed in attesa di autorizzazione regionale, e la proposta relativa a tale discarica, vista la vicinanza tra le due;

se corrisponda a verità che sui piazzali delle acciaierie lonatesi sarebbero stoccati grossi quantitativi di rifiuti speciali e tossico-nocivi (polveri), come affermato, tramite stampa locale, dall'assessore ai lavori

pubblici del comune di Lonato, ingegner Papa, e se l'unità sanitaria locale n. 17, l'amministrazione provinciale ed i NOS ne siano al corrente e si siano attivati in merito;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-03521)

(19 dicembre 1996)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che i comuni del bacino estrattivo di Montichiari, Castenedolo e Calcinato in provincia di Brescia, occupano il I, IV e V posto nella graduatoria provinciale dei comuni con la maggior quantità di escavazione autorizzata dal piano provinciale 1990-99 per inerti e rifiuti speciali e tossico nocivi, alcune cave sono già esaurite, ma non si è ancora attuato il recupero ambientale, altre sono ancora in esercizio, tutto nel raggio di 5 chilometri;

che la discarica pulimetal rifiuti speciali e solidi urbani già depositate 2.460.000 tonnellate in via di esaurimento;

discarica «Montiriam 1» rifiuti speciali depositate 746.000 tonnellate esaurita nel dicembre 1994;

discarica «Montiriam 2» già depositate 290.000 tonnellate;

discarica «Valseco» rifiuti speciali e tossico nocivi per 1.450.000 metri cubi proposta in fase burocratica, con accettazione del Ministero dell'ambiente e regione Lombardia, sospesa per ricorso al TAR da parte della Provincia di Brescia;

piattaforma polifunzionale (inceneritore) «Montecno» per rifiuti tossico-nocivi, proposta per 100 mila tonnellate/anno e 150 mila tonnellate/anno con messa in discarica previo trattamento chimico-fisico;

discarica «Ex-cava verde» per rifiuti solidi urbani ed assimilabili per 1.390.000 tonnellate in via di realizzazione;

cave di prestito «De Sanctis» e «Coop. Argenta» in via di realizzazione per 525.000 metri cubi;

discarica «ASM» di Calcinatello per 2.000.000 di tonnellate di rifiuti solidi urbani;

discarica di Ciliverghe per rifiuti solidi urbani 1.075.000 metri cubi esaurita nel 1992;

base millistica Fascia d'Oro e aeroporto Militare di Ghedi (Testate Nucleari);

discarica «Gemini» per 264.000 tonnellate annue di rifiuti speciali;

discarica «Ecoplan» per rifiuti speciali proposta per 100.000 tonnellate annue;

discarica «Sageter» Castenedolo per rifiuti tossico-nocivi proposta per 500.000 tonnellate;

Eco-Servizi Bettole per inertizzazione e trattamento chimico fisico-biologico per 75.000 tonnellate anno + 50.000 metri cubi anno;

che la Sageter avrebbe formulato una proposta al comune di Lonato (Brescia) per non utilizzare una cava da trasformare in discarica per rifiuti tossico-nocivi e speciali per 720.000 tonnellate;

che in data 20 dicembre 1996 il TAR di Brescia ha accolto il ricorso del Comitato civico di Montichiari contro la delibera regionale che il 30 agosto autorizzava la Valseco srl alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali e tossico-nocivi per 1.350.000 metri cubi, da notare che anche l'amministrazione provinciale di Brescia era contraria a tale autorizzazione;

che dalla suindicata mappa delle discariche del bacino Montichiari-Castenedolo-Calcinato-Ghedi, il raggio di 5 chilometri, ora si allargherebbe a 10 chilometri visto che la Sageter propone al comune di Lonato un'ulteriore discarica, B2 di rifiuti speciali e tossico-nocivi in una zona di tutto rispetto, qual è l'entroterra del Garda bresciano caratterizzato dalle false «colline moreniche»;

che la Federambiente ha reso noto che nel 1993 si sono prodotti in Italia 26 milioni e 400 mila tonnellate di rifiuti, mentre nel 1995 la produzione è scesa a 25 milioni e 790 mila tonnellate per cui ogni italiano produce 15 chilogrammi in meno di rifiuti, tra l'altro l'area dove c'è stata più diminuzione è proprio il nord-ovest, in particolare l'area bresciana, con un calo di 25 chili pro capite, tali dati quindi darebbero un segnale di tendenza che dovrebbe richiedere una maggior attenzione nell'attuazione della suindicata pianificazione, onde evitare che l'apertura di una discarica non si esaurisca in un interessante operazione finanziaria;

che l'attività dell'amministrazione provinciale di Brescia, lascia aperti dubbi e contraddizioni visto che esistono altre zone molto più adatte alla realizzazioni di discariche, tenendo conto anche dell'andamento del reticolo idrografico superficiale e sotterraneo centripeto, caratterizzato da acque che confluiscono verso il centro del sito e che da questa si dipartono e diramano, nonchè alla esigenza di ricercare un fondo naturale assolutamente impermeabile e di forte spessore e consistenza come previsto dalle normative della Unione Europea,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali per l'autorizzazione «Valseco» di Montichiari (Brescia) anche l'amministrazione provinciale si oppone ed a pochi chilometri, nelle colline moreniche, in zona densamente abitata e congestionata da attività commerciali, artigianali ed industriali, una società di proprietà dell'amministrazione provinciale la Sageter, si auto-propone per un progetto nel comune di Lonato e quindi se c'è correlazione tra i due fatti, visto che coincidono anche nella realtà dei tempi relativi alle opposizioni ed alle proposte;

se l'amministrazione di Lonato nell'*iter* relativo ai rapporti ed alla convenzione con la Sageter abbia ottemperato alla disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 riguardante la partecipazione al procedimento amministrativo di soggetti portatori di interessi collegati;

se il rimborso da parte della Sageter al comune di Lonato di lire 10 al chilogrammo possa ritenersi giusto ed equo, visti i

rimborsi per rifiuti speciali e tossico-nocivi applicati da altre aziende nelle discariche della provincia;

se tale discarica risulterebbe essere inserita nel Piano cave della provincia di Brescia ed eventualmente quando sia stata inserita, e se esiste una programmazione regionale per rifiuti speciali e tossico-nocivi;

se il terreno, essendo morenico, possa dare tutte quelle garanzie che una discarica di 720.000 tonnellate richiede e se è stato accuratamente valutato l'impatto ambientale, considerando tra l'altro l'alto numero di discariche esistenti nel raggio di pochi chilometri e quindi se si ritenga consigliabile questa concentrazione;

se il piano idrogeologico di Lonato, in relazione alla conformazione dei terreni circostanti alla discarica, sia tale da dare le eventuali opportune garanzie che un'operazione del genere richiede;

se siano state rispettate le normative dell'Unione Europea in materia;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria, NOS, USL ed eventualmente con quali risultati;

se corrisponda a verità che sui piazzali delle acciaierie lonatesi sarebbero stoccati grossi quantitativi di rifiuti speciali e tossico-nocivi (polveri) come affermato, tramite stampa locale, dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Lonato, ingegner Papa, e se l'unità sanitaria locale n. 17, l'amministrazione provinciale ed i NOS ne siano al corrente e se si siano attivati in merito e se siano state riscontrate presenze di piombo;

se per le discariche esaurite si sia proceduto alla sistemazione finale dell'area conforme al progetto di recupero ambientale approvato dalla Regione Lombardia e conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

se la Sageter possa dare le opportune garanzie, visto che nel protocollo n. 10605/96 del 5 aprile 1996 l'assessore all'ecologia della provincia di Brescia evidenziava che, in più occasioni, nell'ambito delle proprie funzioni di polizia amministrativa, tecnici della Provincia hanno segnalato all'Autorità Giudiziaria ipotesi di reato a carico della Sageter e se in tali casi l'autorità ha ritenuto tali segnalazioni fondate.

(4-03674)

(15 gennaio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che sul quotidiano «Brescia Oggi» del 25 gennaio 1997 viene riportato un articolo dal titolo «Una spintarella alla discarica? Sageter nel mirino-Proteste in regione» in relazione ad un indebita pressione da parte del consigliere cavalier Giovanni Verga all'assessore Luigi Elisetti per accelerare i tempi di autorizzazione alla Sageter di cui lo stesso Verga è presidente, ciò con riferimento al progetto di una discarica di rifiuti speciali e tossico-nocivi da aprire nel comune di Lonato (Brescia);

che la spinta consisterebbe nel provvedere subito alla consegna della seconda delibera con parere favorevole in riferimento all'autorizza-



zione per la discarica Sageter di Lonato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, attuando semplicemente quanto è stato fatto per le delibere Valseco, ciò in relazione alla valutazione di impatto ambientale;

che in relazione all'eventuale apertura di tale discarica è stata presentata un'altra interrogazione dallo scrivente il 15 gennaio 1997, la 4-03674, ancora priva di risposta,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto riportato dal suindicato giornale e quindi se non sia il caso di interrompere l'*iter* burocratico, onde poter verificare attentamente le problematiche relative alla valutazione d'impatto ambientale, e se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi in merito per verificare se ci siano le opportune garanzie per la salvaguardia ambientale e la salute delle persone;

se non sia opportuno valutare i rapporti tra regione Lombardia e provincia di Brescia per quanto avviene nel settore dei rifiuti ed in questo caso anche la posizione del consigliere cavalier Giovanni Verga quale presidente della Sageter;

se sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge che la Sageter, società a maggioranza di proprietà della provincia di Brescia, ricopra nello stesso momento ruoli imprenditoriali e di controllo;

come mai nella Sageter siano socie altre società quali la Ecoservizi al 12 per cento, l'Ecotecnica al 15,5 per cento, l'Assoservizi al 4 per cento e la Ser.Te srl al 12 per cento, dello stesso settore, alcune delle quali spesso hanno dovuto ottemperare ad obblighi di legge solo dopo esposti e denunce, e come mai la Sageter che doveva attivarsi nei controlli non lo abbia fatto;

nella suindicata lettera, cosa si intenda per «procedere come si è fatto per le delibere della società Valseco», quindi se non sia il caso di una verifica dell'*iter* sia nel merito che nella forma per quanto concesso alla Valseco e se in tal caso ci si riferisse alla Valseco di Montichiari;

se gli spostamenti di funzionari dalla provincia di Brescia alla regione Lombardia, come nel caso dell'ingegner Mille, possano essere legati alla necessità di neutralizzare eventuali resistenze sia di carattere territoriale sia nelle formalità di legge legate ai vari *iter* burocratici di passaggio nei suindicati uffici, nuove cariche, quindi, strategicamente importanti;

se non sia opportuno valutare se siano necessarie indagini relative alla correttezza degli *iter* bresciani sia nella forma che nel merito delle scelte e dei tempi tecnici necessari per concluderli, essendo noto il contesto Valseco di Montichiari e le ultime notizie di stampa;

se la Sageter possa dare le opportune garanzie, visto che l'assessore Elisetti nel documento del 5 aprile 1996, protocollo n. 10605 del 1996, afferma che, in più occasioni, nell'ambito delle proprie funzioni di polizia amministrativa, tecnici della provincia hanno segnalato all'autorità giudiziaria ipotesi di reato a carico della Sageter, se nei casi segnalati l'autorità giudiziaria abbia ritenuto tali segnalazioni fondate e se il presidente-consigliere signor Verga fosse estraneo a tali fatti;

se corrisponda a verità che presto le acciaierie lonatesi sono depositati rifiuti speciali e scorie in grosse quantità, quali siano le motivazioni di tali giacenze e chi siano i responsabili dei controlli;

quali siano le motivazioni che giustificano la privatizzazione della Sageter, in quale modo verrà attuata e in quali tempi;

se esistano responsabilità e ritardi da parte dell'amministrazione provinciale di Brescia in relazione all'individuazione delle zone più idonee per le discariche, le cui caratteristiche geologiche peculiari, quali il fondo naturale assolutamente impermeabile e di forte spessore e le garanzie di un reticolo idrografico superficiale e sotterraneo centripeto, caratterizzato da acque che confluiscono verso il centro del sito e non, che da queste si dipartono e diramano, devono essere rispettate, in mancanza di tali prerogative tutto si può attuare ma i rischi aumentano e nelle colline moreniche del lago di Garda queste garanzie vengono meno;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-03904)

(29 gennaio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel territorio circostante il comune di Lonato (Brescia) ci sono tre ex cave dove sono stati scaricati abusivamente rifiuti di ogni genere e quindi risulterebbero essere altamente inquinate; il problema è che tale zona è ricca di pozzi, di laghetti ed è di conformazione morenica;

che tali cave sono la cava Trivellino, la cava in località Madonna della Scoperta, la cava Vezzola inoltre una parte di ogni tipo di rifiuti sarebbe stata scaricata al di là della ferrovia, di fronte all'acciaieria Ferlapi di Lonato;

che tale situazione risulterebbe essere a conoscenza di tutti coloro che dovrebbero effettuare i relativi controlli: provincia, comune e USL n. 17; sembrerebbe però che non si stia procedendo ad alcuna bonifica ambientale, anzi nel caso della cava Traversino si prospetterebbe la possibilità di utilizzarla per la realizzazione di una discarica B2 di rifiuti speciali e tossico-nocivi;

che Lonato quindi sarebbe al centro di una situazione ambientale molto seria, ma per niente controllata;

che nel suindicato territorio vengono autorizzate, in località Compagnoli, altre estrazioni di ghiaia e sabbia per 600 metri cubi con estrazione annua di 200 metri cubi fino ad una profondità di metri 25, mentre la profondità della falda idrica va da un minimo di 5 ad un massimo di 10 metri dal piano campagna,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la dottoressa Ziliani, incaricata dalla Sageter, società a capitale pubblico (maggioranza provincia di Brescia), a svolgere indagini e carotaggi sul territorio della cava Trivellino, relative e necessarie per lo studio della valutazione dell'impatto ambientale,

abbia riscontrato rifiuti di ogni tipo e se la stessa abbia denunciato all'autorità giudiziaria e sanitaria quanto scoperto;

se corrisponda a verità che la USL n. 17 già da tempo era al corrente di tale situazione, se la cava Vezzola dovesse essere per legge posta sotto sequestro per procedere successivamente alla bonifica ambientale e quindi se si ravvisino omissioni di carattere penale da parte dei responsabili del distretto sanitario;

se nella cava in località Madonna della Scoperta si siano trovati rifiuti di origine chimica e di altri tipi provenienti da ben identificate aziende chimiche delle vicinanze ed in tal caso quali siano stati gli esiti delle indagini della USL n. 17, se sia stata avvisata l'autorità giudiziaria e se si ravvisino omissioni in relazione alla messa in sicurezza dell'area;

in relazione ai rifiuti che sarebbero depositati al di là della ferrovia, di fronte all'acciaieria Feralpi nel comune di Lonato (Brescia), quale sia la reale situazione in essere e se la USL n. 17 ne sia al corrente ed abbia avviato le procedure previste dalla legge;

se su tali problemi, a seguito anche di denunce di cittadini, siano state avviate indagini di polizia giudiziaria e dei NOS;

a che punto sia l'*iter* burocratico relativo alla richiesta di apertura della discarica proposta dalla società Sageter.

(4-04183)

(12 febbraio 1997)

*WILDE. – Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:*

che in località cave del Traversino nel comune di Lonato (Brescia) è in fase di progetto una discarica B2 di rifiuti tossico-nocivi e speciali per 720.000 metri cubi; l'atto unilaterale della proposta è stato formulato dalla società Sageter a maggioranza pubblica (provincia di Brescia);

che nelle fasi di indagine dello studio del sito, allegate alla documentazione relativa alla valutazione d'impatto ambientale viene reso noto che la cava del Traversino poggierebbe su una falda composta di materiale in parte argilloso sul quale sono stati abbandonati nel tempo rifiuti inquinanti di ogni tipo;

che in uno studio della regione Lombardia e della provincia di Brescia del 1987 venivano localizzate 14 aree per accogliere discariche; 4 di queste aree furono subito scartate perchè non idonee; una di queste era la cava Traversino, che nel frattempo fu ulteriormente riempita abusivamente di ogni tipo di rifiuto;

che nel raggio di 4 chilometri esistono altre 4 ex cave ritenute a rischio, perchè mai risanate, tra l'altro ubicate in terreni morenici ricchi di laghetti e pozzi le cui falde superiori sono spesso in comunicazione con quelle inferiori;

che in un incontro pubblico tenutosi a Lonato il giorno 6 febbraio 1997, presenti gli amministratori di Lonato, i rappresentanti della provincia di Brescia e della società Sageter, sono scaturite moltissime

perplessità su tutta la questione, in modo particolare sull'ubicazione dell'eventuale discarica, sia in rapporto alle specifiche del sottosuolo, che per il modo e la forma in cui sono stati condotti gli *iter* burocratici:

che diventa quindi prioritario ed urgente verificare se l'idoneità sia realmente tale e non dipendente da volontà politiche di carattere strategico o politico-affaristico, visto tra l'altro che i costi della discarica Sagerter verrebbero scaricati sul pubblico e poi, nell'eventualità della privatizzazione, gli utili verrebbero raccolti dai privati mentre i reali problemi di carattere igienico-ambientale ricadrebbero su tutti i cittadini del suindicato bacino d'utenza,

si chiede di sapere:

se, sia prevista l'eventuale completa pulitura dell'attuale discarica abusiva in località Traversino, visto che tale problema non è stato seriamente dibattuto e chiarito, ed eventualmente chi dovrà effettuare il risanamento;

se la dottoressa Ziliani nel procedere ai carotaggi (solo 6), per la necessaria documentazione relativa alla valutazione d'impatto ambientale, avendo riscontrato rifiuti tossici e speciali di ogni altro tipo, abbia avvisato la USL locale ed in tal caso se la stessa abbia proceduto ad ulteriori indagini e fatto le opportune denunce e in caso contrario perchè;

se la suindicata cava sia stata messa sotto sequestro e in caso contrario perchè, visto che la Sagerter, società a maggioranza pubblica, ha un compito di controllo e quindi se si ravvisino omissioni penalmente perseguibili;

se nello studio della valutazione d'impatto ambientale per l'indagine geologica di una discarica di tali dimensioni siano sufficienti 6 sondaggi di cui 3 per misurare le falde acquifere, visto che tali indagini dovrebbero essere circa 400 ed eseguite a diverse profondità, e quindi se tale studio possa essere valido a tutti gli effetti di legge;

se in base a tali informazioni gli organi regionali ed il Ministero dell'ambiente possano avere sufficienti garanzie per procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione;

se la piana intermorenica in pendenza con un primo strato ghiaioso-sabbioso per 20-25 metri di profondità, che poggia su altri 10-30 metri di argilla a bassa permeabilità per poi ritrovarsi una seconda falda ghiaiosa a 40-50 metri, non rappresenti una conformazione ad alto rischio ambientale e quindi sconsigli comunque la scelta per una attività del genere;

se l'analisi delle acque abbia dato coefficienti di inquinamento «da allarme rosso» e se, in relazione alle specifiche del piano cave che evidenziano che la profondità della falda idrica dal piano campagna è 5-10 metri, sia comunque sconsigliata la realizzazione della discarica;

se tra le caratteristiche dell'area estrattiva, nel punto relativo ai vincoli del piano cave della provincia di Brescia, il fatto che la zona sia di rilevanza ambientale dell'anfiteatro morenico del Garda sia vincolante a tutti gli effetti e quindi sconsigli l'operazione;

se esistano possibilità di collegamento ed infiltrazione tra la prima e la seconda falda acquifera, se ciò comporti ulteriori rischi, anche in relazione alle pendenze, diverse tra loro, su cui scorre l'acqua, e quali risultati abbiano dato le indagini delle acque in profondità;

se siano state tenute in considerazione le distanze dalle abitazioni (200 metri) e se le eventuali deroghe di legge possano essere accettate anche se più comitati antidiscarica si oppongono violentemente o se tutto possa decadere anche nel caso che un solo cittadino residente e vicino non firmasse la deroga;

se la Sageter comprenderebbe la discarica o se si procederebbe ad un affitto-convenzione con l'attuale proprietà e quindi se l'eventuale cava Vezzola sarebbe cogestita con la ditta Vezzola che in passato ha permesso lo scarico di ogni tipo di rifiuti;

se gli organi competenti non ritengano opportuno attuare una attenta indagine sulla spinte politiche atte ad accelerare l'*iter* burocratico e sull'eventuale consociativismo politico tra affari e politica, come annunciato dal giornale locale («Brescia Oggi» del 25 gennaio 1996) da parte dell'assessore all'ecologia della provincia di Brescia e consigliere della stessa, dottor Verga, che è anche presidente della Sageter, e quindi se lo studio di valutazione d'impatto ambientale sia da ritenersi affidabile visto che nell'incontro sopra menzionato qualcuno ha evidenziato che è stato copiato;

se corrisponda a verità che il Ministro dell'ambiente avrebbe già dato un «certo consenso» all'*iter* prima ancora di controllarne i contenuti e quindi se ancora una volta i problemi della salute pubblica siano disattesi e minimizzati in relazione agli ordini paralleli e trasversali di carattere politico;

se corrisponda a verità che la Sageter, attualmente con capitale a maggioranza pubblica, sarebbe quanto prima privatizzata;

se, in relazione alle affermazioni scritte sulla nota prot. n. 10605/965 del 5 aprile 1996 da parte dell'assessore all'ecologia della provincia di Brescia professor Luigi Elisetti, «in più occasioni, nell'ambito delle proprie funzioni di polizia amministrativa, tecnici della provincia hanno segnalato all'autorità giudiziaria ipotesi di reato a carico della Sageter spa» ed in tal caso se risulti che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto penalmente punibili tali segnalazioni;

se funzionari dell'assessorato all'ecologia della provincia di Brescia siano stati assunti alla regione Lombardia e quindi se tali passaggi siano strettamente legati all'accelerazione di certi difficili *iter* legati all'amministrazione provinciale bresciana;

se il parere dato dalla provincia di Brescia nell'*iter* che proseguirà alla regione Lombardia sia un «parere non parere» in relazione alla messa in sicurezza della cava e quindi se non sia il caso di essere il più possibile precisi;

se in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in relazione alle concentrazioni dei rifiuti tossico-nocivi e speciali ed alle classificazioni dei rifiuti comprese nei paragrafi dal 9 al 20 nella discarica tipo B2 la concentrazione dei rifiuti

tossico-nocivi sarebbe di 1/100 e quindi se in base a tale rapporto tale discarica possa essere utilizzata.

(4-04185)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. (\*) - Con riferimento alle interrogazioni parlamentari specificate in oggetto, tutte riguardanti l'istanza della ditta Sageter SpA, per la realizzazione e la gestione di una discarica di rifiuti industriali speciali e tossico-nocivi nel territorio circostante nel comune di Lonato a Brescia, si forniscono qui di seguito alcuni elementi conoscitivi.

La Sageter ha inoltrato in data 3 dicembre 1996 domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 394 del 1986 e successivi decreti attuativi.

Nell'ambito dell'istruttoria tuttora in corso da parte della Commissione VIA è stato effettuato un sopralluogo in data 19 febbraio 1997, con la partecipazione delle Amministrazioni interessate: in tale sede risulta che siano stati richiesti da parte dei rappresentanti della Commissione VIA chiarimenti in merito al risanamento della discarica presente sul sito. In data 3 marzo 1997 sono pervenuti da parte della società proponente i chiarimenti che risultano attualmente all'esame del gruppo istruttore.

Nell'ambito dell'*iter* procedurale in corso, secondo la normativa vigente, vengono svolte le verifiche concernenti la valutazione dell'impatto ambientale e vengono altresì considerate anche le osservazioni evidenziate con le interrogazioni pervenute in merito.

L'Amministrazione comunale di Lonato ha aderito all'invito, rivolto dalla provincia a numerosi comuni, a reperire sui rispettivi territori aree da destinare a giacimenti controllati di rifiuti industriali.

Dalle informazioni assunte presso la stessa amministrazione provinciale si è appreso che non esiste allo stato attuale, a livello regionale, una programmazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, ciò che invece è stato fatto per i rifiuti solidi urbani e assimilabili.

La normativa precedente al decreto Ronchi prevedeva che la regione Lombardia elaborasse piani per la gestione dei rifiuti speciali tossico-nocivi. Il decreto Ronchi, all'articolo 22, ha confermato nelle regioni gli organi preposti alla predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti e alle province, ai sensi dell'articolo 22 punto 3 comma e) del suddetto decreto, ha affidato il compito di identificare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

La provincia di Brescia ha elaborato nel 1991 un proprio piano di smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, mai approvato dalla regione. Tuttavia, visto il tempo trascorso, il medesimo è ritenuto superato dalla stessa provincia.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle sei interrogazioni sopra riportate.

Dal canto suo l'amministrazione provinciale ha precisato che tutte le aree sedi di discariche esaurite in provincia di Brescia, sarebbero recuperate secondo il relativo progetto di recupero ambientale, approvato dalla regione Lombardia, ovvero, su delega, dalla provincia e restituite ai comuni per gli utilizzi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti o dalle eventuali varianti.

La polizia fidejussoria per l'importo di 5 miliardi a favore del comune di Lonato funge come garanzia per il versamento del contributo di lire 10 per Kg. previste nell'atto unilaterale d'obbligo, non avendo alcuna attinenza con le garanzie previste dalla normativa vigente e imposte dalla regione Lombardia a tutela del recupero ambientale.

Il recupero ambientale, riferito all'autorizzazione provinciale per l'escavazione di sabbia e ghiaia n. 27/90/93 PG e integrata con la n. 27/9/94 della ditta Vezzola SpA, è iniziato interessando il settore ovest del polo cave presso la zona collinare e attualmente non ancora ultimato.

Ma il motivo più forte di polemica deriva dal timore, sui cui pongono l'accento esponenti ecologisti ed un comitato di cittadini, che la discarica andrebbe a deteriorare le condizioni ambientali di un'area che risulta già fortemente degradata.

Il sito prescelto è infatti quello di una cava dismessa, denominata «Vezzola», dove negli anni '80 erano stati abusivamente smaltiti rifiuti industriali, scaricati nell'acqua del laghetto che aveva occupato il fondo della cava, scavata a profondità inferiore al livello della falda acquifera più superficiale. In particolare è stata ventilata l'ipotesi che si trattasse di una discarica abusiva di rifiuti tossici.

La questione in verità è stata portata all'attenzione della procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia dallo stesso sindaco di Lonato.

Nella relazione del comune alla magistratura si evidenzia che già un'ordinanza sindacale di urgenza del 13 novembre 1984 aveva ordinato alla ditta proprietaria della cava l'immediata cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti nella falda freatica affiorante.

L'amministrazione provinciale aveva irrogato nell'occasione una sanzione amministrativa di lire 4.666.665, per lo scarico di rifiuti speciali (scorie di acciaieria ed altro) senza la prescritta autorizzazione regionale.

Peraltro, dalle analisi eseguite del presidio multizonale di igiene e prevenzione risultava la presenza, nei campioni prelevati nel giugno 1986 nell'ex cava di Vezzola, di rifiuti speciali non tossici e non nocivi.

Con provvedimento del 22 novembre 1986 la provincia aveva concesso alla ditta Vezzola Srl il nullaosta per la bonifica della discarica.

La stessa provincia, con nota del 13 settembre 1991, aveva dato atto, a seguito di sopralluogo, che le operazioni di bonifica erano state eseguite correttamente, secondo il progetto a suo tempo approvato. Si aggiunge che il comitato «antidiscarica», cui si è fatto cenno, ha in corso una raccolta di firme per l'indizione di tre *referendum* comunali.

Il primo concerne l'annullamento di tutti gli atti del Comune propeutici all'autorizzazione all'apertura della discarica sul territorio di Lonato alle previsioni di atti programmatori regionali e provinciali. Il terzo impegna gli enti competenti alla rimozione del giacimento abusivo che si assume tuttora esistente nell'area.

Ad oggi l'amministrazione comunale si è espressa unicamente sullo studio di impatto ambientale manifestando il proprio avviso in occasione della riunione di concertazione dei pareri degli enti locali presso la regione Lombardia. L'istruttoria da parte del Ministero competente in merito al suddetto studio si è conclusa tenendo conto di tutti i problemi sopra evidenziati ed emersi nel corso dell'istruttoria. Il relativo decreto di pronuncia di compatibilità ambientale è in corso di perfezionamento.

*Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente*  
CALZOLAIO

(5 agosto 1997)

---

WILDE, PERUZZOTTI, TABLADINI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che su iniziativa dell'avvocato Necci, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa, è stata costituita l'Agens, la cui presidenza è stata affidata al professor Felice Mortillaro;

che all'Agens risultano iscritte le stesse Ferrovie dello Stato spa ed altre società del gruppo;

che il presidente dell'Agens è stato condannato dalla magistratura ordinaria perchè ritenuto soggetto passivo e privo di legittimazione a rappresentare le Ferrovie dello Stato in giudizio, essendosi in tal senso espresso il pretore dottor Mazzacane in data 28 luglio 1992;

che detto giudizio è stato riconfermato in data 18 maggio 1994 dal pretore del lavoro di Roma dottoressa Garzia, che ha rigettato il ricorso presentato dal professor Mortillaro;

che l'inutilità dell'Agens risulta pure da notizie pubblicate dalla stampa, che riferiscono della richiesta, avanzata dal presidente della Federtrasporti Felice Cecchi al ministro Mastella, di escludere il presidente dell'Agens professor Mortillaro dalla riunione tenutasi il 1° giugno 1994 presso il Ministero del lavoro, per l'avvio delle trattative sul contratto collettivo nazionale di lavoro e la ristrutturazione del trasporto locale, «perchè l'organizzazione, non avendo ancora sottoscritto contratti nazionali, non può partecipare alla contrattazione»;

che circola voce che nel solo 1993 per il mantenimento dell'Agens le Ferrovie dello Stato abbiano sborsato oltre 4 miliardi di lire,

gli interroganti chiedono di sapere:

a quanto ammonti complessivamente l'esborso, a qualunque titolo, sostenuto dalle Ferrovie dello Stato e dalle altre società del gruppo per il mantenimento ed il funzionamento dell'Agens;



se al professor Mortillaro vengano corrisposte o siano state corrisposte contemporaneamente più retribuzioni per gli incarichi, di qualunque natura, svolti nelle Ferrovie dello Stato spa e nelle società da esse partecipate e controllate;

se non si ritenga opportuno promuovere lo scioglimento delle altre società della *holding* delle Ferrovie dello Stato, attesa la mancata legittimazione dell'Agens a svolgere i compiti per cui principalmente è stata costituita e – quindi – mancando ogni giustificazione alle somme corrisposte in danno dell'erario statale, perchè attinte dal denaro dei contribuenti;

se in merito alla questione esposta ci siano omissioni o, comunque, carenze nell'attività di controllo sulle Ferrovie dello Stato spa svolta dagli organi istituzionalmente preposti a ciò.

(4-02068)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato spa comunicano che il 26 febbraio 1992 l'Ente Ferrovie dello Stato approvò la partecipazione in qualità di socio alla costituzione dell'Agens – Agenzia confederale dei trasporti e dei servizi – contribuendo in questo modo, con altri enti ed associazioni di settore, alla nascita di un organismo di rappresentanza istituzionale, sindacale ed economica del comparto, che fino allora non presentava tradizioni associative a carattere unitario.

Il 27 maggio 1993 la giunta della Confindustria ha ratificato l'adesione dell'Agens e, tramite essa, della F.S. Spa alla Confindustria.

L'Agens è una associazione che rappresenta gli interessi delle imprese del comparto dei trasporti e dei servizi prettamente ferroviari nel quadro di riferimento istituzionale, economico e sindacale del paese, analogamente alle altre organizzazioni di settore quali la Federchimica, la Federtessile, la Federmeccanica eccetera.

All'Agens, infatti, non aderiscono solo le Ferrovie dello Stato Spa; accanto alle aziende da essa partecipate, sono soci la Fenit – Federazione nazionale imprese trasporti, il gruppo Wagons Lits, l'ENAV – Ente Nazionale di Assistenza al Volo, il RAI – Registro aeronautico italiano, l'Agape Spa – Divisione ristorazione ferroviaria, per un totale di circa 250.000 dipendenti pari a circa il 30 per cento dei dipendenti del settore trasporti.

Detta associazione non ha personalità giuridica e pertanto, come stabilito dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, è regolata dagli accordi interni degli associati ed il bilancio è rappresentato dai contributi versati dagli associati stessi. La quota associativa a carico di F.S. è stata determinata in 4 miliardi di lire ed a tutt'oggi è rimasta invariata.

Per quanto riguarda gli incarichi del professor Mortillaro, deceduto il 5 giugno 1995, le Ferrovie dello Stato Spa rendono noto che aveva un rapporto di diritto privato con l'Agens che rientrava nella ipotesi prevista dalla sezione II del quadro E del modello 740E, mentre, relativamente al suo incarico di condirettore generale delle Ferrovie dello Stato,

aveva rinunciato a percepire qualsiasi emolumento da parte delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rappresentatività dell'Agens, le Ferrovie dello Stato Spa fanno presente che le due sentenze pretorili citate nell'interrogazione sono state contraddette dai pretori del lavoro di Bologna, Firenze, Napoli, Genova e Roma.

L'Agens ha inoltre partecipato nel 1994 al negoziato sul contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri «in assistenza» alle due associazioni confindustriali, Anac e Fenit, che assieme a Federtrasporti sono le associazioni stipulanti.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

WILDE, PERUZZOTTI, TABLADINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 1° giugno 1992 è stato stipulato fra Ferrovie dello Stato e IBM Semea il contratto n. 92/92 per la realizzazione del progetto Sipax, consistente nella informatizzazione dei sottoindicati sistemi afferenti l'emissione dei recapiti di viaggio: vendita, contabilizzazione, direzionale, impianto, «*yield management*», audiotex;

che in data 16 dicembre 1992 è stata stipulata fra i suddetti contraenti l'appendice n. 371/92 al predetto contratto, per lo sviluppo del sottosistema denominato «qualità»;

che in data 28 luglio 1994 è stato stipulato fra Ferrovie dello Stato e Olivetti e IBM un contratto per la fornitura dell'*hardware* da installare presso i punti vendita Ferrovie dello Stato, utilizzando il *software* di cui ai punti precedenti, nonchè per l'espletamento dei servizi connessi (manutenzione, eccetera);

che i contratti di cui ai primi due punti prevedono l'ultimazione dei lavori per il 14 marzo 1996, con una «*release*» anticipata al 14 novembre 1994 che consiste nella realizzazione parziale di ciascuno dei sopraelencati sottosistemi;

che il contratto di cui al terzo punto prevede l'inizio delle prestazioni a partire dal 1° febbraio 1995 ed il completamento entro il 31 gennaio 1997,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritengano inopportune le disposizioni emanate con la nota del 25 ottobre 1994, protocollo n. 94/007234-A, a firma del responsabile della funzione strategia, pianificazione e controllo e del condirettore dell'area trasporto, nonchè con il conseguente ordine di servizio n. 44 del 25 ottobre 1994, a firma del responsabile di progetto, inoltrato alla società IBM Semea, in cui:

a) viene rinviato il collaudo intermedio dei sottosistemi vendita, contabilità, direzionale perchè oggetto di «migliore specificazione funzionale»;

b) viene disposto il collaudo intermedio dei sottosistemi: impianto, qualità «*yield management*», audiotex; infatti, occorre considerare che il sistema commissionato alla società IBM Semea si fonda sulla stretta concatenazione fra le prestazioni offerte dai singoli sottosistemi avendo il suo punto essenziale, in particolare, nelle funzioni di vendita, per cui, stando così le cose, non può essere validamente praticabile un collaudo limitato ai soli sottosistemi di cui al precedente punto b) perchè risulterebbe scarsamente significativo a causa del mancato concomitante collaudo dei sottosistemi di cui al punto a) e, in particolar modo, del sottosistema vendita;

quali siano i motivi sostanziali che giustificano la richiamata «migliore specificazione funzionale» e il conseguente presumibile incremento dell'onere a carico delle Ferrovie dello Stato per le modifiche *software* ad essa connessa nonchè, ove detti motivi sussistano, perchè non sia stato provveduto tempestivamente, avuto riguardo alle scadenze contrattuali previste;

se, comunque, risulti che le modifiche alle procedure di collaudo comportino slittamenti nell'attivazione al pubblico delle apparecchiature dovute alle Ferrovie dello Stato in forza del contratto stipulato con Olivetti ed IBM;

come si intenda intervenire per evitare che le disposizioni citate nella premessa si traducano in ingiustificati aggravii di costi o generino false spese che, gravando sul bilancio delle Ferrovie dello Stato, incidono, alla fine, sui contribuenti.

(4-02077)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa evidenziano che uno degli aspetti più qualificanti del progetto Sipax è quello di garantire un livello di flessibilità tale da potersi adeguare a tutti i bisogni che l'azienda potrebbe manifestare.

In data 21 aprile 1994 è stato istituito dal direttore dell'area trasporto uno Steering Committee (Comitato di vigilanza), presieduto dal condirettore dell'area trasporto e da tutti i capi funzione di area interessati al progetto. La missione dello Steering Committee consiste nel monitorare insieme al capo progetto Sipax il corretto svolgimento dei lavori, nonchè nell'adeguare le specifiche tecnico-funzionali del sistema alle esigenze emerse a seguito del processo di ristrutturazione della società e delle continue evoluzioni nello scenario tecnologico esterno, nonchè alle esigenze manifestate dalla clientela stessa.

Il conferimento allo Steering Committee del citato mandato è coerente con l'articolo contrattuale (contratto n. 92/92), che prevede all'articolo 8 la possibilità per il committente di apportare in qualunque momento qualsivoglia modifica (anche di natura sostanziale) all'analisi funzionale e al progetto tecnico esecutivo.

Gli indirizzi contenuti nella nota del 25 ottobre 1994, oggetto dell'interrogazione, rispecchiano l'esito dell'analisi delle specifiche funzionali di Fase 1 condotta dallo Steering Committee, e rappresentano

l'espressione della facoltà prevista nel citato articolo 8 di adeguare le specifiche del sistema alle nuove esigenze aziendali. I risultati di tale analisi hanno portato all'individuazione di alcuni parziali elementi di implementazione che sono stati comunicati al fornitore e sono stati concordemente giudicati non incompatibili con l'oggetto contrattuale.

L'imminenza della scadenza dell'avvio della Fase contrattuale di collaudo intermedio di Fase 2, unita all'impossibilità per il fornitore di acquisire in tempi brevi le nuove esigenze indicate, ha determinato comunque l'attivazione del collaudo intermedio, con la precisazione che per una parte dei sottosistemi oggetto di collaudo era necessario prevedere una breve fase per l'adeguamento alle nuove specifiche fornite.

In linea tecnica le variazioni apportate ad un sottosistema non comportano automaticamente ripercussioni su altri sottosistemi o su tutti i sottosistemi che costituiscono Sipax. Nel caso di specie, le implementazioni richieste per i sottosistemi 1-vendita, 2-contabilità e 3-direzionali non producono che limitate ripercussioni sui restanti sottosistemi, per i quali è dunque possibile il collaudo.

Relativamente ai costi e la tempistica, le Ferrovie dello Stato spa hanno precisato che tutte le implementazioni richieste, con la citata nota del 25 ottobre 1994, non hanno comportato modifiche incompatibili con l'oggetto contrattuale e, conseguentemente, rientrano nel compenso previsto. Non emergerà pertanto alcun onere aggiuntivo a carico delle Ferrovie dello Stato spa.

Le Ferrovie dello Stato spa hanno infine fatto presente che il contratto che regola l'attivazione di nuovi sistemi di bigliettazione opererà in una prima fase mantenendo l'attuale *software* di gestione; solo in una seconda fase, a completamento del progetto Sipax, il nuovo *software* verrà integrato nei servizi forniti in stazione.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

WILDE, PERUZZOTTI, TABLADINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per sapere se risulti:

in base a quale criterio sia stato individuato il personale delle Ferrovie dello Stato spa ammesso ai corsi per l'accesso alla carriera dirigenziale;

in base a quale criterio le promozioni a dirigente siano state ripartite fra gli ex direttivi e il predetto personale e, in particolare, quali prospettive vengono offerte a coloro che, essendo risultati vincitori di concorsi a direttivo, nutrono legittime aspettative di avanzamento di carriera;

quali siano gli accordi assunti con le organizzazioni sindacali e con l'Assidifer-FNDAI sulla materia delle promozioni e se detti accordi risultino rispettati nel caso in specie.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere:

se si ritenga che le suddette promozioni siano opportune sul piano dell'interesse della collettività, dal momento che seguono a breve distanza il massiccio esodo di dirigenti, anche in età più giovane del personale ammesso ai corsi, favorito dai provvedimenti di prepensionamento nonché dagli incentivi economici arbitrariamente elargiti e considerato l'alto numero di dirigenti assunti, spesso senza sostenibili giustificazioni di professionalità, dall'esterno;

se non si ritenga di avviare una severa indagine sulla politica dei prepensionamenti, delle assunzioni dall'esterno, anche attraverso le società del gruppo, e delle promozioni seguita dalla dirigenza delle Ferrovie dello Stato spa.

(4-02088)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il 30 gennaio 1995 è stato siglato l'accordo tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali di categoria, che ha definito le linee di indirizzo per la procedura di accesso alla dirigenza, *iter* conclusosi poi il 16 giugno 1995 con l'immissione nell'area dirigenziale di n. 163 dipendenti.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che le caratteristiche di novità e trasparenza della procedura adottata – avendo come punto di riferimento i bisogni di professionalità della società, per l'implementazione delle proprie strategie e la responsabilizzazione, ai diversi livelli e con diversi modi, della dirigenza aziendale – possono riassumersi come segue.

La prima fase è consistita nella individuazione delle posizioni dirigenziali prioritarie per lo sviluppo delle strategie aziendali.

Un comitato, composto dal direttore generale Holding, dai capi delle aree e dal direttore dello sviluppo organizzativo e risorse umane ha formulato un piano che è stato poi proposto all'approvazione dell'amministratore delegato.

Su tale base, ciascun responsabile è stato delegato, con piena responsabilità, alla scelta dei dirigenti necessari alla propria struttura e a sua volta ogni responsabile di struttura ha responsabilizzato le proprie linee perchè formulassero le candidature per le posizioni da ricoprire.

Con tale procedura e con una visione estesa all'intera struttura di competenza, il direttore generale Holding ed i capi area hanno formulato le valutazioni finali e adottato le relative decisioni.

Complessivamente l'intero processo ha interessato 112 ispettori capo e 51 quadri non «ex direttivi».

Per quanto riguarda, poi, le prospettive offerte a tutti i dipendenti i quali si trovano nelle condizioni contrattuali di poter aspirare alla promozione a dirigente e nutrono legittime aspettative, la società Ferrovie dello Stato conferma che è precipuo interesse societario individuare a regime un sistema di percorsi di carriera, di sviluppo della professionalità e quindi di migliore e più adeguata collocazione delle proprie risorse più pregiate.

Le Ferrovie dello Stato informano che in tal senso stanno definendo, in accordo e con il contributo delle esperienze delle rappresentanze sindacali, nuove linee strategiche per la gestione dei quadri mirate ad una giusta valutazione delle esperienze lavorative maturate, delle potenzialità di ciascuno e delle qualità-capacità manageriali possedute.

Le Ferrovie dello Stato precisano di aver avviato e concluso questa prima fase di accesso all'area dirigenziale proprio per soddisfare due ineludibili esigenze, una strettamente aziendale riguardante lo «svecchiamento» dei propri organici dirigenziali, l'altra dei quadri ex direttivi e non, per lo sviluppo di carriera ormai bloccato da quattro anni.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano, infine, che il momento di sviluppo che la società si accinge ad attraversare, proprio sul piano degli interessi della collettività, comporta tali scelte, in un quadro di rinnovamento complessivo sia dal punto di vista delle strutture, dei mezzi e dei modi per effettuare il servizio, sia dal punto di vista delle risorse che devono gestire questo processo.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(23 luglio 1997)

---

WILDE, PERUZZOTTI, TABLADINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per sapere se risulti:

in base a quale criterio sia stato individuato il personale delle Ferrovie dello Stato spa ammesso ai corsi per l'accesso alla carriera dirigenziale;

in base a quale criterio le promozioni a dirigente siano state ripartite fra gli ex direttivi e il predetto personale e, in particolare, quali prospettive vengono offerte a coloro che, essendo risultati vincitori di concorsi a direttivo, nutrono legittime aspettative di avanzamento di carriera;

quali siano gli accordi assunti con le organizzazioni sindacali e con l'Assidifer-FNDAI sulla materia delle promozioni e se detti accordi risultino rispettati nel caso in specie.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere:

se si ritenga che le suddette promozioni siano opportune sul piano dell'interesse della collettività, dal momento che seguono a breve distanza il massiccio esodo di dirigenti, anche in età più giovane del personale ammesso ai corsi, favorito dai provvedimenti di prepensionamento nonché dagli incentivi economici arbitrariamente elargiti e considerato l'alto numero di dirigenti assunti, spesso senza sostenibili giustificazioni di professionalità, dall'esterno;

se non si ritenga di avviare una severa indagine sulla politica dei prepensionamenti, delle assunzioni dall'esterno, anche attraverso le società del gruppo, e delle promozioni seguita dalla dirigenza delle Ferrovie dello Stato spa.

(4-02106)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il 30 gennaio 1995 è stato siglato l'accordo tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali di categoria, che ha definito le linee di indirizzo per la procedura di accesso alla dirigenza, *iter* conclusosi poi il 16 giugno 1995 con l'immissione nell'area dirigenziale di n. 163 dipendenti.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che le caratteristiche di novità e trasparenza della procedura adottata – avendo come punto di riferimento i bisogni di professionalità della società, per l'implementazione delle proprie strategie e la responsabilizzazione, ai diversi livelli e con diversi modi, della dirigenza aziendale – possono riassumersi come segue.

La prima fase è consistita nella individuazione delle posizioni dirigenziali prioritarie per lo sviluppo delle strategie aziendali.

Un comitato, composto dal direttore generale Holding, dai capi delle aree e dal direttore dello sviluppo organizzativo e risorse umane ha formulato un piano che è stato poi proposto all'approvazione dell'amministratore delegato.

Su tale base, ciascun responsabile è stato delegato, con piena responsabilità, alla scelta dei dirigenti necessari alla propria struttura e a sua volta ogni responsabile di struttura ha responsabilizzato le proprie linee perchè formulassero le candidature per le posizioni da ricoprire.

Con tale procedura e con una visione estesa all'intera struttura di competenza, il direttore generale Holding ed i capi area hanno formulato le valutazioni finali e adottato le relative decisioni.

Complessivamente l'intero processo ha interessato n. 112 ispettori capo e n. 51 quadri non «ex direttivi».

Per quanto riguarda, poi, le prospettive offerte a tutti i dipendenti i quali si trovano nelle condizioni contrattuali di poter aspirare alla promozione a dirigente e nutrono legittime aspettative, la società Ferrovie dello Stato conferma che è precipuo interesse societario individuare a regime un sistema di percorsi di carriera, di sviluppo della professionalità e quindi di migliore e più adeguata collocazione delle proprie risorse più pregiate.

Le Ferrovie dello Stato informano che in tal senso stanno definendo, in accordo e con il contributo delle esperienze delle rappresentanze sindacali, nuove linee strategiche per la gestione dei quadri mirate ad una giusta valutazione delle esperienze lavorative maturate, delle potenzialità di ciascuno e delle qualità-capacità manageriali possedute.

Le Ferrovie dello Stato precisano di aver avviato e concluso questa prima fase di accesso all'area dirigenziale proprio per soddisfare due ineludibili esigenze, una strettamente aziendale riguardante lo «svecchiamento» dei propri organici dirigenziali, l'altra dei quadri ex direttivi e non, per lo sviluppo di carriera ormai bloccato da quattro anni.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano, infine, che il momento di sviluppo che la Società si accinge ad attraversare, proprio sul piano degli interessi della collettività, comporta tali scelte, in un quadro di rinnovamento complessivo sia dal punto di vista delle strutture, dei mezzi e dei modi per effettuare il servizio, sia dal punto di vista delle risorse che devono gestire questo processo.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(23 luglio 1997)

